Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 319 del 22 novembre 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. **588.**

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1979, n. 588.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il comitato interministeriale dei prezzi;

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i prezzi delle basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto;

2) i prezzi delle basi chilometriche ed il diritto fisso della tariffa n. 1-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto;

3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto;

4) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto;

5) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-*bis* sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto;

6) i prezzi delle basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto;

7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in lire 106.000 e in lire 59.600 rispettivamente per la prima e la seconda classe;

8) il prezzo del supplemento per l'occupazione di un posto cuccetta è fissato in lire 5.100;

9) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto;

10) i supplementi di prezzo per l'occupazione di posti nelle carrozze letto circolanti in servizio interno ed i diritti di ammissione dovuti dai portatori di documenti che legittimano la esenzione dal pagamento del supplemento letto, previsti rispettivamente ai paragrafi 3 e 7 dell'allegato n. 11 alle predette « Condizioni e tariffe », sono sostituiti con quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 8 al presente decreto;

11) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette « Condizioni e tariffe » sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato n. 9 al presente decreto;

12) i prezzi minimi per viaggiatore, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 400 per la prima e in L. 300 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.200 per la prima e in L. 600 per la seconda classe;

13) l'ultimo capoverso dell'art. 12, § 3 è modificato come segue:

« Nei casi previsti dal comma *d*) del § 1 e dal comma *c*) del § 2, dalla somma da rimborsare viene dedotto un diritto del 10% col minimo di L. 500 e col massimo di L. 1.600 per viaggiatore. In ogni caso non si dà luogo a rimborso se la somma da corrispondere al viaggiatore, dopo l'applicazione della deduzione di cui sopra, risulti inferiore a L. 500 »;

14) dopo il secondo capoverso del § 5 dell'art. 23 è aggiunto il seguente capoverso:

« Per i biglietti rilasciati per una distanza complessiva di oltre 1.000 chilometri, la validità è aumentata di due giorni »;

15) la dizione « non oltre dieci giorni » figurante nel primo capoverso del § 2 dell'art. 43 e nel primo capoverso del § 2 dell'art. 45, è sostituita dalla dizione « non oltre un mese »;

16) il quinto capoverso dell'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli abbonamenti di cui alla precedenti lettere *a*), *c*) e *d*) si rilasciano per percorrenze non superiori a 250 chilometri. Tuttavia per quelli a favore dei docenti universitari e degli iscritti ad istituti di istruzione superiore a carattere universitario, nonchè per quelli a favore dei magistrati di ogni ordine e grado, la percorrenza massima è elevata a 350 chilometri »;

17) il secondo capoverso del § 2 dell'art. 50 è sostituito con il seguente:

« Tale data non può essere posteriore a due mesi da quella di emissione per i biglietti rilasciati in Europa e a sei mesi per quelli rilasciati nei Paesi extraeuropei »;

18) il secondo periodo del secondo capoverso dell'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Tale data non può essere apposta oltre il termine di un mese da quella di emissione »;

19) l'ultimo capoverso dell'art. 63 è così modificato:

« La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di modificare i prezzi della presente tariffa in pari misura e con la stessa decorrenza delle variazioni apportate alle tariffe dei mezzi di superficie sulle corrispondenti relazioni »;

20) all'allegato n. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

al paragrafo 3, dopo la tabella dei prezzi, sono inseriti i seguenti punti:

« 2. L'orario ufficiale stabilisce le relazioni per le quali vengono rilasciati i supplementi letto ed il corrispondente scaglione tariffario da applicare, relativamente ad ogni carrozza messa in circolazione in servizio ordinario.

3. Per le relazioni non espressamente indicate nel servizio di ogni singola carrozza, si applica lo scaglione tariffario stabilito per la relazione più breve, comprendente quella richiesta, servita dalla stessa carrozza ».

Il testo del punto 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

10. *Rimborso.*

Il prezzo del supplemento letto viene rimborsato dietro restituzione del relativo supplemento:

a) per intero, se il posto letto non è stato utilizzato a causa del ritardo del treno coincidente in arrivo o di ritardo di almeno un'ora sulla partenza del treno indicato sul supplemento letto, della soppressione del servizio di carrozza letti, di interruzione del traffico, o per per altre cause dipendenti da esigenze di servizio. In tali casi la responsabilità dell'Azienda ferroviaria è limitata al solo rimborso di cui sopra;

b) con deduzione del 10% del suo importo se il posto letto viene disdetto in tempo utile a rimetterlo a disposizione del pubblico.

L'Azienda precisa con l'orario ufficiale tale termine di tempo;

c) con deduzione del 50% del suo importo se l'annullamento del posto non viene richiesto nei termini di cui alla precedente lettera *b*).

Nei casi di interruzione del viaggio in carrozze letti per fatto del viaggiatore non compete, di massima, diritto al rimborso.

Art. 2.

Alle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato » sono apportate le seguenti modificazioni:

I — *Parte* I - CONDIZIONI:

A) Titolo I, art. 1, § 3: l'importo di L. 200, figurante nel secondo alinea, è elevato a L. 1000.

B) Titolo III:

1) Capo I:

a) Art. 18: il testo del paragrafo 5 è modificato come segue:

« Il collo espresso deve essere ritirato entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo effettivo del treno col quale il collo espresso è stato trasportato; trascorso tale periodo incominciano a decorrere e sono gravate sul trasporto le tasse di sosta di cui all'Allegato n. 1 ».

b) Art. 18-*bis*: l'indicazione « § 4 » posta dopo quella relativa all'art. 40 e l'indicazione « § 2 » posta dopo quella relativa all'art. 42, figuranti, rispettivamente, nel paragrafo 4 e nel paragrafo 6, sono annullate.

2) Capo II:

a) Art. 22, § 4: il testo del paragrafo è modificato come segue:

« Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprietà privata, viene eseguito in base alle condizioni stabilite nell'allegato n. 2-*quater* ».

b) Art. 24, § 1: nel testo dell'ultimo alinea, la dizione « a norma del quarto comma dell'art. 35, §2 » è modificata come segue: « a norma del terzo e quarto comma dell'art. 35, § 2 ».

3) Capo III:

a) Art. 25, § 2: il testo della lettera *a*) del punto *B* è modificato come segue:

« *a*) del bollettino di trasporto (originale), che rimane presso l'Amministrazione »;

b) Art. 33, § 1: nel testo del secondo alinea, la dizione « per le merci ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 » è modificata come segue: « per le merci ascritte alle categorie 11ª, 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato n. 7 ».

c) Art. 42, § 2:

il testo del terzo alinea è modificato come segue: « È fatta eccezione per le cose oggetto di spedizioni di messaggerie, le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione ».

nel testo dell'ultimo alinea, la dizione « in base al quarto comma dell'art. 35, § 2, » è modificata come segue:

« in base al terzo e al quarto comma dell'art. 35, § 2, ».

II. — *Parte II* - TARIFFE.

A) Capo I:

1) Art. 61, § 1:

a) il testo del secondo alinea del comma *b*) è sostituito dal seguente:

« La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, è di km 30. Essa è ridotta a km 15 per le rispedizioni e per i trasporti in servizio cumulativo italiano quando trattasi - in entrambi i casi - di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo *B*, punto 1 ».

b) il testo del comma *d*) è sostituito dal seguente:

« I trasporti fruenti di tariffe, classi di prezzi o riduzioni vincolate ad una distanza minima si tassano in base a tale distanza, anche se quella effettiva sia inferiore, quando questo modo di tassazione risulti più favorevole per l'utente rispetto alla tassazione con

altra tariffa, classe di prezzi o riduzione non vincolata ad una distanza minima o vincolata ad una distanza minore ».

2) Art. 61, § 2: il testo del paragrafo è sostituito dal seguente:

« Per le spedizioni in piccole partite (art. 64, § 1) la tassa minima è di L. 5.700, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe.

Per le spedizioni a carro (art. 64, § 2) la tassa minima per ogni carro è la seguente:

a) nel servizio interno (comprese le rispedizioni di cui all'art. 70) e cumulativo italiano: L. 72.000;

b) nel servizio internazionale: L. 57.600.

Le suddette misure si riferiscono ai trasporti effettuati con carri a 2 assi; per quelli effettuati con carri a più di 2 assi od a carrelli, le stesse devono essere moltiplicate per il coefficiente previsto dall'art. 64, § 4.

Quando una spedizione sia costituita da più merci soggette a tasse minime diverse, la tassa minima cui deve intendersi soggetta l'intera spedizione è quella più elevata. ».

3) Art. 63: il titolo e il testo dell'articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 63 - *Prezzi applicabili.* — Le spedizioni a bagaglio, in piccole partite ed a carro si tassano con i prezzi risultanti dalle tariffe loro proprie, secondo quanto disposto dai capi II e seguenti della presente parte II.

Per la tassazione delle spedizioni a carro (art. 64, § 2) le tariffe prevedono prezzi singoli o classi di prezzi; ciascuna classe di prezzi può essere articolata in più serie corrispondenti a determinati vincoli di peso (art. 64, § 4). ».

4) Art. 64:

a) il testo del comma *B*) del § 3 è sostituito dal seguente:

« Per le spedizioni a carro il peso minimo tassabile è indicato, per ciascuna voce merceologica, nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » (parte III), ovvero nelle singole tariffe, in mancanza esso è di kg 6.000.

Per le spedizioni effettuate con carri dei tipi di cui al seguente prospetto i pesi minimi tassabili sono quelli ivi indicati, salve le eccezioni previste nelle singole tariffe:

Tipi di carri	Peso minimo tassabile per carro Tonn.
a) carri serbatoio	(cfr. allegato n. 3)
b) carri coperti a 2 assi di capacità pari o superiore a 70 mc (1)	15
c) carri a 3 o 4 assi od a carrelli	15
d) carri a più di 4 assi	30
e) carri a piano di carico ribassato . . .	5 per asse

(1) Con esclusione dei carri privati, dei carri isotermici e refrigeranti, nonché di quelli a tetto apribile caricati con merci per le quali è prevista la fornitura di un carro scoperto.

b) il testo del § 4, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i pesi minimi di cui al precedente § 3, comma *B*), i vincoli di peso per l'applicazione dei prezzi delle diverse classi di tariffa o delle diverse serie delle singole classi di tariffa (art. 63) sono i seguenti:

a) per i trasporti effettuati con carri a 2 assi, quelli di 6, 10, 15, 20 o 25 tonnellate;

b) per i trasporti effettuati con carri a più di 2 assi od a carrelli, quelli che si deducono dai vincoli di peso di cui al precedente comma *a*) mediante l'applicazione del coefficiente 1,5.

Le singole tariffe o la « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » possono prevedere vincoli di peso diversi da quelli sopra indicati.

Le spedizioni aventi un peso effettivo intermedio fra due vincoli di peso si tassano sul peso reale arrotondato (art. 61, § 3-*a*) con i prezzi delle classi o delle serie delle singole classi stabiliti per il vincolo di peso più basso ovvero sul vincolo di peso maggiore con i prezzi corrispondenti a tale vincolo, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione risulti più vantaggioso per l'utente. »

5) Art. 65, § 3:

a) il testo del primo e del secondo alinea è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui le caratteristiche tecniche delle spedizioni di cui ai precedenti §§ 1 e 2 richiedano l'effettuazione, per necessità di esercizio, di un apposito treno straordinario, le tasse di porto vengono calcolate in base alle tariffe competenti, maggiorate delle aliquote previste dai §§ 1 e/o 2, per il percorso dalla stazione di partenza a quella di destinazione. Inoltre, per la tratta effettuata con treno straordinario, si applica una tassa di percorso di L. 3.200 per carro e per chilometro, con il massimo di L. 16.000 per treno e per chilometro. »

b) l'importo della tassa di L. 205 per carro e per chilometro, figurante nel terzo alinea, è elevato a L. 250.

6) Il testo dell'art. 66 — *Spedizioni a carro costituite da merci diverse* — è sostituito dal seguente:

« § 1. - *Definizione.* — Si considerano merci diverse, ai fini del computo delle tasse di porto, quelle ascritte a voci diverse della « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro.

§ 2. - *Limiti di applicazione.* — Ricadono sotto le disposizioni di cui al presente articolo le spedizioni costituite da merci diverse tassabili con i prezzi previsti al capo VII, titolo *B*), eccettuate quelle per le quali le singole tariffe prescrivono particolari norme di tassazione.

§. 3. - *Tassazione delle spedizioni di merci diverse delle quali sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce.* — Le spedizioni a carro costituite da merci diverse, di ognuna delle quali sia stato dichiarato il peso, si tassano come segue:

a) se costituite da merci ascritte a due o tre voci di nomenclatura, sul peso effettivo di ciascuna merce

(o insieme di merci ascritte ad una stessa voce), arrotondato ai 100 kg superiori, in base ai prezzi della classe o tariffa ad essa competente e corrispondente al vincolo di peso cui è soggetta la spedizione in relazione al suo peso complessivo. Nel caso in cui le merci diverse siano soggette a pesi minimi tassabili differenti tra loro, il peso da prendere in considerazione agli effetti della tassazione non deve essere inferiore al più elevato fra detti pesi minimi.

L'eventuale differenza per raggiungere il peso minimo tassabile (art. 64, § 3, comma *B*) o il vincolo di peso che comporta la tassazione più vantaggiosa per l'utente (art. 64, § 4) si attribuisce alla merce (o all'insieme di merci ascritte ad una stessa voce) di peso maggiore o, in caso di pesi uguali, a quella cui competono prezzi più elevati;

b) se costituite da merci ascritte a più di tre voci di nomenclatura (pos. stat. 7536-6):

ove trattisi esclusivamente di merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo *B*, punto 2, in base agli stessi criteri di tassazione di cui al precedente punto *a*);

negli altri casi, in base agli stessi criteri di tassazione previsti per le merci diverse delle quali non sia stato dichiarato il peso di ogni singola merce, di cui al successivo § 4.

§ 4. — *Tassazione delle spedizioni di merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce.* — Le spedizioni a carro costituite da merci diverse delle quali non sia stato dichiarato distintamente il peso di ogni singola merce (pos. stat. 7535-8 e pos. stat. 7536-6) si tassano come segue:

a) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo *B*, punto 1, sul peso totale delle merci stesse, in base ai prezzi della classe *A*. Nel caso in cui le spedizioni suddette comprendano merci alle quali, in base alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro », competano tariffe speciali o eccezionali, alle spedizioni stesse non si applicano le disposizioni previste dalle predette tariffe;

b) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi di cui al capo VII, titolo B, punto 2, sul peso totale delle merci stesse in base alla classe competente alla merce maggiormente tassata fra quelle che compongono la spedizione. Ove il peso totale delle merci sia inferiore al peso minimo tassabile per esse previsto dall'art. 64, § 3, comma *B*), il peso da prendere a base per la tassazione dovrà essere quest'ultimo o, in caso di più pesi minimi tassabili, il più elevato fra essi;

c) se costituite da merci tassabili in parte con le classi previste al punto 1 e in parte con le classi previste al punto 2 del suddetto capo VII, titolo *B*, in base a quello dei criteri di cui ai precedenti punti *a*) o *b*) la cui applicazione comporti la tassazione più elevata.

§ 5. — *Norme particolari.* — Per le spedizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione può stabilire particolari tassazioni medie, che rendano più agevole il calcolo delle tasse di porto ».

7) Art. 67, § 1:

il testo del comma *a*) è soppresso;

la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma *b*), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;

la tabella delle soprattasse, di cui all'attuale comma *c*), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto;

gli attuali commi *b*) e *c*) sono modificati, rispettivamente, in *a*) e *b*).

B) Capo II - Art. 71:

1) § 2: gli importi di L. 280 e di L. 180 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 340 e a L. 220.

2) § 3: la dizione « Ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc... » è sostituita dalla seguente « Ciclomotori a due ruote, usati... ».

3) § 4: il testo è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 12 al presente decreto.

C) Capo III - Art. 72:

1) § 1: il deposito di L. 222.000 per la richiesta di treno speciale è elevato a L. 300.000;

2) § 2:

gli importi della tariffa del treno speciale di L. 4.200 e del relativo prezzo minimo di L. 222.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 5.000 e a L. 300.000; la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250;

il testo del quarto alinea è soppresso.

D) Capo IV - Tariffe ordinarie:

1) Tariffa n. 1 - Titolo III - Prezzi: le tabelle dei prezzi delle serie *A* e *B* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 13 al presente decreto.

2) Tariffa n. 2:

Il titolo della tariffa è modificato come segue:

« Merci in genere spedite a carro »;

Titolo I - Limiti di applicazione: il testo del punto 2 è soppresso;

Titolo III - Prezzi: l'attuale testo è sostituito dal seguente:

« I prezzi applicabili sono quelli risultanti al capo VII, titolo *B*.

La classe di prezzi è indicata, voce per voce, nella « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro ».

E) Capo V - Tariffe speciali:

1) Tariffa speciale n. 103:

Titolo I - Limiti di applicazione: il testo è sostituito dal seguente:

« La « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » indica quali sono le merci ammesse e, per ciascuna di esse, la categoria di appartenenza ».

Titolo II - Resa: il testo dell'ultimo alinea è modificato come segue:

«Alle condizioni di cui agli articoli 40, § 5, e 69, il mittente può richiedere il trasporto, per tutto o parte del percorso, con treni viaggiatori o con treni merci celeri.

La soprattassa è ridotta al 40% in caso di inoltro con treni viaggiatori diretti e al 20% in casi di inoltro con treni viaggiatori locali o con treni merci celeri. Per il trasporto da effettuarsi con treni viaggiatori o con treni merci celeri per l'allacciamento con il treno derrate, la soprattassa anzidetta si applica soltanto a tale percorso di congiunzione considerato isolatamente».

Titolo III - Prezzi:

a) il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 14 al presente decreto;

b) il punto 2 è soppresso.

2) Tariffa Speciale n. 104:

Titolo III - Prezzi:

a) le tabelle della serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 15 al presente decreto;

b) al testo dell'ultimo alinea è aggiunto il seguente periodo:

«Nei casi di trasporti di ovini, per i quali vengano richiesti ed impiegati due o più carri, è consentito che il bestiame di accompagnamento venga caricato tutto in uno stesso carro, ferma restando la tassazione in base al minimo di 70 capi previsto dalla serie *C* (ovini)».

Titolo IV - il testo del primo alinea della condizione particolare 4ª è sostituito dal seguente:

«Nel caso di spedizioni miste costituite da bestiame di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate (escluse quelle trasportate gratuitamente, di cui alla precedente condizione particolare 3ª) la tassazione si effettua separatamente, per il bestiame e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe *A* - Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreché si tratti di merci tassabili, con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo *B*. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'elenco figurante al punto *B*) del § 3 dell'articolo 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.

3) Tariffa speciale n. 105: il titolo e il testo della tariffa vengono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 16 al presente decreto.

4) Tariffa speciale n. 106: il testo del titolo III - Prezzi è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di trasporto si calcola in base al peso delle cose spedite e in base al valore dichiarato dallo speditore.

La tassazione sul peso ha luogo, secondo i casi, in base ai prezzi:

della tariffa ordinaria n. 1 — Serie *A* (colli espressi);

della tariffa ordinaria n. 2 — Classe *A*, limitatamente alle serie 1 e 2.

La tassazione sul valore si effettua per ogni 100 km indivisibili e per ogni 1.000 lire indivisibili in base al prezzo di:

L. 11,50, per le spedizioni a collo espresso;

L. 3,00, per le spedizioni a carro,

col minimo di L. 1.500 per spedizione».

5) Tariffa speciale n. 107:

Titolo I - Limiti di applicazione: l'indicazione di «L. 1.000» risultante alla fine del testo dei punti *b*), *c*), *d*) ed *e*) è modificata in L. 2.000»;

Titolo III - Prezzi e modalità di pagamento: il testo del punto 1 è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 17 al presente decreto.

6) Tariffa speciale n. 108 - Serie *B*:

Titolo III - Prezzi: il testo del titolo è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 18 al presente decreto;

Titolo IV - Condizioni particolari:

a) Condizione particolare 2ª: la tassa di sorveglianza indicata in L. 1.440 è elevata a L. 1.750;

b) Condizione particolare 3ª: il testo del primo e del secondo alinea è sostituito dal seguente:

«Nel caso di spedizioni miste costituite da esplosivi o materie radioattive di cui alla presente Serie e da altre merci concaricate, fatti salvi i divieti di carico espressamente previsti dalle «Condizioni di trasporto» delle singole categorie delle predette merci riportate nell'allegato n. 7, la tassazione si effettua separatamente per gli esplosivi o le materie radioattive e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe *A* - Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreché si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo *B*. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla *b*) alla *e*) dell'elenco figurante al punto *B*) del § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati».

c) Condizione particolare 4ª: la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250.

7) Tariffa speciale n. 109:

Titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto.

Titolo IV, condizione particolare 2ª: la tassa di L. 5.200 per il nolo di addobbi funebri è elevata a L. 6.300.

8) Tariffa speciale n. 110:

Titolo III - Prezzi:

a) la tabella di cui al punto 4 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto.

b) il testo del punto 7 è sostituito dal seguente:

«In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, § 1, per le spedizioni di grandi containers la distanza minima tassabile è di km 200.

Le spedizioni di grandi containers, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.

Le spedizioni di grandi containers nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all art. 61, § 2 ».

c) il testo del comma *b*) del punto 12 è sostituito dal seguente:

« i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% se la somma delle categorie dei « grandi containers » concaricati è superiore a 40 ma non eccede 60 e se, per i carichi, il loro peso lordo complessivo non supera 54 tonn, oppure se trattasi di 2 « grandi containers » carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo superi 36 tonn ».

Titolo IV – Condizioni particolari. — Il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª è sostituito dal seguente:

« Nel caso di spedizioni miste costituite da « grandi containers » di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i «grandi containers» e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe *A* – Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreché si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo *B*. Nel caso siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla *c*) alla *e*) dell'elenco figurante al punto *B*) del § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati ».

9) Tariffa speciale n. 111:

il titolo della tariffa è modificato come segue:

« Spedizioni di « Rimorchi e semirimorchi stradali » carichi o vuoti fra determinati centri attrezzati ».

Titolo III – Prezzi:

a) la tabella di cui al punto 3 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto;

b) il testo del punto 6 è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dall'art. 61, § 1, per le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali la distanza minima tassabile è di km 200.

Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali, nel trasporto sia a carico che a vuoto, sono esenti dall'applicazione della soprattassa di cui all'art. 65, § 1.

Le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali nel trasporto a vuoto sono esenti dalla tassa minima di cui all'art. 61, § 2 ».

Titolo IV – Condizioni particolari: il testo del primo e del secondo alinea della condizione particolare 5ª è sostituito dal seguente:

« Nel caso di spedizioni miste costituite da rimorchi e semirimorchi stradali carichi o vuoti di cui alla presente tariffa e da altre merci concaricate, la tassazione si effettua separatamente, per i rimorchi e semirimorchi stradali e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe *A* – Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreché si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, titolo *B*. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla *c*) alla *e*) dell'elenco figurante al punto *B*) del § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati ».

F) Capo VI:

1) Tariffa eccezionale n. 201:

il testo del titolo I – Limiti di applicazione e prezzi, è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 22 al presente decreto;

l'attuale numerazione del titolo II – Condizioni particolari, è modificata in III;

Titolo III – Condizioni particolari – Condizione particolare 1ª:

a) l'indicazione « Serie *A*, *B*, *C* e *D* » è sostituita dalla seguente: « Categorie a, (eccettuati gli estratti, i preparati e le conserve, di carni), *b* e *c*;

b) l'indicazione « Serie *E* » è sostituita dalla seguente: « Categoria *d* ».

2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 23 al presente decreto.

3) Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al titolo II – Prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.

4) Tariffa eccezionale n. 209: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.

5) Tariffa eccezionale n. 216: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.

6) Tariffa eccezionale n. 221:

a) le tabelle di cui alle serie *A*, *B* e *C* sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;

b) Condizione particolare 2ª: la tassa di prenotazione di L. 2.100 dovuta per il traghettamento delle autovetture è elevata a L. 2.600;

c) Condizione particolare 6ª:

il prezzo di L. 4 600 per gli adulti e di L. 2.300 per i ragazzi, è elevato, rispettivamente a L. 5.100 e a L. 2.600;

la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 28 del presente decreto;

d) Condizione particolare 7ª:

la tassa di L. 3.400 per ogni 25 kg indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di kg 50, è levata a L. 4.100;

la tassa di L. 1.700 per capo o di L. 1.300 per ogni 10 kg indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata a L. 2.100 per capo o a L. 1.600 per ogni 10 kg indivisibili;

e) Condizione particolare 10ª: il prezzo fisso di L. 14.400 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L. 17.300.

7) Tariffa eccezionale n. 251:

a) il titolo della tariffa è modificato come segue:

« Merci destinate, via terra, a Paesi non membri delle Comunità europee »;

b) il testo del titolo II - Prezzi, è sostituito dal seguente:

« I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15% ».

c) nel titolo III, alla condizione particolare, 3ª:

il testo del sub *b*) è sostituito dal seguente:

« agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro », sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonchè alle merci comprese nell'allegato 1 al Trattato che istituisce la Comunità europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766 »;

è istituito il sub *c*) avente il seguente testo:

« alle spedizioni miste, costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ad altre tariffe speciali o a quelle eccezionali ».

8) Tariffa eccezionale n. 252:

a) il testo del titolo II - Prezzi - è sostituito dal seguente:

« I prezzi applicabili sono quelli della tariffa ordinaria n. 2 o della tariffa speciale n. 105, ridotti del 15% ».

b) nel titolo III, alla condizione particolare 2ª:

il testo del sub *b*) è sostituito dal seguente:

« agli effetti usati, alle masserizie ed alle merci che, in base alla « Nomenclatura e calssificazione delle cose spedite a carro », sono tassate con le tariffe speciali (fatta eccezione per quelle ascritte alla tariffa speciale n. 105) o con le tariffe eccezionali, nonchè alle merci comprese nell'allegato 1 al trattato che istituisce la Comunità europea per il carbone e per l'acciaio, di cui alla legge 25 giugno 1952, n. 766 »;

è istituito il sub *c*) avente il seguente testo:

« alle spedizioni miste costituite in parte da merci soggette alla tariffa ordinaria n. 2 o alla tariffa speciale n. 105 e in parte da merci soggette ed altre tariffe speciali o a quelle eccezionali ».

9) Tariffa eccezionale n. 253: il testo del titolo II - Prezzi - è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 29 al presente decreto.

G) Capo VII:

1) Titolo *A*) Spedizioni a bagaglio: la tabella di cui alla serie 1ª è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 30 al presente decreto.

2) Titolo *B*) Spedizioni a carro:

a) punto 1: la tabella dei prezzi relativi alle classi dalla n. 41 alla n. 87 è sostituita da quella dei prezzi delle classi dalla *A* alla *M* risultante nell'allegato n. 31 al presente decreto.

b) punto 2: le tabelle dei prezzi relativi alle classi dalla 601 alla 820 sono sostituite da quelle risultanti nell'allegato n. 32 al presente decreto.

III — *Parte III*: la « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 33.

IV. — *Allegati:*

A) Allegato n. 1:

il testo delle tabelle delle tasse accessorie è sostituito da quello risultante nell'allegato n. 34 al presente decreto.

nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili, sono elevate, rispettivamente, da L. 4.000 a L. 4.800 e da L. 8.000 a L. 9.600.

B) Allegato n. 2:

1) Il testo del punto 3.3.1 è modificato come segue:

« Le spedizioni di merci in contenitori piccoli possono essere effettuate a carro o a messaggerie ».

2) Il testo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

« Le spedizioni in piccole partite si tassano con i prezzi della T.O. n. 1 - Serie *B*, senza tener conto - ove ricorrano - delle maggiorazioni di peso previste per le merci ingombranti ».

3) Dopo il punto 4.2.1 è inserito il seguente punto:

« 4.2.2 il peso minimo tassabile per ciascun contenitore è fissato nelle seguenti misure:

categoria A: kg 200
categoria B: kg 350
categoria C: kg 500 ».

4) Il testo del punto 4.3.1 è sostituito dal seguente:

« Le spedizioni a carro si tassano con i prezzi previsti dal capo VII, titolo *B*, delle presenti condizioni e tariffe o dalle altre tariffe competenti ».

5) La tabella delle tasse di utilizzazione per i trasporti in servizi interno, di cui al punto 4.4, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 35 al presente decreto.

6) Le tasse per la tardata restituzione dei contenitori indicate in L. 1.500 e in L. 3.000, di cui al punto 5.1.4, sono elevate, rispettivamente, a L. 1.800 ed a L. 3.600.

7) Le tasse per l'indennizzo dei contenitori, indicate in L. 15.000 e L. 30.000, di cui al punto 5.1.5, sono elevate, rispettivamente, a L. 18.000 ed a lire 36.000.

8) Le tasse per la pulizia dei contenitori indicate in L. 400 e L. 800, di cui al punto 5.1.7., sono elevate, rispettivamente, a L. 500 e a L. 1.000.

C) Allegato n. 2-*ter:*

1) Punto 3.7.3: il testo del punto è sostituito dal seguente:

« il termine per la restituzione degli attrezzi alla ferrovia è fissato in 24 ore decorrenti dallo spirare dei termini previsti per l'asportazione delle cose oggetto del trasporto ».

2) Punto 3.7.5: gli importi di L. 100 e L. 160 sono elevati, rispettivamente, a L. 120 e L. 200.

3) Punto 4.6.2: gli importi di L. 100, L. 160 e L. 220 sono elevati, rispettivamente, a L. 120, L. 200 e L. 280.

4) Punto 5.1.3: gli importi di L. 700 e L. 1.300 sono elevati, rispettivamente, a L. 850 e L. 1.700.

D) Allegato n. 2-*quater*: il testo dell'allegato è sostituito da quello riportato nell'allegato n. 36 al presente decreto.

E) Allegato n. 3:

il testo dell'art. 1, primo alinea, è sostituito dal seguente:

« Le spedizioni di liquidi in genere, nonchè quelle di gas compressi o liquefatti, in carri serbatoio, si tassano in base alle classi di tariffa risultanti dalla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » o dalle singole tariffe, col minimo di 10 tonnellate, per i trasporti effettuati con carri serbatoio a 2 assi, di 15 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a 3 o 4 assi anche a carrelli e di 30 tonnellate, per quelli effettuati con carri serbatoio a più di 4 assi ».

la tassa di lavatura prevista dagli artt. 2 e 7 nella misura di L. 24.000 è elevata a L. 30.000.

F) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 37 al presente decreto.

G) Allegato n. 7:

1) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura dei carri prevista in L. 24.000 è elevata a L. 30.000.

2) Art. 135:

1. Punto (2): la tassa di L. 205 per carro e per chilometro è elevata a L. 250.

2. Punto (3):

a) comma *a*):

la tassa di sosta per le merci non sostanti sui carri prevista in L. 180 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 360 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 220 e a L. 440;

la tassa di sosta per le merci sostanti sui carri previsti in L. 180 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 13.200 per carro per le prime 24 ore e di L. 19.200 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 220, a L. 16.000 e a L. 23.500;

b) comma *c*): la tassa di L. 800 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 1.000.

H) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 38 al presente decreto.

V. — *Appendice:*

A) Punto 2°:

1) Art. 4: la tabella dei corrispettivi per il trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 39 al presente decreto.

2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 3.750 per ogni ora di ritardo e il corrispettivo forfettario di L. 7.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.500 e a L. 9.000.

B) Punto 3°: le misure minime di L. 60 per quintale/chilometro e di L. 600 per spedizione e massime di L. 150 per quintale/km e di L. 1.500 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 70, a L. 700, a L. 180 e a L. 1.800.

C) Punto 4°: il compenso di L. 200 per collo previsto nel testo della nota (6) per i trasporti interessanti la linea Tirano-Confine Svizzero è elevato a L. 240.

D) Punto 5°: il testo dell'ultimo alinea del punto 1, sub *B*) è sostituito dal seguente:

« La riduzione del 25% prevista nei casi suddetti non è estensibile ai trasporti di cui ai successivi punti 2 e 7 e alle tasse accessorie ».

E) Punto 8°: la tassa di L. 15.000, prevista al comma quarto del titolo I e al comma terzo del titolo II, è elevata a L. 18.000.

F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati da contabilizzare sui documenti di trasporto è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 40 al presente decreto.

G) Punto 12°:

1) Art. 1: il testo del sub *a*) è sostituito dal seguente:

« *a*) per le spedizioni a piccola velocità (o a velocità ordinaria) i prezzi per carro delle seguenti classi contenute nell'allegato alla presente tariffa:

classe 1-*a* per i carri a 2 assi;

classe 1-*b* per i carri a più di 2 assi od a carrelli »;

2) Art. 4: il riferimento alla tassa fissa (art. 63, § 2, CT) è soppresso;

3) Art. 5: nel testo del sub *b*) il riferimento alle classi è modificato come segue:

classe 2-*a* per i carri a 2 assi;

classe 2-*b* per i carri a più di 2 assi od a carrelli.

4) Art. 9 — Rispedizioni d'ufficio: il titolo ed il relativo testo sono soppressi; conseguentemente l'attuale numerazione dell'art. 10 è modificata in 9.

5) Allegato: la tabella dei prezzi è sostituita con quella riportata nell'allegato n. 41 al presente decreto.

H) Punto 14°, art. 12:

1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 7.800 e 3.900 è elevato, rispettivamente, a L. 9.400 e a L. 4.700.

2) Le tasse di sosta, previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 2.000, L. 2.600, L. 3.300 e L. 3.900 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.400 a L. 3.200, a L. 4.000 e a L. 4.800.

I) Punto 15°: il diritto fisso di L. 1.000 e la tassa di L. 5.000, previsti al comma 4°, sono elevati, rispettivamente, a L. 1.200 e L. 6.000.

Art. 3.

Per il traffico svolto in base a tariffe o ad accordi internazionali, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle scadenze rispettivamente previste.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — PRETI — ANDREATTA — PANDOLFI — MARCORA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1979
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 87

ALLEGATO 1

TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6
PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE
(CAPO V)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

TARIFFE	Classe	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 ed oltre
Tariffa ordinaria n. 1	1ª	41,91	27,92	7,26
	2ª	23,29	14,35	3,11
Tariffa ridotta n. 2	1ª	35,67	23,74	7,26
	2ª	19.82	12,18	3,11
Tariffa ridotta n. 3	1ª	33,58	22,35	7,26
	2ª	18,64	11,47	3,11
Tariffa ridotta n. 4	1ª	29,36	19,56	7,26
	2ª	16,32	10,06	3,11
Tariffa ridotta n. 5	1ª	25,17	16,76	7,26
	2ª	13,97	8,61	3,11
Tariffa ridotta n. 6	1ª	20,97	13,97	7,26
	2ª	11,65	7,19	3,11

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 2

TARIFFA N. 1 - *Bis*
PER BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO RAPIDO

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei supplementi per l'utilizzazione dei treni rapidi:

Serie A — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI SPECIALI

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	1.300	14,84	9,89	2,59

Serie B — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

CLASSE	Diritto fisso per ogni supplemento	ZONE DI PERCORRENZA		
		Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	1.300	12,73	8,47	2,22

Serie C — SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI ORDINARI

CLASSE	ZONE DI PERCORRENZA		
	Da km 1 a 700	Da km 701 a 1000	Km 1001 e oltre
1ª	11,76	7,87	2,06
2ª	6,54	4,04	0,90

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 3

TARIFFA N. 15

PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE

(Per viaggiatori stranieri ed italiani residenti all'estero)

(CAPO XIV)

Prezzi in lire per viaggia ore

VALIDITA'	PREZZI	
	1ª classe	2ª classe
8 giorni	86.800	54.800
15 iorni	105.100	66.300
21 giorni	125.900	77.700
30 giorni	153.100	96.100

Dir'tto di proroga per ciascun g'orno:

per biglietti validi 15 giorni: L. 7.500 per la prima classe e L. 5.300 per la seconda;

per biglietti validi 21 giorni: L. 6.900 per la prima classe e L. 4.700 per la seconda;

per biglietti validi 30 giorni: L. 6.100 per la prima classe e L. 3.900 per la seconda.

Per i ragazzi gli importi suddetti (prezzi e diritto di proroga) sono ridotti della metà.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 4

TARIFFA N. 21

PER I BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO

(CAPO X)

Serie A — ABBONAMENTI MENSILI

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	4.800	480,70	364,74	307,83	185,54	134,94	61,15	40,07	14,78	8,44
2ª	3.000	290,95	219,28	185,54	113,87	75,92	40,07	25,32	12,67	6,34

Serie B — ABBONAMENTI INTERA RETE

Prezzi in lire per viaggiatore e per mese

CLASSE	Categoria S	Categoria O
1ª	291.000	185.600
2ª	185.600	109.600

Serie C — Abbonamenti per sei giorni

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	1.900	200,29	185,54	168,68	145,48	134,94
2ª	1.200	118,08	113,87	105,42	90,67	75,92

Il Ministo dei trasporti
Preti

Allegato 5

TARIFFA N. 21-*Bis*

Per biglietti di abbonamento ai supplementi per treni rapidi

Basi chilometriche in lire per viaggiatore valevoli per la formazione dei prezzi per gli abbonamenti ai supplementi per treni rapidi

Serie A – Abbonamenti mensili

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza								
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 300 km	da 301 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 1000 km	da 1001 a 2000 km	oltre 2000 km
1ª	1.600	160,25	121,59	102,62	61,86	44,98	20,39	13,36	4,92	2,82
2ª	1.000	96,99	73,10	61,86	37,95	25,32	13,36	8,44	4,24	2,13

Serie B – Abbonamenti per sei giorni

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza				
		da 1 a 30 km	da 31 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 120 km	da 121 a 150 km
1ª	700	66,76	61,86	56,23	48,49	44,98
2ª	400	39,37	37,95	35,14	30,23	25,32

Il Ministro dei trasporti
Preti

Allegato 6

TARIFFA N. 22

Per biglietti di abbonamento ridotto

(Capo XI)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Diritto fisso per ogni abbonamento	Zone di percorrenza			
		da 1 a 24 km	da 25 a 60 km	da 61 a 90 km	da 91 a 350 km
1ª	2.500	220,85	171,77	122,70	79,28
2ª	1.500	134,02	103,82	75,51	49,08

TARIFFA N. 23

PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALE O FESTIVO PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI

(CAPO XIII)

Basi chilometriche in lire per viaggiatore

CLASSE	Abbonamenti settimanali			Abbonamenti festivi	
	Diritto fisso	Base chilometrica		Diritto fisso	Base chilometrica
		Validità 6 giorni	Validità 5 giorni		
1ª	800	50,10	41,67	600	75,15
2ª	400	25,78	21,48	300	38,66

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 7

DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE - DEPOSITI CAUZIONALI PREVISTI DALL'ALLEGATO 1 ALLE C.T. PERSONE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo delle C.T.	Importo
	Diritti speciali		
1	Biglietto di entrata nelle stazioni	Art. 4	L. 300
2	Prenotazione di posti nelle carrozze: . . . . *a*) per viaggi individuali, per ciascun posto e per ciascun treno; *b*) per viaggi di comitive, per ciascun posto e per ciascun treno	Art. 4	 L. 1.200 L. 600
3	Per l'uso di ciascuna carrozza riservata	Art. 30	L. 36.000
4	Per l'uso di ciascun compartimento riservato . . .	Art. 31	L. 6.500
5	Per impiego di saloncini dell'Amministrazione . . .	Art. 32	L. 36.000 per le prime 72 ore d'impiego del saloncino L. 8.400 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
6	Per impiego di saloni dell'Amministrazione	Art. 32	L. 57.600 per le prime 72 ore d'impiego del salone L. 16.800 per ogni successivo periodo di 24 ore d'impiego
7	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso dei biglietti di abbonamento ordinari e ridotti e delle tessere di autorizzazione	Articoli 43 e 45	L. 1.000 per tessera
8	Per il rilascio di tessere di identificazione per l'uso di biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti	Art. 43	L. 600 per tessera
	Tasse accessorie		
9	Per percorso a vuoto di automotrici e loro rimorchi .	Art. 35	La metà del prodotto minimo stabilito per il trasporto a carico
10	Per percorso a vuoto di carrozze	Art. 35	L. 400 per carrozza/Km
11	Per sosta nelle stazioni di automotrici che effettuano un treno speciale	Art. 35	L. 8.700 per ogni sosta, per ogni automotrice, e per ogni periodo indivisibile di 12 ore
12	Per sosta nelle stazioni di carrozze, rimorchi delle automotrici e bagagliai, utilizzati per trasporti speciali	Art. 35	L. 5.600 per ogni sosta, per ogni veicolo e per ogni periodo indivisibile di 24 ore

Numero d'ordine	MOTIVI DELLA RISCOSSIONE	Riferimento all'articolo delle C.T.	Importo
13	Per sosta nelle stazioni di carrozze speciali dei privati	Art. 35	L. 4.400 al giorno per i primi 10 giorni L. 2.200 al giorno per i giorni successivi, col massimo di L. 172.800 all'anno
14	Per proseguimento senza trasbordo di carrozze, rimorchi di automotrici o bagagliai	Art. 30	L. 8.700 per ogni veicolo e per ogni evitato trasbordo
15	Per disinfezione di carrozze con compartimento per ammalati	Art. 34	L. 13.200 per ogni carrozza
	Depositi cauzionali		
16	Per ciascun treno speciale a richiesta	Art. 29	L. 172.800 per i treni a carrozze L. 69.600 per le automotrici
17	Per ciascun carro per trasporto di ammalati	Art. 34	L. 10.800
18	Per l'effettuazione di treni straordinari e l'aggiunta di carrozze ai treni ordinari rese necessarie per i viaggi delle comitive	Art. 38	L. 21.600 a carrozza con un massimo di lire 172.800 per ciascun treno

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 8

SERVIZIO CARROZZE LETTI
(Allegato n. 11 alle C.T. persone)

§ 3 — *Supplementi - letto.*

1. I supplementi di prezzo per l'utilizzazione di posti nelle carrozze letti, circolanti in servizio interno, sono stabiliti per categoria di posto e secondo la lunghezza della prefissata relazione di viaggio, nelle seguenti misure:

SCAGLIONE TARIFFARIO	Zone chilometriche	CATEGORIE DI POSTO			
		Turistico	Doppio	Singolo spec.	Singolo
		L.	L.	L.	L.
1	0-750	17.200	18.400	27.300	41.800
2	751-1000	20.300	22.200	32.900	50.600
3	1001-oltre	22.800	25.300	37.400	57.000

§ 7 — *Diritti d'ammissione.*

I « diritti d'ammissione » dovuti dai portatori di carte o biglietti che legittimano l'esenzione dal pagamento del supplemento letto, sono stabiliti nelle seguenti misure:

posto letto turistico . . . . L. 1.700
posto letto doppio . . . . » 2.300
posto letto singolo speciale . . . . » 2.800
posto letto singolo . . . . » 3.200

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 9

DIRITTI, TASSE, SOPRATTASSE E PENALITA' PREVISTI DALLE « CONDIZIONI E TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO »

Art. 1 — § 3

Secondo capoverso — Il minimo di eccedenza di tassa di L. 600 è elevato a . . . . L. 1.000

Art. 6 — La sanzione pecuniaria di L. 38.000 è elevata a . . . . » 45.600

Art. 9 — § 1

Primo capoverso — La sanzione pecuniaria di L. 4.700 è elevata a . . . . L. 5.700
Secondo capoverso — La sanzione pecuniaria di L. 38.000 è elevata a . . . . » 45.600

§ 2 — La penalità di L. 4.700 è elevata a . . . . » 5.700

§ 3
Primo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000
Secondo capoverso — Il massimo della soprattassa di L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

§ 4
Primo capoverso — La soprattassa di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000
Secondo capoverso — La soprattassa di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000
Terzo capoverso — La penalità di L. 1.100 è elevata a . . . . » 1.400

§ 5
Primo capoverso — Il massimo della soprattassa di L. 800 è elevato a . . . . » 1.000
Secondo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000
Terzo capoverso — La soprattassa di L. 400 è elevata a . . . . » 500

§ 6
Primo capoverso — Il minimo della soprattassa fissato in L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

§ 7
Primo capoverso — Il minimo della soprattassa fissato in L. 800 è elevato a . . . . » 1.000
Terzo capoverso — Il minimo della soprattassa fissato in L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

§ 8
Primo capoverso — Il minimo della soprattassa fissato in L. 2.400 è elevato a . . . . » 2.900
Secondo capoverso — Il minimo della soprattassa fissato in L. 2.400 è elevato a . . . . » 2.900

§ 9
Primo capoverso — Il minimo di L. 400 ed il massimo di L. 900 per esazioni differite sono elevati, rispettivamente a . » 1.000
e a . . . . » 2.000

Art. 10 — Primo capoverso — Il minimo di L. 400 ed il massimo di L. 2.400 per esazioni in treno sono elevati, rispettivamente a . . . . L. 500
e a . . . . » 2.900
Secondo capoverso — Il minimo di L. 1.300 ed il massimo di L. 4.700 per esazioni in treno a carico dei viaggiatori sprovvisti di biglietto sono elevati, rispettivamente a . . . . » 1.600
e a . . . . » 5.700

Art. 12 — § 3
Secondo capoverso — Il massimo di L. 1.300 è elevato a . . . . L. 1.600

Art. 28 — § 6
Primo capoverso — La penalità di L. 400 per mancata vidimazione è elevata a . . . . L. 500
Quarto capoverso — La soprattassa di L. 400 è elevata a . . . . » 500
Sesto capoverso — Il massimo della soprattassa di L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

Art. 41 — § 3 — La penalità di L. 400 è elevata a . . . . L. 500

Art. 43 — § 10
Primo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . L. 1.000

Art. 45 — § 6
Primo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . L. 1.000
Terzo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000
Sesto capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . » 1.000

Art. 48 — § 4
Terzo capoverso — La penalità di L. 800 è elevata a . . . . L. 1.000
Quarto capoverso — La penalità di L. 400 è elevata a . . . . » 500
Quinto capoverso — Il minimo della soprattassa di L. 800 è elevato a . . . . » 1.000

Art. 58 — La soprattassa di L. 800 è elevata a . . . . L. 1.000

Allegato n. 10 — Punto 6 — Il diritto fisso di L. 900 è elevato a . . . . L. 1.100
Punto 10, lettera *b*) — Il diritto fisso di L. 900 è elevato a . . . . » 1.100

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 10

SUPERFICIE UTILE DI CARICO (*)	Soprattassa	Soprattassa minima
1. — Inferiore a 19 mq.	10%	L. 17.000
2. — Pari o superiore a 19 mq e inferiore a 22 mq	12%	» 34.000
3. — Pari o superiore a 22 mq e fino a 27 mq	24%	» 53.000
4. — Superiore a 27 mq:		
a) a 2 assi	30%	» 74.000
b) a carrelli	45%	» 106.000

(*) Per i carri muniti di piano intermedio di carico, la superficie da considerare, agli effetti delle presenti disposizioni è quella del pavimento del carro. Nel caso di utilizzazione del detto piano intermedio, si applica la maggiorazione del 30% sulla soprattassa competente e sul relativo minimo.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 11

PERCORRENZE km	TIPO DI CARRO				
	a 2 assi	a 4 assi	a 6 assi	a 8 assi	a più di 8 assi
	Soprattassa in lire				
1 — 100	22.000	44.000	66.000	88.000	La misura della soprattassa è stabilita di volta in volta dall'Amministrazione.
101 — 200	27.500	55.000	82.500	110.000	
201 — 300	33.000	66.000	99.000	132.000	
301 — 400	38.500	77.000	115.500	154.000	
401 — 500	44.000	88.000	132.000	176.000	
501 — 600	49.500	99.000	148.500	198.000	
601 — 700	55.000	110.000	165.000	220.000	
701 — 800	60.500	121.000	181.500	242.000	
801 — 900	66.000	132.000	198.000	264.000	
901 — 1000	71.500	143.000	214.500	286.000	
Per ogni 100 km indivisibili in più oltre i primi 1000 km	5.500	11.000	16.500	22.000	

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 12

§ 4. — *Autovetture accompagnate.*

Qualora l'Amministrazione, in base all'art. 16 bis e alle condizioni da essa stabilite, accetti al trasporto, per determinate relazioni, per determinati treni e in determinati giorni, autovetture accompagnate, in luogo dei prezzi di cui al precedente § 1, si applicano i prezzi seguenti:

AUTOVETTURA	BASI CHILOMETRICHE			
	Per un solo percorso		Per più percorsi	
	Zone di percorrenza			
	da 1 a 700 km	oltre 700 km	da 1 a 700 km	oltre 700 km
1) Di lunghezza inferiore a m. 3,81	67,96	50,96	61,16	45,86
2) Di lunghezza da m. 3,81 a m. 4,42	81,55	61,16	73,39	55,04
3) Di lunghezza oltre m. 4,42	122,32	91,73	110,09	82,55

Nel caso di trasporti di autovetture effettuati in appoggio a biglietto di viaggio a pagamento per più persone, i prezzi di cui sopra sono ridotti de.le seguenti misure:

20% se in appoggio a bigliett' per 3 persone;
30% se in appoggio a biglietti per 4 persone;
40% se in appoggio a biglietti per 5 o più persone.

I prezzi per più percorsi sono applicabili a condizione che tutti i percorsi richiesti siano effettuati entro due mesi dalla data di effettuazione del primo percorso e che gli scontrini relativi siano emessi contemporaneamente.

Il prezzo complessivo di trasporto per ogni autovettura non deve essere comunque inferiore a L. 30.000.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 13

Serie A — SPEDIZIONI DI COLLI ESPRESSI

Peso in kg	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 25	6.210	6.910	7.610	8.310	9.010	9.710	10.410	11.110
26 — 50	7.873	8.748	9.623	10.498	11.373	12.248	13.123	13.998
51 — 75	9.536	10.586	11.636	12.686	13.736	14.786	15.836	16.886
76 — 100	11.199	12.424	13.649	14.874	16.099	17.324	18.549	19.774

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

Per ogni 25 kg o frazione . . .	1.663	1.838	2.013	2.188	2.363	2.538	2.713	2.888

Serie B — SPEDIZIONI DI MESSAGGERIE

Peso in kg	Zone di percorrenza							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	Oltre 1400 km
	Prezzi in lire							
1 — 50	5.700	6.325	6.950	7.575	8.200	8.825	9.450	10.075
51 — 100	8.000	8.875	9.750	10.625	11.500	12.375	13.250	14.125
101 — 150	10.300	11.425	12.550	13.675	14.800	15.925	17.050	18.175
151 — 200	12.600	13.975	15.350	16.725	18.100	19.475	20.850	22.225

Per le spedizioni di peso oltre 200 kg e fino a 1.000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 200 kg sopraindicati:

Per ogni 50 kg o frazione . . .	2.300	2.550	2.800	3 050	3.300	3.550	3.800	4.050
951 — 1000	49.400	54.775	60.150	65.525	70.900	76.275	81.650	87.025

Per le spedizioni di peso oltre 1.000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 1.000 kg sopraindicati:

Per ogni 100 kg o frazione . .	4.600	5.100	5.600	6.100	6.600	7.100	7.600	8.100

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 14

III — PREZZI

MERCI	Classi di prezzi	Pesi minimi per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	Pesi minimi per spedizioni con carri: a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « a »	C	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « b »	D	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « c »			
1. Ortaggi e legumi freschi	E (1)	5	15
2. Frutta fresca, compresi gli agrumi anche in acqua di mare, salata o solforata	E (1)	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « d »	H	6	15

(1) E' applicabile la riduzione del:
— 15% sui prezzi delle serie 2 e 3;
— 10% sui prezzi della serie 4.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 15

SPEDIZIONI	Zone di percorrenza: I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione											
	Serie *A*. — *Equini e bovini* (Cavalli, muli, asini, buoi, bufali e tori)											
Fino a 10 capi . . .	— 40.500	180, — 56.700	170,25 73.725	161,25 89.850	152,25 105.075	143,25 119.400	134,25 132.825	125,25 145.350	116,25 156.975	107,25 167.700	98,25 177.525	89,25 —
Per ogni capo in più dei 10 caricato nello stesso carro (fino al 20°)	— 2.430	10,80 3.402	10,22 4.424	9,67 5.391	9,14 6.305	8,60 7.165	8,06 7.971	7,52 8.723	6,98 9.421	6,44 10.065	5,90 10.655	5,36 —
Per ogni capo in più dei 20 caricato nello stesso carro	— 810	3,60 1.134	3,40 1.474	3,22 1.796	3,04 2.100	2,88 2.388	2,68 2.656	2,50 2.906	2,32 3.138	2,16 3.354	1,96 3.550	1,78 —
	Serie *B*. — *Suini* (Porci e lattonzoli)											
Fino a 35 capi . . .	— 40.500	180, — 56.700	170,25 73.725	161,25 89.850	152,25 105.075	143,25 119.400	134,25 132.825	125,25 145.350	116,25 156.975	107,25 167.700	98,25 177.525	89,25 —
Per ogni capo in più dei 35 caricato nello stesso carro	— 702	3, — 972	2,92 1.264	2,76 1.540	2,60 1.800	2,46 2.046	2,32 2.278	2,14 2.492	1,98 2.690	1,84 2.874	1,70 3.044	1,54 —
	Serie *C*. — *Ovini* (montoni, pecore, agnelli, caproni, capre e capretti)											
Fino a 70 capi . . .	— 40.500	180, — 56.700	170,25 73.725	161,25 89.850	152,25 105.075	143,25 119.400	134,25 132.825	125,25 145.350	116,25 156.975	107,25 167.700	98,25 177.525	89,25 —
Per ogni capo in più dei 70 caricato nello stesso carro	— 351	1,50 486	1,46 632	1,38 770	1,30 900	1,23 1.023	1,16 1.139	1,07 1.246	0,99 1.345	0,92 1.437	0,85 1.522	0,77 —

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 16

TARIFFA SPECIALE N. 105

VEICOLI

Seria A. — VEICOLI IN GENERE CARICATI SU CARRI AD UN PIANO

I. — *Limiti di applicazione*

La presente serie si applica alle spedizioni dei veicoli di cui al successivo titolo III, caricati su carri ad un piano. Sono escluse le spedizioni di rimorchi e semirimorchi stradali — carichi o vuoti — effettuate con carri specializzati o a piano di carico ribassato fra determinati centri attrezzati, rientranti tra quelli previsti dalla tariffa speciale n. 111.

II. — *Resa*

I termini di resa sono quelli dell'articolo 40, §§ da 1 a 3.
Alle condizioni di cui agli articoli 40, § 5, e 69, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci celeri.

III. — *Prezzi*

Posizione statist.	NOMENCLATURA	PESO MINIMO TASSABILE TONNELLATE			Prezzi
		per spedizione		per veicolo	
		(*)	(**)		
S	1	2	3	4	5
7201-7	Trattori agricoli e forestali	6	15	1,5 (1)	Quelli della classe *A* - Serie 1 (2).
7202-5	Trattori, n.n				
7211-6	Autovetture, autoambulanze, telai di autovetture o di autoambulanze				
7221-5	Carovane				
7222-3	Veicoli stradali per il trasporto di persone, loro telai, n.n.				
7231-4	Vetture da trasloco			10	Quelli della classe B - Serie 2.
7232-2	Veicoli stradali per il trasporto di merci, loro telai, n.n.				

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.
(1) Il peso tassabile delle spedizioni di veicoli di peso effettivo inferiore a tonn. 1,5, caricati su carri a 2 assi, non deve essere comunque superiore a tonn. 20 per carro.
(2) Su tali prezzi, per le spedizioni aventi un peso tassabile di almeno 10 tonn., si applica la riduzione del 15%.

IV. — *Condizioni particolari*

1. — *Indicazioni sulla lettera di vettura.* - Il mittente ha l'obbligo di indicare separatamente sulla lettera di vettura il peso dei singoli veicoli.

2. — *Norme particolari di tassazione.* - Nel caso di spedizioni miste costituite da veicoli elencati al precedente titolo III (ivi compresi i telai) e da altre merci concaricate o su di essi caricate, la tassazione si effettua separatamente, per i predetti veicoli e per le altre merci, come se si trattasse di due distinte spedizioni a carro. Peraltro, alle altre merci concaricate potranno essere applicati, se più convenienti rispetto alla tassazione competente, i prezzi previsti dalla classe A - Serie 1 sul loro peso effettivo arrotondato con il minimo di 3.000 kg, sempreché si tratti di merci tassabili con le classi di prezzi di cui al capo VII, Titolo B. Nel caso in cui siano utilizzati carri dei tipi indicati alle lettere dalla *b*) alla *e*) dell'elenco figurante al punto *B*) del § 3 dell'art. 64, per la tassazione delle altre merci, non si tiene conto dei pesi minimi tassabili ivi indicati.
Agli effetti dell'applicazione della tassa minima prevista dal § 2 dell'art. 61, si tiene conto dell'importo complessivo delle tasse della spedizione mista.

Serie B. — VEICOLI IN GENERE CARICATI SU CARRI A DUE PIANI

I. — *Limiti di applicazione*

La presente serie si applica alle spedizioni dei veicoli ascritti alle posizioni statistiche 7211-6, 7222-3 e 7232-2 di cui alla « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro », caricati su carri a due piani.

II. — *Resa*

I termini di resa sono quelli dell'articolo 40, §§ da 1 a 3.
Alle condizioni di cui agli articoli 40, § 5, e 69, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci celeri.

III. — *Prezzi*

I prezzi applicabili sono i seguenti:

Spedizioni	ZONE DI PERCORRENZA												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
	Prezzi in lire per l'intera spedizione												
Fino a 10 tonn.	— 105.000	577,50 128.100	545,16 155.358	495,55 204.913	495,55 254.468	495,55 304.023	495,55 353.578	495,55 403.133	495,55 452.688	495,55 502.243	468,75 549.118	375,06 586.624	187,53 —
Per ogni tonnellata in più oltre le prime 10.	— 9.450	52, — 11.530	49,04 13.982	44,60 18.442	44,60 22.902	44,60 27.362	44,60 31.822	44,60 36.282	44,60 40.742	44,60 45.202	42,19 49.421	33,76 52.797	16,88 —

N.B. - I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi chilometriche di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

In caso di utilizzazione di carri a due piani ed a due assi i prezzi suddetti sono ridotti del 15%.

IV. — *Condizioni particolari*

1. — Alle spedizioni di veicoli di questa serie non si applicano i pesi minimi tassabili previsti dall'art. 64, par. 3.
2. — In deroga all'art. 61, par. 3, il peso delle spedizioni si arrotonda portando le frazioni di tonnellata alla tonnellata superiore.

Serie C. — ROTABILI DA FERROVIE E TRANVIE CIRCOLANTI SULLE PROPRIE RUOTE

I. — *Limiti di applicazione*

La presente serie si applica alle spedizioni di rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote di cui al successivo Titolo III.

II. — *Resa*

I termini di resa sono quelli dell'articolo 40, §§ da 1 a 3.
Alle condizioni di cui agli articoli 40, § 5, e 69, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci celeri.

III. — *Prezzi*

Posizione statist.	NOMENCLATURA	Peso minimo tassabile per veicolo tonnellate	Prezzi
S	1	2	3
71 1-9 7111-8 7131-6 71 :2-4 7191-0	Rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote	20 (1)	Quelli della classe I - Serie 4.

(1) Agli effetti della tassazione non si tiene conto del numero degli assi del rotabile.

IV. — *Condizioni particolari*

1. — Norme particolari di tassazione.

a) I rotabili da ferrovie e tranvie, spediti con combustibile, acqua, attrezzi, ecc., di pertinenza degli stessi e su di essi caricati, si tassano sul peso lordo (tara del rotabile maggiorata del peso delle cose su di esso caricate).

b) Nel caso in cui per il trasporto di rotabili da ferrovie e tranvie si renda necessario l'impiego di veicoli vuoti, anche zavorrati, per garantire il distanziamento o la frenatura del treno, è dovuta una tassa di L. 250 per carro e per chilometro.

c) Le spedizioni di rotabili da ferrovie e tranvie sono soggette, quando del caso, alle disposizioni di cui all'art. 65, con esclusione di quelle previste dal § 1 dello stesso articolo.

2. — Norme tecniche. Conduttori. — I rotabili da strade ferrate presentati per la spedizione devono essere visitati da agente tecnico dell'Amministrazione che stabilisce se possono essere accettati. Essi devono essere consegnati sulle rotaie e ritirati immediatamente all'arrivo.

La prima untura delle locomotive, dei tenders, delle carrozze e dei carri deve essere fatta dal mittente a sue spese; può anche essere fatta in partenza dall'Amministrazione con rimborso della relativa spesa.

Le locomotive, i locomotori e le automotrici rimorchiate dai treni debbono essere, a cura dello speditore, scortati da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provvedere all'ingrassamento delle ruote e di verificare anche durante il viaggio lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

Al conduttore è concesso un biglietto nominativo di corsa semplice o di andata-ritorno speciale di seconda classe a tariffa ridotta n. 6 per il viaggio fra la località di partenza e quella di destinazione del veicolo.

La designazione del conduttore deve essere fatta sul duplicato della lettera di vettura relativa alla spedizione del veicolo. Il biglietto si rilascia dietro esibizione del duplicato medesimo. Nessuna agevolazione è accordata per l'eventuale viaggio di ritorno quando fosse stato chiesto il biglietto di corsa semplice.

Per il trasporto delle locomotive, delle locomotive-tenders, delle automotrici e dei locomotori, destinati a circolare isolati coi propri mezzi, occorrono preventivi accordi con l'Amministrazione.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 17

1. — Sono applicabili i seguenti prezzi:

TIPO	PREZZI PER CHILOGRAMMO INDIVISIBILE E PER QUALSIASI DISTANZA		
	A) Spedizioni ordinarie		B) Spedizioni in abbonamento
	Prezzo	Minimo per spedizione	Prezzo
	1	2	3
a) Giornali propriamente detti (titolo I, punto 1 *a*) . . . . L.	19,20	240	7,20
b) Riviste e rassegne informative a periodicità almeno semestrale (titolo I, punto 1 *b*) . . . . »	33,60	360	19,80 (*)
c) Dispense (titolo I, punto 1 *c*) . . . . »	46,80	480	22,20
d) Collane economiche di opere monografiche a periodicità costante ecc. (titolo I, punto 1 *d*) . . . . »	78,—	840	33,60
e) Pubblicazioni con disco, ecc. (titolo I, punto 1 *e*). . . . »	105,60	1.080	52,20

(*) In via provvisoria si applica il prezzo di L. 9,60 alle sole pubblicazioni con periodicità non superiore al mese.

Il Ministro dei trasporti
RETI

ALLEGATO 18

III. — *Prezzi*

I prezzi applicabili sono i seguenti:

PESO MINIMO		Prezzo per tonnellata e per chilometro
Per carri a 2 assi	Per carri a più di 2 assi od a carrelli	
Kg 500	—	L. 415
» 2.500	—	» 220
» 5.000	—	» 160
» 10.000	Kg 15.000	» 122

Il peso minimo tassabile è di kg 500.

Gli esplosivi da mina, le materie radioattive di debole attività specifica e quelle solide di debole attività, si tassano in base ai prezzi suindicati ridotti del 20%.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 19

III. — *Prezzi*

NOMENCLATURA		Prezzo per km Lire
A) — FERETRI		
1. — Feretri (casse mortuarie contenenti cadaveri, anche esumati, od ossa e parti di cadaveri) . . . . *Per il trasporto di più feretri collocati in un sol carro, i prezzi sono computati integralmente per il primo feretro e con la riduzione del 50% per gli altri.*	Per feretro	230
2. — Feretri sopra veicoli mortuari o particolari	Per veicolo	350
B) — RESTI UMANI		
Ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore o urne incassate . . . . *Le ceneri mortuarie, le ossa e parti di cadaveri, racchiuse in anfore od urne incassate, fruiscono del prezzo di L. 45 per ogni anfora o urna quando la cassa non si presenti a forma di feretro e per il trasporto non sia richiesto dal mittente l'uso di un carro. Verificandosi l'una o l'altra di queste condizioni, i trasporti vengono considerati e tassati come feretri.*	Per ogni anfora o urna	45

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 20

G. C. CATEGORIA	Serie	ZONE DI PERCORRENZA					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1 1000 km
		Prezzi in lire					
20	A	—	351,12	341,04	334,32	267,12	122,64
		112.224	287.784	321.888	355.320	382.032	—
	B	—	175,56	170,52	167,16	133,56	61,32
		56.112	143.892	160.944	177.660	191.016	—
30	A	—	426,36	414,12	405,96	324,36	148,92
		136.272	349.452	390.864	431.460	463.896	—
	B	—	213,18	207,06	202,98	162,18	74,46
		68.136	174.726	195.432	215.730	231.948	—
40	A	—	501,60	487,20	477,60	381,60	175,20
		160.320	411.120	459.840	507.600	545.760	—
	B	—	250,80	243,60	238,80	190,80	87,60
		80.160	205.560	229.920	253.800	272.880	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la serie B, rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'articolo 61, § 1.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 21

Lunghezza del rimorchio o semirimorchio	Serie	Zone di percorrenza					
		I	II	III	IV	V	VI
		fino a 200 km	da 201 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
		Prezzi in lire					
Fino a m 9	A	—	426,36	414,12	405,96	324,36	148,92
		136.272	349.452	390.864	431.460	463.896	—
	B	—	213,18	207,06	202,98	162,18	74,46
		68.136	174.726	195.432	215.730	231.948	—
Oltre m 9	A	—	501,60	487,20	477,60	381,60	175,20
		160.320	411.120	459.840	507.600	545.760	—
	B	—	250,80	243,60	238,80	190,80	87,60
		80.160	205.560	229.920	253.800	272.880	—

N.B. — I prezzi indicati superiormente, sia per la serie A che per la serie B, rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente, il prezzo al chilometro terminale di ciascuna zona calcolato senza tener conto della distanza tassabile di cui all'articolo 61, § 1.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGAT 22

TARIFFA ECCEZIONALE N. 201

PRODOTTI ALIMENTARI DAL MEZZOGIORNO E DALLA SARDEGNA

I. — *Limiti di applicazione*

Merci ammesse. — La « Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro » indica quali sono le merci ammesse e, per ciascuna di esse, la categoria di appartenenza.

Stazioni mittenti	*Stazioni destinatarie*
Stazioni situate sulla linea Fiumicino-Roma-Pescara-Grottammare (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano, Giulianova-Teramo e Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno) e quelle a sud di essa.	Stazioni di tutta la rete dello Stato.
tazioni della Sardegna.	

II. — *Prezzi*

MERCI	Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri	
		a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli
		Tonnellate	
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « a »	D	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « b »	E	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « c »:			
1. Ortaggi e legumi freschi	H (1)	5	15
2. Agrumi, anche in acqua di mare, salata o solforata	M (1)	6	15
3. Altra frutta fresca	H (1)	6	15
Quelle ascritte in nomenclatura alla categoria « d »	F	6	15

(1) E' applicabile la riduzione del: 15% sui prezzi delle serie 2ª e 3ª; 10% sui prezzi della serie 4ª.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 23

TARIFFA ECCEZIONALE N. 203

TRASPORTO CON NAVI TRAGHETTO SULLA RELAZIONE MESSINA MARITTIMA - VILLA S. GIOVANNI (O VICEVERSA) E MESSINA MARITTIMA - REGGIO CALABRIA MARITTIMA (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI.

Serie A. — AUTOVETTURE ANCHE CON RIMORCHIETTO PORTABAGAGLI

	Prezzo per autovettura (in lire)				Prezzo supplementare per il rimorchietto
	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50	
1. — Solo andata	5.100	6.500	6.900	1.000	1.500
2. — Andata e ritorno:					
a) validità 30 giorni	8.300	10.400	11.000	1.600	2.400
b) validità 3 giorni	7.100	9.000	9.700	1.400	2.100

Per ogni autovettura è consentito il trasporto gratuito di colli a mano non eccedenti nel complesso il peso di kg 80 (Vedasi la condizione particolare 9ª).

Serie B. — ALTRI AUTOVEICOLI

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)		
	fino a m 3,50	da m 3,51 a m 7,50	oltre m 7,50
1. — Autocarri, anche con rimorchio, motofurgoni, motocarri, rimorchi, adibiti al trasporto delle cose, carichi o vuoti . . . L.	1.450	2.050	2.400

Note:

a) I prezzi suddetti comprendono anche il trasporto gratuito di due autisti.

b) I prezzi suindicati si applicano nella misura ridotta del 20% all'automezzo che abbia effettuato un precedente trasporto a vuoto od a carico, entro il termine massimo di 20 giorni.

La riduzione si applica sul prezzo del viaggio di ritorno previa consegna della ricevuta del Ci 262 speciale relativa al trasporto precedente.

	Prezzi per metro lineare divisibile di dm in dm (1)	
	fino a m 10	oltre m 10
2. — Autopullman, anche con rimorchio . . . L.	2.150	2.400

(1) Ai fini del calcolo del prezzo di trasporto le frazioni di decimetro si portano al decimetro immediatamente superiore.

Serie C. — MOTOCICLI E VELOCIPEDI, NON IMBALLATI

	Prezzo unitario per traversata
Motocicli, motoleggere e motoscooters:	
con carozzino . . . L.	1.600
senza carrozzino . . . »	1.200
Velocipedi . . . »	700

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 24

II. — *Prezzi*

Posizione statistica	MERCE	Peso minimo tonnellate		Classe
S	1	2 (*)	3 (**)	4
	A. — Cereali:			
1001-7 1041-3	grano o frumento granoturco o formentone	15	22,5	I
1051-2	riso, risone e risino	15	22,5	H
1021-5 1011-6 1031-4 1061-1	orzo segala avena altri	15	22,5	F
1101-5 1161-9	B. — Farine alimentari	15	22,5	I
1701-2	C. — Paste da minestra	10	15	H

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 25

Posizione statistica	STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tonnellate		Classe
	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Tutte le stazioni delle linee dello Stato	(*)	(**)	
5001-3 5002-1 5011-2 5031-0 5032-8	*Serie A.* — Legno greggio, anche esotico, semplicemente sgrossato		15	22,5	I
5051-8 5052-6 5061-7 5062-5	*Serie B.* — Legno, anche esotico, squadrato o segato diritto		10	15	H

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 26

STAZIONI MITTENTI	STAZIONI DESTINATARIE	Peso minimo tonnellate		Classe
		(*)	(**)	
Tutte le stazioni delle linee dello Stato	Stazioni situate sulla linea Fiumicino - Roma-Pescara-Grottammare (con le diramazioni Ponte Galeria-Maccarese Fregene, Sulmona-Raiano, Giulianova-Teramo e Porto d'Ascoli-Ascoli-Piceno) e quelle a sud di essa. Stazioni della Sardegna.	15	22,5	H

(*) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a 2 assi.
(**) Valevole per le spedizioni effettuate con carri a più di 2 assi od a carrelli.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 27

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221

TRASPORTO CON NAVI-TRAGHETTO, SULLA RELAZIONE CIVITAVECCHIA-GOLFO ARANCI (O VICEVERSA), DI VEICOLI NON CARICATI SU CARRI FERROVIARI

Serie A. — AUTOVETTURE, ROULOTTES, AUTOROULOTTES, RIMORCHI PORTABAGAGLI E IMBARCAZIONI SU RIMORCHI

	Lunghezza fino a m 3,50	Lunghezza da m 3,51 a m 4,50	Lunghezza da m 4,51 a m 5,50	Supplemento per ogni metro indivisibile oltre i primi metri 5,50
1. — Autovetture:				
a) Solo andata	20.400	26.000	27.800	1.600
b) Andata e ritorno	33.300	41.200	44.200	2.600

Nota: Le autoambulanze tipo autovettura, i piccoli pullman per il trasporto delle persone aventi un numero di posti fino a 9 compreso il conducente e gli autoveicoli mortuari tipo autovettura (con o senza feretro) si considerano come autovetture.

	Prezzo in lire per metro lineare e per traversata (1)
2. — Roulottes, autoroulottes, rimorchi portabagagli e imbarcazioni su rimorchi	*Omissis*

(1) La lunghezza tassabile è quella massima (comprendente cioè ogni sporgenza longitudinale), divisibile di 50 in 50 centimetri, arrotondata:
ai 50 cm inferiori, per le frazioni inferiori o pari a 25 cm;
ai 50 cm superiori, per le frazioni superiori a 25 cm.

Serie B. — AUTOPULLMAN, AUTOCARRI, MOTOFURGONI, MOTOCARRI E RIMORCHI: VUOTI O CARICHI

VEICOLI	Peso minimo tassabile per veicolo tonn.	Prezzo per tonnellata Lire
1. — Autopullman, rimorchi adibiti al trasporto di persone	5	10.000
2. — Autocarri, motofurgoni, motocarri, rimorchi adibiti al trasporto di cose: vuoti o carichi	2,5	13.500

Serie C. — MOTOCICLI

PREZZO UNITARIO PER TRAVERSATA	Lire
Motocicli, motoleggere e motoscooters, non imballati:	
con carrozzino	6.000
senza carrozzino	4.300

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 28

TARIFFA ECCEZIONALE N. 221 — CONDIZIONE PARTICOLARE 6ª

POSTO	Supplementi
In poltrona reclinabile	2.800
In cabina doppia	6.500
In cabina singola	10.900

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 29

II. — *Prezzi*

Quelli delle tariffe:

a) ordinaria n. 2;

b) speciali numeri 103, 104, 105, 106 e 108 - Serie B;

moltiplicati per i coefficienti indicati nelle seguenti serie:

Serie I. — MERCI IN TRANSITO ATTRAVERSO DUE PORTI MARITTIMI ITALIANI.

Coefficiente 1,20

Serie II. — MERCI SBARCATE NEI PORTI MARITTIMI ITALIANI E DESTINATE, VIA TERRA, A PAESI NON MEMBRI DELLA C.E.E.

Coefficiente 1,15

Serie III. — MERCI DIRETTE ALL'IMBARCO NEI PORTI MARITTIMI ITALIANI PROVENIENTI, VIA TERRA, DA PAESI NON MEMBRI DELLA C.E.E.

Coefficiente 1,15

Serie IV. — MERCI IN TRANSITO ATTRAVERSO DUE PUNTI DEL CONFINE TERRESTRE ITALIANO.

Coefficiente . . . . 1 —

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 30

Serie 1ª

Peso in kg	ZONE DI PERCORRENZA							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Da 1 a 200 km	Da 201 a 400 km	Da 401 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	Da 1201 a 1400 km	Oltre a 1400 km
	Prezzi in lire							
1-25	6.210	6.910	7.610	8.310	9.010	9.710	10.410	11.110
26-50	7.873	8.748	9.623	10.498	11.373	12.248	13.123	13.998
51-75	9.536	10.586	11.636	12.686	13.736	14.786	15.836	16.886
76-100	11.199	12.424	13.649	14.874	16.099	17.324	18.549	19.774

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Per ogni 25 kg o frazione	1.663	1.838	2.013	2.188	2.363	2.538	2.713	2.888

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 31

B) SPEDIZIONI A CARRO

1. — *Classi dalla A alla M*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi	con carri a più di 2 assi od a carrelli	ZONE DI PERCORRENZA I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
				Da 1 a 10 km	Da 11 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 700 km	Da 701 a 800 km	Da 801 a 900 km	Da 901 a 1000 km	Oltre 1000 km
		Tonnellate		Prezzi in lire per tonnellata												
A	1	6	—	— 7.600	41,80 9.272	39,44 11.244	35,87 14.831	35,87 18.418	35,87 22.005	35,87 25.592	35,87 29.179	35,87 32.766	35,87 36.353	33,92 39.745	27,15 42.460	13,59 —
	2	10	15	— 5.600	30,80 6.832	29,06 8.285	26,43 10.928	26,43 13.571	26,43 16.214	26,43 18.857	26,43 21.500	26,43 24.143	26,43 26.786	24,99 29.285	20,01 31.286	10,01 —
	3	15	22,5	— 4.480	24,65 5.466	23,26 6.629	21,15 8.744	21,15 10.859	21,15 12.974	21,15 15.089	21,15 17.204	21,15 19.319	21,15 21.434	19,99 23.433	16,00 25.033	8,01 —
	4	20	30	— 4.000	22,00 4.880	20,76 5.918	18,88 7.806	18,88 9.694	18,88 11.582	18,88 13.470	18,88 15.358	18,88 17.246	18,88 19.134	17,85 20.919	14,29 22.348	7,15 —
B	1	6	—	— 7.220	39,70 8.808	37,48 10.682	34,09 14.091	34,09 17.500	34,09 20.909	34,09 24.318	34,09 27.727	34,09 31.136	34,09 34.545	32,22 37.767	25,80 40.347	12,90 —
	2	10	15	— 5.320	29,25 6.490	27,62 7.871	25,12 10.383	25,12 12.895	25,12 15.407	25,12 17.919	25,12 20.431	25,12 22.943	25,12 25.455	23,74 27.829	19,01 29.730	9,51 —
	3	15	22,5	— 4.256	23,40 5.192	22,10 6.297	20,09 8.306	20,09 10.315	20,09 12.324	20,09 14.333	20,09 16.342	20,09 18.351	20,09 20.360	19,00 22.260	15,21 23.781	7,60 —
	4	20	30	— 3.800	20,90 4.636	19,72 5.622	17,94 7. 16	17,94 9.210	17,94 11.004	17,94 12.798	17,94 14.592	17,94 16.386	17,94 18.180	16,96 19.876	13,58 21.234	6,79 —
C	1	6	—	— 6.859	37,75 8.369	35,62 10.150	32,38 13.388	32,38 16.626	32,38 19.864	32,38 23.102	32,38 26.340	32,38 29.578	32,38 32.816	30,61 35.877	24,51 38.328	12,26 —
	2	10	15	— 5.054	27,80 6.166	26,24 7.478	23,86 9.864	23,86 12.250	23,86 14.636	23,86 17.022	23,86 19.408	23,86 21.794	23,86 24.180	22,55 26.435	18,06 28.241	9,03 —
	3	15	22,5	— 4.043	22,25 4.933	21,00 5.963	19,08 7.891	19,08 9.799	19,08 11.707	19,08 13.615	19,08 15.523	19,08 17.431	19,08 19.339	18,04 21.143	14,45 22.588	7,22 —
	4	20	30	— 3.610	19,85 4.404	18,74 5.341	17,04 7.045	17,04 8.749	17,04 10.453	17,04 12.157	17,04 13.861	17,04 15.565	17,04 17.269	16,11 18.880	12,90 20.170	6,45 —
D	1	6	—	— 6.516	35,85 7.950	33,82 9.641	30,76 12.717	30,76 15.793	30,76 18.869	30,76 21.945	30,76 25.021	30,76 28.097	30,76 31.173	29,07 34.080	23,28 36.408	11,65 —
	2	10	15	— 4.801	26,40 5.857	24,92 7.103	22,67 9.370	22,67 11.637	22,67 13.904	22,67 16.171	22,67 18.438	22,67 20.705	22,67 22.972	21,42 25.114	17,15 26.829	8,58 —
	3	15	22,5	— 3.841	21,10 4.685	19,94 5.682	18,13 7.495	18,13 9.308	18,13 11.121	18,13 12.934	18,13 14.747	18,13 16.560	18,13 18.373	17,14 20.087	13,72 21.459	6,87 —
	4	20	30	— 3.430	18,85 4.184	17,80 5.074	16,19 6.693	16,19 8.312	16,19 9.931	16,19 11.550	16,19 13.169	16,19 14.788	16,19 16.407	15,30 17.937	12,25 19.162	6,13 —
E	1	6	—	— 6.190	34,05 7.552	32,14 9.159	29,22 12.081	29,22 15.003	29,22 17.925	29,22 20.847	29,22 23.769	29,22 26.691	29,22 29.613	27,63 32.376	22,12 34.588	11,06 —
	2	10	15	— 4.561	25,10 5.565	23,68 6.749	21,53 8.902	21,53 11.055	21,53 13.208	21,53 15.361	21,53 17.514	21,53 19.667	21,53 21.820	20,36 23.856	16,30 25.486	8,15 —
	3	15	22,5	— 3.649	20,05 4.451	18,94 5.398	17,23 7.121	17,23 8.844	17,23 10.567	17,23 12.290	17,23 14.013	17,23 15.736	17,23 17.459	16,28 19.087	13,04 20.391	6,52 —
	4	20	30	— 3.258	17,90 3.974	16,92 4.820	15,38 6.358	15,38 7.896	15,38 9.434	15,38 10.972	15,38 12.510	15,38 14.048	15,38 15.586	14,54 17.040	11,64 18.204	5,82 —
F	1	6	—	— 5.881	32,35 7.175	30,52 8.701	27,76 11.477	27,76 14.253	27,76 17.029	27,76 19.805	27,76 22.581	27,76 25.357	27,76 28.133	26,24 30.757	21,01 32.858	10,51 —
	2	10	15	— 4.333	23,85 5.287	22,48 6.411	20,45 8.456	20,45 10.501	20,45 12.546	20,45 14.591	20,45 16.636	20,45 18.681	20,45 20.726	19,33 22.659	15,48 24.207	7,74 —
	3	15	22,5	— 3.467	19,05 4.229	18,00 5.129	16,36 6.765	16,36 8.401	16,36 10.037	16,36 11.673	16,36 13.309	16,36 14.945	16,36 16.581	15,47 18.128	12,39 19.367	6,19 —
	4	20	30	— 3.095	17,00 3.775	16,06 4.578	14,61 6.039	14,61 7.500	14,61 8.961	14,61 10.422	14,61 11.883	14,61 13.344	14,61 14.805	13,81 16.186	11,06 17.292	5,53 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano i prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

segue: 1. — *Classi dalla A alla M*

CLASSI	SERIE	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a 2 assi (Tonnellate)	Vincoli di peso per spedizioni: con carri a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	ZONE DI PERCORRENZA I Da 1 a 10 km	II Da 11 a 50 km	III Da 51 a 100 km	IV Da 101 a 200 km	V Da 201 a 300 km	VI Da 301 a 400 km	VII Da 401 a 500 km	VIII Da 501 a 600 km	IX Da 601 a 700 km	X Da 701 a 800 km	XI Da 801 a 900 km	XII Da 901 a 1000 km	XIII Oltre 1000 km
				Prezzi in lire per tonnellata												
G	1	6	—	— 5.587	30,70 6.815	29,00 8.265	26,37 10.902	26,37 13.539	26,37 16.176	26,37 18.813	26,37 21.450	26,37 24.087	26,37 26.724	24,93 29.217	19,95 31.212	9,99 —
	2	10	15	— 4.117	22,65 5.023	21,36 6.091	19,43 8.034	19,43 9.977	19,43 11.920	19,43 13.863	19,43 15.806	19,43 17.749	19,43 19.692	18,37 21.529	14,70 22.999	7,36 —
	3	15	22,5	— 3.293	18,10 4.017	17,10 4.872	15,55 6.427	15,55 7.982	15,55 9.537	15,55 11.092	15,55 12.647	15,55 14.202	15,55 15.757	14,69 17.226	11,76 18.402	5,89 —
	4	20	30	— 2.940	16,15 3.586	15,26 4.349	13,88 5.737	13,88 7.125	13,88 8.513	13,88 9.901	13,88 11.289	13,88 12.677	13,88 14.065	13,12 15.377	10,50 16.427	5,26 —
H	1	6	—	— 5.307	29,10 6.471	27,56 7.849	25,04 10.353	25,04 12.857	25,04 15.361	25,04 17.865	25,04 20.369	25,04 22.873	25,04 25.377	23,69 27.746	18,96 29.642	9,48 —
	2	10	15	— 3.911	21,50 4.771	20,30 5.786	18,45 7.631	18,45 9.476	18,45 11.321	18,45 13.166	18,45 15.011	18,45 16.856	18,45 18.701	17,46 20.447	13,97 21.844	6,99 —
	3	15	22,5	— 3.129	17,20 3.817	16,24 4.629	14,76 6.105	14,76 7.581	14,76 9.057	14,76 10.533	14,76 12.009	14,76 13.485	14,76 14.961	13,97 16.358	11,18 17.476	5,59 —
	4	20	30	— 2.793	15,35 3.407	14,50 4.132	13,18 5.450	13,18 6.768	13,18 8.086	13,18 9.404	13,18 10.722	13,18 12.040	13,18 13.358	12,47 14.605	9,98 15.603	4,99 —
I	1	6	—	— 5.042	27,75 6.152	26,16 7.460	23,81 9.841	23,81 12.222	23,81 14.603	23,81 16.984	23,81 19.365	23,81 21.746	23,81 24.127	22,50 26.377	18,01 28.178	9,01 —
	2	10	15	— 3.715	20,45 4.533	19,28 5.497	17,54 7.251	17,54 9.005	17,54 10.759	17,54 12.513	17,54 14.267	17,54 16.021	17,54 17.775	16,58 19.433	13,27 20.760	6,64 —
	3	15	22,5	— 2.972	16,35 3.626	15,42 4.397	14,03 5.800	14,03 7.203	14,03 8.606	14,03 10.009	14,03 11.412	14,03 12.815	14,03 14.218	13,26 15.544	10,62 16.606	5,31 —
	4	20	30	— 2.654	14,60 3.238	13,78 3.927	12,53 5.180	12,53 6.433	12,53 7.686	12,53 8.939	12,53 10.192	12,53 11.445	12,53 12.698	11,84 13.882	9,48 14.830	4,74 —
L	1	6	—	— 4.790	26,35 5.844	24,86 7.087	22,61 9.348	22,61 11.609	22,61 13.870	22,61 16.131	22,61 18.392	22,61 20.653	22,61 22.914	21,38 25.052	17,12 26.764	8,57 —
	2	10	15	— 3.529	19,40 4.305	18,32 5.221	16,66 6.887	16,66 8.553	16,66 10.219	16,66 11.885	16,66 13.551	16,66 15.217	16,66 16.883	15,75 18.458	12,61 19.719	6,31 —
	3	15	22,5	— 2.824	15,55 3.446	14,66 4.179	13,33 5.512	13,33 6.845	13,33 8.178	13,33 9.511	13,33 10.844	13,33 12.177	13,33 13.510	12,60 14.770	10,09 15.779	5,05 —
	4	20	30	— 2.521	13,85 3.075	13,08 3.729	11,90 4.919	11,90 6.109	11,90 7.299	11,90 8.489	11,90 9.679	11,90 10.869	11,90 12.059	11,25 13.184	9,01 14.085	4,51 —
M	1	6	—	— 4.550	25,00 5.550	23,62 6.731	21,47 8.878	21,47 11.025	21,47 13.172	21,47 15.319	21,47 17.466	21,47 19.613	21,47 21.760	20,31 23.791	16,26 25.417	8,13 —
	2	10	15	— 3.353	18,45 4.091	17,40 4.961	15,82 6.543	15,82 8.125	15,82 9.707	15,82 11.289	15,82 12.871	15,82 14.453	15,82 16.035	14,97 17.532	11,98 18.730	5,99 —
	3	15	22,5	— 2.682	14,75 3.272	13,92 3.968	12,66 5.234	12,66 6.500	12,66 7.766	12,66 9.032	12,66 10.298	12,66 11.564	12,66 12.830	11,97 14.027	9,59 14.986	4,79 —
	4	20	30	— 2.395	13,15 2.921	12,44 3.543	11,30 4.673	11,30 5.803	11,30 6.933	11,30 8.063	11,30 9.193	11,30 10.323	11,30 11.453	10,69 12.522	8,56 13.378	4,28 —

I prezzi indicati superiormente rappresentano le basi di tariffa per ciascuna zona di percorrenza; quelli indicati inferiormente rappresentano prezzi al chilometro terminale di ciascuna zona, questi ultimi calcolati senza tener conto della distanza tassabile (art. 61, § 1).

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 32

2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(Classi dalla n. 601 alla n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
601	30,0550									
602	28,6238									
603	27,2608									
604	25,9627									
605	24,7264									
606	23,5489									
607	22,4275									
608	21,3596									
609	20,3424									
610	19,3737	1,0000	0,9996	0,9975	0,9941	0,9896	0,9843	0,9785	0,9722	0,9657
611	18,4512									
612	17,5726									
613	16,7358									
614	15,9388									
615	15,1798									
616	14,4570									
617	13,7686									
618	13,1129									
619	12,4885									
620	11,8938									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
601	30,0550									
602	28,6238									
603	27,2608									
604	25,9627									
605	24,7264									
606	23,5489									
607	22,4275									
608	21,3596									
609	20,3424									
610	19,3737	0,9590	0,9521	0,9451	0,9382	0,9312	0,9243	0,9175	0,9107	0,9040
611	18,4512									
612	17,5726									
613	16,7358									
614	15,9388									
615	15,1798									
616	14,4570									
617	13,7686									
618	13,1129									
619	12,4885									
620	11,8938									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 601 al'a n. 620)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	oltre 250 km
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
601	30,0550									
602	28,6238									
603	27,2608									
604	25,9627									
605	24,7264									
606	23,5489									
607	22,4275									
608	21,3596									
609	20,3424									
610	19,3737	0,8973	0,8908	0,8845	0,8757	0,8635	0,8519	0,8406	0,8298	0,8247
611	18,4512									
612	17,5726									
613	16,7358									
614	15,9388									
615	15,1798									
616	14,4570									
617	13,7686									
618	13,1129									
619	12,4885									
620	11,8938									

(Classi dalla n. 651 lla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km	da 141 a 145 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	30,0550										
652	28,6238										
653	27,2608										
654	25,9627										
655	24,7264										
656	23,5489										
657	22,4275										
658	21,3596										
659	20,3424										
660	19,3737	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754	0,9706
661	18,4512										
662	17,5726										
663	16,7358										
664	15,9388										
665	15,1798										
666	14,4570										
667	13,7686										
668	13,1129										
669	12,4885										
670	11,8938										

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza									
		da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km
		Coefficienti									
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
651	30,0550										
652	28,6238										
653	27,2608										
654	25,9627										
655	24,7264										
656	23,5489										
657	22,4275										
658	21,3596										
659	20,3424										
660	19,3737	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318	0,9272	0,9227
661	18,4512										
662	17,5726										
663	16,7358										
664	15,9388										
665	15,1798										
666	14,4570										
667	13,7686										
668	13,1129										
669	12,4885										
670	11,8938										

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza						
		da 196 a 200 km	da 201 a 210 km	da 211 a 220 km	da 221 a 230 km	da 231 a 240 km	da 241 a 250 km	da 251 a 400 km
		Coefficienti						
1	2	23	24	25	26	27	28	29
651	30,0550							
652	28,6238							
653	27,2608							
654	25,9627							
655	24,7264							
656	23,5489							
657	22,4275							
658	21,3596							
659	20,3424							
660	19,3737	0,9183	0,9122	0,9038	0,8958	0,8881	0,8808	0,8773
661	18,4512							
662	17,5726							
663	16,7358							
664	15,9388							
665	15,1798							
666	14,4570							
667	13,7686							
668	13,1129							
669	12,4885							
670	11,8938							

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 651 alla n. 670)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 401 a 700 km	da 701 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	30	31	32	33	34	35
651	30,0550						
652	28,6238						
653	27,2608						
654	25,9627						
655	24,7264						
656	23,5489						
657	22,4275						
658	21,3596						
659	20,3424						
660	19,3737	0,8680	0,8680	0,8646	0,8604	0,8564	0,8531
661	18,4512						
662	17,5726						
663	16,7358						
664	15,9388						
665	15,1798						
666	14,4570						
667	13,7686						
668	13,1129						
669	12,4885						
670	11,8938						

(Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	30,0550									
702	28,6238									
703	27,2608									
704	25,9627									
705	24,7264									
706	23,5489									
707	22,4275									
708	21,3596									
709	20,3424									
710	19,3737	1,0000	0,9997	0,9982	0,9958	0,9925	0,9887	0,9845	0,9801	0,9754
711	18,4512									
712	17,5726									
713	16,7358									
714	15,9388									
715	15,1798									
716	14,4570									
717	13,7686									
718	13,1129									
719	12,4885									
720	11,8938									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi, la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
1	2	1	13	14	15	16	17	18	19	20
701	30,0550									
702	28,6238									
703	27,2608									
704	25,9627									
705	24,7264									
706	23,5489									
707	22,4275									
708	21,3596									
709	20,3424									
710	19,3737	0,9706	0,9657	0,9608	0,9559	0,9510	0,9461	0,9413	0,9365	0,9318
711	18,4512									
712	17,5726									
713	16,7358									
714	15,9388									
715	15,1798									
716	14,4570									
717	13,7686									
718	13,1129									
719	12,4885									
720	11,8938									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti					
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 280 km	da 281 a 400 km	da 401 a 700 km
1	2	21	22	23	24	25	26
701	30,0550						
702	28,6238						
703	27,2608						
704	25,9627						
705	24,7264						
706	23,5489						
707	22,4275						
708	21,3596						
709	20,3424						
710	19,3737	0,9272	0,9227	0,9183	0,9166	0,9014	0,8740
711	18,4512						
712	17,5726						
713	16,7358						
714	15,9388						
715	15,1798						
716	14,4570						
717	13,7686						
718	13,1129						
719	12,4885						
720	11,8938						

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820*

(*segue:* Classi dalla n. 701 alla n. 720)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti					
		da 701 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	27	28	29	30	31	32
701	30,0550						
702	28,6238						
703	27,2608						
704	25,9627						
705	24,7264						
706	23,5489						
707	22,4275						
708	21,3596						
709	20,3424						
710	19,3737	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
711	18,4512						
712	17,5726						
713	16,7358						
714	15,9388						
715	15,1798						
716	14,4570						
717	13,7686						
718	13,1129						
719	12,4885						
720	11,8938						

(Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti							
		fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751	30.0550								
752	28,6238								
753	27,2608								
754	25,9627								
755	24,7264								
756	23,5489								
757	22,4275								
758	21,3596								
759	20,3424								
760	19,3737	1,0000	0,9998	0,9986	0,9966	0,9941	0,9911	0,9877	0,9842
761	18,4512								
762	17,5726								
763	16,7358								
764	15,9388								
765	15,1798								
766	14,4570								
767	13,7686								
768	13,1129								
769	12,4885								
770	11,8938								

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820

(*segue:* Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 136 a 140 km	da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km
		Coefficienti								
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	30,0550									
752	28,6238									
753	27,2608									
754	25,9627									
755	24,7264									
756	23,5489									
757	22,4275									
758	21,3596									
759	20,3424									
760	19,3737	0,9804	0,9766	0,9728	0,9689	0,9650	0,9612	0,9573	0,9535	0,9498
761	18,4512									
762	17,5726									
763	16,7358									
764	15,9388									
765	15,1798									
766	14,4570									
767	13,7686									
768	13,1129									
769	12,4885									
770	11,8938									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	Zone di percorrenza								
		da 181 a 185 km	da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 820 km	da 821 a 840 km
		Coefficienti								
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	30,0550									
752	28,6238									
753	27,2608									
754	25,9627									
755	24,7264									
756	23,5489									
757	22,4275									
758	21,3596									
759	20,3424									
760	19,3737	0,9461	0,9425	0,9389	0,9355	0,9341	0,9038	0,8780	0,8780	0,8776
761	18,4512									
762	17,5726									
763	16,7358									
764	15,9388									
765	15,1798									
766	14,4570									
767	13,7686									
768	13,1129									
769	12,4885									
770	11,8938									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 20

(*segue:* Classi dalla n. 751 alla n. 770)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37
751	30,0550									
752	28,6238									
753	27,2608									
754	25,9627									
755	24,7264									
756	23,5489									
757	22,4275									
758	21,3596									
759	20,3424									
760	19,3737	0,8764	0,8752	0,8747	0,8708	0,8663	0,8619	0,8578	0,8536	0,8484
761	18,4512									
762	17,5726									
763	16,7358									
764	15,9388									
765	15,1798									
766	14,4570									
767	13,7686									
768	13,1129									
769	12,4885									
770	11,8938									

(Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti: fino a 100 km	da 101 a 105 km	da 106 a 110 km	da 111 a 115 km	da 116 a 120 km	da 121 a 125 km	da 126 a 130 km	da 131 a 135 km	da 136 a 140 km
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	30,0550									
802	28,6238									
803	27,2608									
804	25,9627									
805	24,7264									
806	23,5489									
807	22,4275									
808	21,3596									
809	20,3424									
810	19,3737	1,0000	0,9998	0,9991	0,9976	0,9958	0,9937	0,9913	0,9888	0,9862
811	18,4512									
812	17,5726									
813	16,7358									
814	15,9388									
815	15,1798									
816	14,4570									
817	13,7686									
818	13,1129									
819	12,4885									
820	11,8938									

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n. 601 alla n. 820* (*segue:* Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA								
		da 141 a 145 km	da 146 a 150 km	da 151 a 155 km	da 156 a 160 km	da 161 a 165 km	da 166 a 170 km	da 171 a 175 km	da 176 a 180 km	da 181 a 185 km
		Coefficienti								
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801	30,0550									
802	28,6238									
803	27,2608									
804	25,9627									
805	24,7264									
806	23,5489									
807	22,4275									
808	21,3596									
809	20,3424									
810	19,3737	0,9836	0,9809	0,9782	0,9754	0,9728	0,9701	0,9674	0,9648	0,9622
811	18,4512									
812	17,5726									
813	16,7358									
814	15,9388									
815	15,1798									
816	14,4570									
817	13,7686									
818	13,1129									
819	12,4885									
820	11,8938									

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA										
		da 186 a 190 km	da 191 a 195 km	da 196 a 200 km	da 201 a 440 km	da 441 a 500 km	da 501 a 700 km	da 701 a 720 km	da 721 a 740 km	da 741 a 760 km	da 761 a 780 km	da 781 a 800 km
		Coefficienti										
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
801	30,0550											
802	28,6238											
803	27,2608											
804	25,9627											
805	24,7264											
806	23,5489											
807	22,4275											
808	21,3596											
809	20,3424											
810	19,3737	0,9597	0,9573	0,9549	0,9540	0,9509	0,9303	0,9282	0,9260	0,9239	0,9219	0,9201
811	18,4512											
812	17,5726											
813	16,7358											
814	15,9388											
815	15,1798											
816	14,4570											
817	13,7686											
818	13,1129											
819	12,4885											
820	11,8938											

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:

— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;

— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

segue: 2. — *Classi dalla n.* 601 *alla n.* 820 (*segue:* Classi dalla n. 801 alla n. 820)

CLASSI	Prezzo di base (in lire)	ZONE DI PERCORRENZA — Coefficienti										
		da 801 a 820 km	da 821 a 840 km	da 841 a 860 km	da 861 a 880 km	da 881 a 900 km	da 901 a 920 km	da 921 a 940 km	da 941 a 960 km	da 961 a 980 km	da 981 a 1000 km	oltre 1000 km
1	2	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
801	30,0550											
802	28,6238											
803	27,2608											
804	25,9627											
805	24,7264											
806	23,5489											
807	22,4275											
808	21,3596											
809	20,3424											
810	19,3737	0,9183	0,9166	0,9150	0,9134	0,9119	0,9105	0,9092	0,9079	0,9067	0,9055	0,9044
811	18,4512											
812	17,5726											
813	16,7358											
814	15,9388											
815	15,1798											
816	14,4570											
817	13,7686											
818	13,1129											
819	12,4885											
820	11,8938											

N. B. — Il prezzo di trasporto è costituito dalla somma di una tassa terminale e di una tassa di percorso:
— la misura della tassa terminale è di L. 1.250 per tonnellata;
— la tassa di percorso per tonnellata e per chilometro è ottenuta moltiplicando il prezzo di base (colonna 2) per i coefficienti corrispondenti indicati nelle colonne dalla 3 in poi; la tassa di percorso per tonnellata è ottenuta dal prodotto della tassa di percorso per tonnellata-chilometro (alla quarta cifra decimale) per la distanza tassabile, con arrotondamento a norma dell'art. 61.

L'eventuale applicazione di coefficienti di maggiorazione o di riduzione e di soprattasse va praticata sul prezzo di trasporto (tassa terminale più tassa di percorso).

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 33

VOCI DI NOMENCLATURA

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)		
S	1	2	3	4	5	6

Sezione I

ANIMALI VIVI — PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 1. — *Animali vivi*					
0101-6	Cavalli, puledri, poneys	—	—	—	104	—
0102-4	Asini, muli, bardotti	—	—	—	104	—
0111-5	Animali della specie bovina	—	—	—	104	—
0121-4	Animali della specie suina	—	—	—	104	—
0122-2	Animali della specie suina, imballati	*A*	6	15	—	—
0131-3	Animali della specie ovina e caprina	—	—	—	104	—
0132-1	Animali della specie ovina e caprina, imballati	*A*	6	15	—	—
0141-2	Piccioni viaggiatori	*B*	6	15	—	—
0142-0	Uccelli, pollame, n.n.	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0151-1	Api	*A*	6	15	—	—
0161-0	Animali domestici, n.n.	*A*	6	15	—	—
0162-8	Animali vivi, n.n.	—	—	—	104	—
0163-6	Animali vivi, n.n., imballati	*A*	6	15	—	—

N. B. — Le cinque cifre che compongono le posizioni statistiche risultanti nella colonna contraddistinta con la lettera « S » rappresentano:
— le prime quattro da sinistra, la posizione statistica propriamente detta;
— la quinta, separata dalle precedenti con un trattino, la cifra di autocontrollo necessaria per le elaborazioni elettroniche.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 2. — *Carni, frattaglie, commestibili*					
0201-4	Carni fresche o refrigerate, n.n.	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0202-2	Carni congelate, n.n.	—	—	—	103 *a*	—
0203-0	Lardo fresco o refrigerato	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0204-8	Lardo congelato	—	—	—	103 *a*	—
0211-3	Carni, lardo, frattaglie, affumicati, salati o essiccati	*B*	6	15	—	201 *d*
0221-2	Pollame, conigli, selvaggina, morti, freschi e refrigerati	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0222-0	Pollame, conigli, selvaggina, morti, congelati	—	—	—	103 *a*	—
0231-1	Frattaglie commestibili, fresche o refrigerate	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0232-9	Frattaglie commestibili, congelate	—	—	—	103 *a*	—
	Capitolo 3. — *Pesci, crostacei, molluschi*					
0301-2	Avannotti	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0302-0	Pesci vivi	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0303-8	Uova di pesci per la riproduzione	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0311-1	Aringhe fresche o refrigerate	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0312-9	Aringhe congelate	—	—	—	103 *a*	—
0313-7	Pesci freschi o refrigerati, n.n.	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0314-5	Pesci congelati, n.n.	—	—	—	103 *a*	—
0321-0	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati, in recipienti di peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	*B*	6	15	—	—
0322-8	Salmoni, anguille, aringhe, affumicati, salati o essiccati	*C*	6	15	—	—
0323-6	Pesci, affumicati, salati, essiccati, n.n., in recipienti di peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	*B*	6	15	—	—
0324-4	Pesci affumicati, salati, essiccati, n.n.	*C*	6	15	—	—
0331-9	Crostacei, molluschi, freschi o refrigerati	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0332-7	Crostacei, molluschi, congelati	—	—	—	103 *a*	—
	Capitolo 4. — *Latte, prodotti lattiero-caseari, uova*					
0401-0	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato; in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	103 *b*	—
0402-8	Latte intero; latte fresco anche pastorizzato, uperizzato, sterilizzato o omogeneizzato	—	—	—	103 *b*	—
0403-6	Panna fresca anche pastorizzata, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0404-4	Panna fresca anche pastorizzata	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0405-1	Siero di burro, latte scremato, latticello, in recipienti di capacità superiore a 50 litri	*C*	10	15	—	—
0406-9	Siero di burro, latte scremato, latticello	*C*	10	15	—	—
0411-9	Latte, latticello, concentrati o condensati, in polvere o in tavolette	*B*	6	15	—	—
0412-7	Panna concentrata o condensata in polvere o in tavolette	*B*	6	15	—	—
0421-8	Burro	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0431-7	Formaggi	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0441-6	Prodotti lattieri, n.n.	—	—	—	103 *a*	201 *a*
0451-5	Uova, albumi, tuorli, freschi o refrigerati	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0452-3	Uova, albumi, tuorli, congelati	—	—	—	103 *a*	—
0461-4	Uova in polvere	—	—	—	103 *b*	201 *b*
	Capitolo 5. — *Materie prime, prodotti greggi, cascami, di origine animale*					
0501-7	Piume, penne	*E*	10	15	—	—
0511-6	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, freschi	*E*	10	15	—	—
0512-4	Ossa, unghioni, zoccoli, corna, secchi, frantumati o in polvere	*E*	10	15	—	—
0521-5	Gusci di molluschi, conchiglie di ostriche	*E*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
0531-4	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, greggi	*E*	6	15	—	—
0532-2	Crine animale, setole di maiale, peli di animali, lavorati	*E*	6	15	—	—
0533-0	Cascami di peli animali	*E*	6	15	—	—
0541-3	Avanzi di origine animale, non commestibili	*E*	10	15	—	—
0542-1	Sangue animale	*E*	10	15	—	—
0543-9	Ambra grigia, avorio, madreperla, coralli, naturali	*D*	10	15	—	—
0544-7	Spugne naturali	*E*	10	15	—	—
0545-4	Carbone di origine animale, n.n.	*E*	10	15	—	—
0546-2	Caglio	—	—	—	103 *a*	—
0547-0	Prodotti greggi di origine animale, n.n. . .	*E*	10	15	—	—

Sezione II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE - LAVORI DA PANIERAIO

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitolo 6. — *Piante vive, ramoscelli, prodotti della floricoltura*					
0601-5	Fiori freschi recisi	*A*	6	15	—	—
0602-3	Bulbi da fiori, tuberi	*D*	6	15	—	—
0611-4	Ramoscelli, erica, muschi, alberi di Natale .	*C*	6	15	—	—
0612-2	Coni di conifere	*C*	6	15	—	—
0621-3	Piante vive, n.n.	*C*	6	15	—	—
	Capitolo 7. — *Ortaggi e legumi; piante, radici, tuberi, alimentari*					
0701-3	Patate novelle	—	—	—	103 *d*	—
0702-1	Patate, n.n.	—	—	—	103 *d*	—
0711-2	Ortaggi e legumi, freschi, n.n.	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0712-0	Erbe fresche per condimento, n.n.	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0713-8	Cavoli (esclusi i cavolfiori, i cavoli di Bruxelles ed i cavoli rape), freschi	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0721-1	Ortaggi e legumi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 kg	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0722-9	Ortaggi e legumi allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0731-0	Legumi secchi	*F*	6	15	—	—
0741-9	Ortaggi e legumi disidratati o essiccati, n.n.	*D*	6	15	—	—
0751-8	Funghi freschi	*C*	6	15	—	—
0752-6	Funghi secchi	*C*	6	15	—	—
	Capitolo 8. — *Frutta, bacche, mandorle, noci, commestibili*					
0801-1	Arance, aranci amari, mandarini, clementine .	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0802-9	Agrumi, n.n.	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0811-0	Banane fresche	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0821-9	Mele fresche	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0822-7	Pere fresche	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0831-8	Uva fresca	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0841-7	Frutta a nocciolo, fresca	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0851-6	Meloni freschi esclusi i cocomeri e le angurie	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0852-4	Fragole fresche	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0853-2	Mandorle, noci, nocciole con guscio	*C*	6	15	—	201 *d*
0854-0	Frutta fresca, n.n.	—	—	—	103 *c*	201 *c*
0861-5	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici, in recipienti di peso lordo superiore a 10 kg	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0862-3	Frutta allo stato naturale in acqua salata o con aggiunta di antisettici	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0871-4	Castagne, marroni commestibili, freschi o secchi	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0881-3	Fichi secchi	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0882-1	Mandorle, noci, nocciole, sgusciate	*B*	6	15	—	—
0883-9	Frutta secca o essiccata, n.n.	*B*	6	15	—	201 *d*

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 9. — *Caffè, tè, cacao, spezie*					
0901-9	Caffè crudo	*B*	6	15	—	—
0911-8	Caffè torrefatto in grani, caffè macinato; estratti del caffè	*B*	6	15	—	—
0921-7	Tè, estratti del tè	*B*	6	15	—	—
0931-6	Cicoria torrefatta, succedanei del caffè	*C*	6	15	—	—
0941-5	Burro di cacao	—	—	—	103 *b*	201 *b*
0942-3	Cacao, in semi, in pani o polvere	*B*	6	15	—	—
0951-4	Cioccolato, articoli di cioccolato	*B*	6	15	—	—
0961-3	Spezie	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 10. — *Cereali*					
1001-7	Grano, farro, frumento	*E*	10	15	—	204 *A*
1002-5	Miscugli di cereali	*E*	10	15	—	—
1011-6	Segala	*E*	10	15	—	204 *A*
1021-5	Orzo	*E*	10	15	—	204 *A*
1031-4	Avena	*E*	10	15	—	204 *A*
1041-3	Granoturco o formentone	*E*	10	15	—	204 *A*
1051-2	Riso, risone, risino	*D*	10	15	—	204 *A*
1061-1	Cereali, n.n.	*E*	10	15	—	204 *A*
	Capitolo 11. — *Prodotti dell'industria molitoria, malto, amidi, fecole*					
1101-5	Farine alimentari	*E*	10	15	—	204 *B*
1111-4	Farine da foraggio	*E*	10	15	—	—
1121-3	Amidi	*D*	10	15	—	—
1122-1	Fecole	*D*	10	15	—	—
1123-9	Glutine	*D*	10	15	—	—
1131-2	Fiocchi di cereali, fiocchi di riso	*C*	6	15	—	—
1141-1	Fiocchi di patate	*C*	6	15	—	—
1151-0	Malto; orzo germogliato	*C*	10	15	—	—
1161-9	Semole, semolini, germi di cereali	*E*	0	15	—	204 *B*
	Capitolo 12. — *Semi, ortaggi e frutta da foraggio, fieno e paglia, piante industriali e medicinali*					
1201-3	Semi di cotone	*D*	10	15	—	—
1211-2	Semi, frutti oleosi, n.n.	*E*	10	15	—	—
1212-0	Copra	*E*	10	15	—	—
1213-8	Semi e noccioli di palma, semi di illipe	*E*	10	15	—	—
1221-1	Semi di lupini	*E*	10	15	—	—
1222-9	Semi, n.n.	*D*	6	15	—	—
1223-7	Noccioli, semi di frutta	*D*	6	15	—	—
1231-0	Barbabietole da zucchero	*I*	0	15	—	—
1241-9	Carrube	*G*	6	15	—	—
1242-7	Radici da foraggio fresche, frutti da foraggio freschi	*I*	10	15	—	—
1243-5	Radici da foraggio secche, frutti da foraggio secchi	*I*	10	15	—	—
1251-8	Luppolo	*E*	6	15	—	—
1261-7	Piante e parti di piante medicinali	*E*	6	15	—	—
1271-6	Lolla di cereali	*I*	6	15	—	—
1272-4	Fieno; fieno trinciato	*G*	6	15	—	—
1273-2	Foraggi freschi	*G*	6	15	—	—
1274-0	Paglie da foraggio; paglie trinciate	*G*	6	15	—	—
1275-7	Pannocchie di granoturco sgranate (tutoli)	*G*	6	15	—	—
	Capitolo 13. — *Materie prime vegetali per tinta o concia o per la fabbricazione di prodotti tintoriali o da concia, sughi ed estratti vegetali*					
1301-1	Legno destinato alla fabbricazione delle materie concianti e tintoriali	*C*	6	15	—	—
1311-0	Cortecce per concia e per tinta	*C*	6	15	—	—
1312-8	Foglie, baccelli, per tinta o concia	*C*	6	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
1313-6	Piante o parti di piante per tinta o concia, n.n.	*C*	6	15	—	—
1321-9	Coppale, gomma lacca, gomma arabica . . .	*B*	6	15	—	—
1322-7	Gomme, resine, d'origine vegetale, n.n. . . .	*B*	6	15	—	—
1331-8	Pece, catrame, creosoto, di origine vegetale .	*C*	6	15	—	—
1332-6	Canfora naturale	*B*	6	15	—	—
1333-4	Estratti vegetali, n.n.	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 14. — *Materie di origine vegetale da intreccio, da intaglio o per lavori da spazzolaio e da tappezziere, lavori da panieraio.*					
1401-9	Ramoscelli per scope	*D*	6	15	—	—
1411-8	Giunchi	*D*	6	15	—	—
1412-6	Vimini	*D*	6	15	—	—
1413-4	Canne	*D*	6	15	—	—
1421-7	Piante marine	*D*	6	15	—	—
1431-6	Fibre, n.n.	*D*	6	15	—	—
1432-4	Paglie tessili	*D*	6	15	—	—
1433-2	Piante fibrose, n.n.	*D*	6	15	—	—
1434-0	Corozo	*D*	6	15	—	—
1435-7	Steli vegetali, n.n.	*D*	6	15	—	—
1436-5	Materie greggie di origine vegetale, n.n. . .	*D*	6	15	—	—
1441-5	Lavori da panieraio, n.n.	*B*	6	15	—	—

Sezione III

GRASSI E OLI, ANIMALI E VEGETALI – PRODOTTI DELLA LORO DISSOCIAZIONE

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitolo 15. — *Grassi e oli, animali e vegetali; prodotti della loro dissociazione*					
1501-6	Strutto	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1511-5	Margarina, oleomargarina	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1512-3	Grassi alimentari preparati, n.n.	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1521-4	Grassi di pesci e di animali marini, commestibili	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1522-2	Grassi di pesci e di animali marini, non commestibili	*E*	10	15	—	—
1523-0	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	*D*	6	15	—	201 *d*
1524-8	Oli di pesci e di animali marini, commestibili	*D*	6	15	—	201 *d*
1525-5	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	*F*	6	15	—	—
1526-3	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili	*D*	6	15	—	—
1527-1	Oli di pesci e di animali marini, commestibili, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	201 *d*
1528-9	Oli di pesci e di animali marini, non commestibili, in carri serbatoio	*F*	10	15	—	—
1531-3	Oli commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	*D*	6	15	—	201 *d*
1532-1	Oli commestibili, n.n.	*D*	6	15	—	201 *d*
1533-9	Grassi commestibili, n.n.	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1534-7	Oli non commestibili, n.n., in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di peso lordo superiore a 60 kg	*F*	6	15	—	—
1535-4	Oli non commestibili, n.n.	*D*	6	15	—	—
1536-2	Grassi non commestibili, n.n.	*E*	10	15	—	—
1537-0	Essenze aromatiche	*A*	6	15	—	—
1538-8	Grassi, oli, n.n.	*D*	10	15	—	—
1541-2	Glicerina, in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
1542-0	Glicerina	*B*	6	15	—	—
1551-1	Acque, liscivie, glicerinate, con tenore in glicerina non superiore al 20%	*F*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
1552-9	Acque, liscivie, glicerinate, n.n.	*F*	6	15	—	—
1561-0	Pece di stearina	*C*	10	15	—	—
1571-9	Oleina, palmitina, stearina	*C*	10	15	—	—
1572-7	Grassi industriali, n.n.	*C*	10	15	—	—
1581-8	Avanzi grassi non purificati	*F*	10	15	—	—
1582-6	Residui della depurazione degli oli vegetali o o dei grassi animali	*F*	10	15	—	—
1591-7	Oli commestibili, n.n., in carri serbatoio	*E*	10	15	—	201 *d*
1592-5	Oli non commestibili, n.n., in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—
1593-3	Grassi, oli, n.n., in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—

Sezione IV

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE, BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO, TABACCHI

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitolo 16. — *Zuccheri, prodotti industriali a base di zucchero*					
1601-4	Zuccheri greggi, confezionati per la vendita al dettaglio	*D*	10	15	—	—
1602-2	Zuccheri greggi	*D*	10	15	—	—
1611-3	Zucchero di canna, zucchero di barbabietola, confezionati per la vendita al dettaglio	*D*	10	15	—	—
1612-1	Zucchero di canna, zucchero di barbabietola	*D*	10	15	—	—
1613-9	Zuccheri, n.n., confezionati per la vendita al dettaglio	*C*	10	15	—	—
1614-7	Zuccheri, n.n.	*C*	10	15	—	—
1621-2	Dolciumi, n.n.	*B*	6	15	—	—
1622-0	Frutta candita	*B*	6	15	—	—
1623-8	Materie edulcoranti	*B*	6	15	—	—
1631-1	Melasse alimentari	*E*	10	15	—	—
1632-9	Sciroppi	*D*	6	15	—	—
	Capitolo 17. — *Preparazioni a base di farine o di cereali*					
1701-2	Paste da minestra	*D*	6	15	—	204 *C*
1711-1	Pane, panini	*B*	6	15	—	—
1712-9	Prodotti della panetteria o della pasticceria, n.n	*B*	6	15	—	—
1721-0	Estratti di malto	*B*	6	15	—	—
1722-8	Preparazioni alimentari a base di cereali, n.n.	*B*	6	15	—	—
1723-6	Preparazioni farinose alimentari a base di cereali	*B*	6	15	—	—
	Capitoli 18 e 19. — *Preparazioni alimentari n n.*					
1801-0	Salumi	—	—	—	103 *a*	201 *a*
1802-8	Conserve di carni, estratti di carni, preparati di carni	—	—	—	103 *a*	201 *a*
1811-9	Conserve e preparati di pesci, di crostacei o di molluschi	*C*	6	15	—	—
1821-8	Farina di legumi e ortaggi	*F*	6	15	—	—
1822-6	Conserve di legumi e ortaggi, preparati di legumi e ortaggi, n.n.	*B*	10	15	—	—
1823-4	Ortaggi e legumi, preparati di ortaggi e legumi, n.n, congelati	—	—	—	103 *a*	—
1831-7	Crauti	*B*	6	15	—	—
1841-6	Conserve di frutta, preparati di frutta, n.n.	*B*	6	15	—	—
1842-4	Farina di frutta	*D*	6	15	—	—
1843-2	Confetture, marmellate	*B*	6	15	—	—
1844-0	Frutta, preparati di frutta, n.n., congelati	—	—	—	103 *a*	—
1851-5	Scorze di agrumi	—	—	—	103 *b*	201 *b*
1852-3	Concentrati di frutta; polpa di frutta pressata o essiccata	*B*	10	15	—	—
1861-4	Polpe di ortaggi	*F*	6	15	—	—
1871-3	Miele	*C*	10	15	—	—
1881-2	Lieviti, n.n.; lievito in polvere	—	—	—	103 *a*	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)		
S	1	2	3	4	5	6
1891-1	Salse, condimenti	*B*	6	15	—	—
1892-9	Tapioca, farina di manioca	*B*	6	15	—	—
1893-7	Gelati	*A*	6	15	—	—
1894-5	Preparazioni alimentari, n.n., congelate	—	—	—	103 *a*	—
1895-2	Preparazioni alimentari, n.n.	*B*	6	15	—	—
	Capitoli 20 e 21. — *Bevande, liquidi alcolici, aceto*					
2001-6	Acque, n.n.	*E*	10	15	—	—
2002-4	Acqua congelata (ghiaccio), neve	—	—	—	103 *b*	—
2011-5	Acque minerali naturali, acque da tavola	*C*	10	15	—	—
2012-3	Gazzose, acque potabili con aggiunta di zucchero, in recipienti di capacità superiore a 5 litri	*A*	6	15	—	—
2013-1	Gazzose, acque potabili con aggiunta di zucchero	*B*	6	15	—	—
2021-4	Birra in fusti	—	—	—	103 *b*	—
2022-2	Birra in recipienti di capacità superiore a 5 litri	—	—	—	103 *b*	—
2023-0	Birra, n.n.	—	—	—	103 *a*	—
2024-8	Birra, in carri serbatoio	—	—	—	103 *b*	—
2031-3	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n. in recipienti di capacità superiore a 5 litri	*B*	6	15	—	—
2032-1	Sidri, sidri di pere, vini di frutta, n.n.	*B*	6	15	—	—
2033-9	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	*B*	6	15	—	201 *d*
2034-7	Succhi di frutta o di ortaggi, n.n.	*B*	10	15	—	—
2041-2	Vini in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	*H*	10	15	—	—
2042-0	Vini in recipienti di cartone o di materia plastica di capacità inferiore o uguale a 5 litri	*E*	6	15	—	—
2043-8	Vini	*E*	6	15	—	—
2044-6	Vini, in carri serbatoio	*H*	10	15	—	—
2051-1	Mosti di uva	*E*	10	15	—	—
2052-9	Mosti di uva in carri serbatoio	*H*	10	15	—	—
2061-0	Aceti in recipienti (escluse le damigiane di vetro) di capacità superiore a 5 litri	*F*	6	15	—	—
2062-8	Aceti	*D*	6	15	—	—
2063-6	Aceti, in carri serbatoio	*F*	10	15	—	—
2071-9	Bevande alcoliche, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	*B*	6	15	—	—
2072-7	Bevande alcoliche, n.n.	*B*	6	15	—	—
2081-8	Bevande, n.n., in recipienti di capacità superiore a 5 litri	*B*	6	15	—	—
2082-6	Bevande, n.n.	*B*	6	15	—	—
2083-4	Bevande, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	201 *d*
	Capitolo 22. — *Residui, avanzi dell'industria alimentare, alimenti preparati per gli animali*					
2201-2	Polpe di barbabietole da zucchero, umide	*E*	6	15	—	—
2202-0	Polpe di barbabietole da zucchero, essiccate	*E*	6	15	—	—
2211-1	Polpe di patate, n.n.	*G*	6	15	—	—
2212-9	Patate secche per l'alimentazione animale	*E*	6	15	—	—
2221-0	Crusca	*E*	6	15	—	—
2222-8	Avanzi di granaglie o di semi	*E*	6	15	—	—
2223-6	Avanzi di malto	*E*	6	15	—	—
2231-9	Melasse per l'alimentazione animale o per le distillerie	*F*	6	15	—	—
2241-8	Farine esauste d'olio, panelli	*E*	10	15	—	—
2251-7	Foraggi misti, n.n.	*E*	10	15	—	—
2252-5	Avanzi di pesci o di carne, farine di origine animale, per l'alimentazione animale, n.n.	*E*	10	15	—	—
2253-3	Latte in polvere, miscele a base di latte, per l'alimentazione animale	*E*	10	15	—	—
2254-1	Lieviti secchi per l'alimentazione animale, n.n.	*E*	10	15	—	—
2255-8	Pastoni, alimenti per animali, n.n.	*E*	10	15	—	—
2261-6	Gusci, mondiglie o cascami di cacao	*E*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
2262-4	Baccelli, gusci, n.n.	*E*	10	15	—	—
2263-2	Feccie, vinacce, liquide	*E*	10	15	—	—
2264-0	Feccie, vinacce, secche	*E*	10	15	—	—
2265-7	Residui dell'industria alimentare, n.n.	*E*	10	15	—	—
2266-5	Trebbie, sanse, n.n.	*E*	10	15	—	—
	Capitolo 23. — *Tabacchi*					
2301-0	Tabacchi in foglie, steli di tabacco	*B*	6	15	—	—
2311-9	Tabacchi lavorati	*A*	6	15	—	—
2321-8	Cascami di tabacco	*C*	6	15	—	—

Sezione V

PRODOTTI MINERALI

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitolo 24. — *Acqua di mare, sale, zolfo, piriti non arrostite*					
2401-8	Acqua di mare	*E*	10	15	—	—
2411-7	Sale denaturato	*F*	10	15	—	—
2412-5	Sale non denaturato	*F*	10	15	—	—
2421-6	Zolfo greggio, in carri serbatoio	*H*	15	22,5	—	—
2422-4	Zolfo raffinato	*H*	15	22,5	—	—
2423-2	Zolfo greggio	*M*	15	22,5	—	—
2431-5	Piriti non arrostite	*I*	15	22,5	—	—
	Capitoli 25 e 26. — *Sabbie, argille, pietre e terre per l'edilizia*					
2501-5	Sabbie, ghiaie, comuni, n.n.	*M*	15	22,5	—	—
2511-4	Ciottoli, pietre frantumate	*M*	15	22,5	—	—
2521-3	Ghiaia e pietrisco, preparati con bitume o catrame (tarmacadam)	*I*	15	22,5	—	—
2531-2	Bentonite	*I*	15	22,5	—	—
2532-0	Marna, n.n.	*M*	15	22,5	—	—
2533-8	Argille, n.n.	I	15	22,5	—	—
2541-1	Argille, terre argillose, calcinate	*I*	15	22,5	—	—
2551-0	Crete greggie o lavate; pietre calcaree, n.n.	*I*	15	22,5	—	—
2561-9	Pietra pomice	*I*	10	15	—	—
2571-8	Pozzolana	*M*	15	22,5	—	—
2581-7	Ardesie naturali in lastre	*H*	15	22,5	—	—
2591-6	Ardesie frantumate, in polvere o calcinate	*M*	15	22,5	—	—
2601-3	Marmo in blocchi	*H*	15	22,5	—	—
2602-1	Marmo in lastre, greggio	*G*	15	22,5	—	—
2611-2	Cascami di marmo, marmo frantumato	*M*	15	22,5	—	—
2621-1	Pietre da taglio greggie, pietre da costruzione	*H*	15	22,5	—	—
2631-0	Pietre semplicemente segate o tagliate, n.n.	*H*	15	22,5	—	—
2641-9	Terre da riporto, terre comuni	*M*	15	22,5	—	—
2642-7	Pietre da riporto	*M*	15	22,5	—	—
	Capitolo 27. — *Calce, cementi, gessi*					
2701-1	Calce viva in pezzi	*H*	15	22,5	—	—
2711-0	Calce, n.n.	*H*	15	22,5	—	—
2712-8	Dolomite cotta, magnesite calcinata, silicato di magnesio calcinato	*F*	15	22,5	—	—
2721-9	Gesso crudo, pietre da gesso	*M*	15	22,5	—	—
2722-7	Gesso	*H*	15	22,5	—	—
2731-8	Cemento alla rinfusa	*H*	15	22,5	—	—
2732-6	Cemento, n.n.	*G*	15	22,5	—	—
2733-4	Cemento in pezzi, clinker di cemento	*H*	15	22,5	—	—
2741-7	Miscugli preparati per malte refrattarie	*E*	10	15	—	—
2742-5	Miscugli per malte, n.n.	*E*	10	15	—	—
2743-3	Materie preparate per il calcestruzzo	*E*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitoli 28 e 29. — *Minerali naturali, preparazioni minerali per l'industria*					
2801-9	Sabbie argillose per fonderie	*M*	15	22,5	—	—
2802-7	Sabbie, ghiaie, per usi industriali, n.n.	*M*	15	22,5	—	—
2811-8	Quarzo, quarzite	*M*	15	22,5	—	—
2812-6	Silice	*M*	15	22,5	—	—
2821-7	Feldspato, calcite	*F*	15	22,5	—	—
2822-5	Spatofluore greggio, fluorina greggia	*F*	15	22,5	—	—
2823-3	Spatofluore macinato, fluorina macinata	*F*	15	22,5	—	—
2831-6	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, in pezzi	*F*	15	22,5	—	—
2832-4	Silicato di magnesio in pezzi, frantumato o macinato	*F*	15	22,5	—	—
2833-2	Carbonato di bario o di magnesio (magnesite) naturale, frantumato o macinato	*F*	15	22,5	—	—
2834-0	Solfato di bario naturale, in pezzi	*F*	15	22,5	—	—
2835-7	Solfato di bario naturale, frantumato o macinato	*F*	15	22,5	—	—
2841-5	Criolite naturale in pezzi	*F*	15	22,5	—	—
2842-3	Criolite naturale frantumata o macinata	*F*	15	22,5	—	—
2851-4	Caolino greggio, terre caoliniche greggie	*F*	15	22,5	—	—
2852-2	Caolino lavato, terre caoliniche lavate	*F*	15	22,5	—	—
2861-3	Paste per maiolica	*D*	10	15	—	—
2862-1	Paste per porcellana	*D*	10	15	—	—
2863-9	Paste per la smaltatura o vetrificazione	*D*	10	15	—	—
2871-2	Steatite	*F*	10	15	—	—
2872-0	Talco	*G*	10	15	—	—
2881-1	Materie naturali per la depurazione del gas illuminante	*M*	15	22,5	—	—
2891-0	Dolomite cruda	*F*	15	22,5	—	—
2892-8	Pietre calcaree per l'industria	*M*	15	22,5	—	—
2893-6	Calce di residuo	*M*	15	22,5	—	—
2901-7	Amianto	*C*	6	15	—	—
2902-5	Mica	*C*	6	15	—	—
2911-6	Abrasivi naturali	*C*	10	15	—	—
2912-4	Fanghi vulcanici	*H*	15	22,5	—	—
2913-2	Materie naturali per la depurazione delle acque	*E*	15	22,5	—	—
2914-0	Rasorite	*C*	6	15	—	—
2915-7	Terre d'infusori	*E*	15	22,5	—	—
2916-5	Colemanite	*F*	15	22,5	—	—
2917-3	Grafite in polvere o in pezzi, cascami di grafite	*C*	6	15	—	—
2918-1	Minerali, terre, pietre, n.n.	*F*	15	22,5	—	—
	Capitoli 30 e 31. — *Minerali, scorie, ceneri*					
3001-5	Minerali di ferro (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3011-4	Minerali di manganese (perossido, biossido, carbonato di manganese, naturali) (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3021-3	Polveri di altiforni (polveri di bocca di altoforno) (*)	610 (1)	15	22,5	—	—
3031-2	Bauxite greggia	*G*	15	22,5	—	—
3032-0	Bauxite calcinata	*G*	15	22,5	—	—
3041-1	Minerale di zinco greggio	*E*	15	22,5	—	—
3042-9	Minerale di zinco lavato o frantumato, per la produzione del metallo	*F*	15	22,5	—	—
3051-0	Blenda arrostita	*E*	15	22,5	—	—
3061-9	Minerale di rame, ceneri di piriti di rame	*E*	15	22,5	—	—
3071-8	Minerale di cromo	*F*	15	22,5	—	—
3072-6	Minerale di nichel	*E*	15	22,5	—	—
3073-4	Minerale di piombo (galena)	*G*	15	22,5	—	—
3074-2	Minerale d'uranio	*F*	15	22,5	—	—
3075-9	Minerali, n.n.	*F*	15	22,5	—	—
3081-7	Ceneri di piriti di ferro, residui di piriti di ferro	*I*	15	22,5	—	—
3082-5	Piriti di ferro arrostite	*I*	15	22,5	—	—
3091-6	Scorie di fucine o di altiforni, battiture	*I*	15	22,5	—	—
3092-4	Residui metallici ferrosi, n.n.	*I*	15	22,5	—	—

(*) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 al trattato della Comunità economica europea per il carbone e per l'acciaio (C.E.C.A.).
(1) E' applicabile la classe 612 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri:			
			a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
3101-3	Loppe d'altoforno	*I*	15	22,5	—	—
3111-2	Scorie di defosforazione, non macinate	*G*	10	15	—	216
3121-1	Scorie, ceneri, avanzi, di metalli comuni non ferrosi, n.n.	*E*	10	15	—	—
3131-0	Scorie, ceneri, n.n.	*I*	15	22,5	—	—
3141-9	Residui metallici non ferrosi, n.n.	*E*	10	15	—	—
	Capitoli 32 e 33. — *Combustibili minerali solidi*					
3201-1	Carbon fossile (*)	607 (1)	15	22,5	—	—
3211-0	Agglomerati di carbon fossile (*)	607 (1)	15	22,5	—	—
3221-9	Lignite per la fabbricazione delle mattonelle e del semicoke (*)	611 (2)	15	22,5	—	—
3231-8	Agglomerati di lignite (*)	611 (2)	15	22,5	—	—
3241-7	Coke e semi-coke di carbon fossile, agglomerati di coke o di semi-coke di carbon fossile (*)	601 (3)	10	15	—	—
3242-5	Polveri di coke di carbon fossile, polveri di coke di lignite, di calibro non superiore a 3 mm (*)	601 (3)	10	15	—	—
3251-6	Coke e semi-coke di lignite, agglomerati di coke di lignite (*)	601 (3)	10	15	—	—
3261-5	Lignite non destinata alla fabbricazione delle mattonelle o del semi-coke	611 (2)	15	22,5	—	—
3271-4	Coke di petrolio	*C*	10	15	—	—
3272-2	Coke di pece o di catrame	*C*	10	15	—	—
3273-0	Coke, n.n.	*E*	6	15	—	—
3281-3	Carbone per elettrodi	*C*	6	15	—	—
3282-1	Cascami di carbone per elettrodi	*C*	6	15	—	—
3283-9	Prodotti a base di carbone, n.n.	*B*	10	15	—	—
3291-2	Torba per riscaldamento o per lettiere	*G*	6	15	—	—
3292-0	Prodotti in torba, n.n.	*G*	6	15	—	—
3301-9	Schisti carboniosi combustibili	*I*	6	15	—	—
3311-8	Ceneri combustibili di carbon fossile, di coke, n.n.	*I*	6	15	—	—
	Capitolo 34. — *Oli minerali greggi, carburanti*					
3401-7	Olio greggio di petrolio, in carri serbatoio (4)	*E*	10	15	—	—
3402-5	Olio greggio di schisti, in carri serbatoio (4)	*E*	10	15	—	—
3403-3	Olio greggio di petrolio	*E*	10	15	—	—
3404-1	Olio greggio di schisti	*E*	10	15	—	—
3411-6	Benzine, in carri serbatoio (4)	*C*	10	15	—	—
3412-4	White-spirit, in carri serbatoio (4)	*C*	10	15	—	—
3413-2	Benzine	*C*	10	15	—	—
3414-0	White-spirit	*C*	10	15	—	—
3421-5	Carburante per motori a reazione (kérosene), in carri serbatoio (4)	*C*	10	15	—	—
3422-3	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione, in carri serbatoio (4)	*C*	10	15	—	—
3423-1	Carburante per motori a reazione (kérosene)	*C*	10	15	—	—
3424-9	Petrolio da riscaldamento o da illuminazione	*C*	10	15	—	—
3431-4	Olio di petrolio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2) (4)	*C*	10	15	—	—
3432-2	Olio di petrolio per riscaldamento, pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2) (4)	*C*	10	15	—	—
3433-0	Olio per riscaldamento, leggero o medio (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), n.n. (4)	*C*	10	15	—	—

(*) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'Allegato 1 al trattato della Comunità economica europea per il carbone e per l'acciaio (C.E.C.A.).
(1) E' applicabile la classe 609 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(2) E' applicabile la classe 613 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(3) E' applicabile la classe 607 per i vincoli di peso di tonn. 15 o 22,5, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(4) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (decreto ministeriale n. 4690 dell'8 giugno 1956, decreto ministeriale n. 845 del 28 luglio 1958).
Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS; pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico » oppure « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno ».

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)		
S	1	2	3	4	5	6
3434-8	Olio per riscaldamento pesante (di viscosità Engler a 20° superiore a 2) n.n. (1)	*C*	10	15	—	—
3441-3	Carburanti di petrolio per motori Diesel, in carri serbatoio (1)	*C*	10	15	—	—
3442-1	Carburanti per motori Diesel, n.n., in carri serbatoio (1)	*C*	10	15	—	—
3443-9	Carburanti di petrolio per motori Diesel . .	*C*	10	15	—	—
3444-7	Carburanti per motori Diesel, n.n.	*C*	10	15	—	—
3451-2	Fuel-oil che necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio (1)	*F*	10	15	—	—
3452-0	Fuel-oil che non necessita di riscaldo al momento dello scarico, in carri serbatoio (1)	*F*	10	15	—	—
3453-8	Fuel-oil	*F*	10	15	—	—
3461-1	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2), in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
3462-9	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2), in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
3463-7	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° non superiore a 2)	*B*	10	15	—	—
3464-5	Oli minerali rettificati (di viscosità Engler a 20° superiore a 2)	*B*	10	15	—	—
3471-0	Carburanti liquidi, n.n., in carri serbatoio (1)	*C*	10	15	—	—
3472-8	Carburanti liquidi, n.n.	*C*	10	15	—	—
	Capitolo 35. — *Prodotti della distillazione dei combustibili minerali e degli oli minerali*					
3501-4	Benzolo pesante, in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
3502-2	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo, in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
3503-0	Cumolo	*A*	10	15	—	—
3504-8	Decalina, tetralina, in carri serbatoio . . .	*A*	10	15	—	—
3505-5	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n., in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
3506-3	Benzolo pesante	*C*	10	15	—	—
3507-1	Benzolo, n.n., toluolo, xilolo	*C*	10	15	—	—
3508-9	Decalina, tetralina	*A*	6	15	—	—
3509-7	Idrocarburi clorurati, solventi, n.n.	*C*	10	15	—	—
3511-3	Oli minerali leggeri, n.n.	*A*	10	15	—	—
3521-2	Grassi lubrificanti	*C*	6	15	—	—
3522-0	Oli comuni minerali per lubrificazione, n.n., in carri serbatoio (1)	*C*	10	15	—	—
3523-8	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso, in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—
3524-6	Oli comuni minerali per lubrificazione, n.n. .	*C*	10	15	—	—
3525-3	Oli comuni minerali per lubrificazione, sporchi per l'uso	*E*	10	15	—	—
3531-1	Oli per interruttori, per trasformatori . . .	*B*	10	15	—	—
3541-0	Antracene greggio	*C*	10	15	—	—
3542-8	Antracene raffinato	*C*	10	15	—	—
3551-9	Naftalina greggia, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	—
3552-7	Naftalina raffinata, in carri serbatoio . . .	*C*	10	15	—	—
3553-5	Naftalina greggia	*C*	10	15	—	—
3554-3	Naftalina raffinata	*C*	10	15	—	—
3561-8	Bitume di lignite	*B*	10	15	—	—
3562-6	Cere e resine minerali, n.n.	*B*	6	15	—	—
3563-4	Paraffina	*A*	10	15	—	—
3564-2	Olio di paraffina	*A*	10	15	—	—
3571-7	Vaselina	*A*	6	15	—	—

(1) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (decreto ministeriale n. 4690 dell'8 giugno 1956, decreto ministeriale n. 845 del 28 luglio 1958).

Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS; pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico » oppure « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno ».

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 36. — *Asfalti, bitumi, peci, catrami e loro emulsioni*					
3601-2	Asfalto naturale in polvere o in pezzi . . .	*H*	15	22,5	—	—
3602-0	Pietre e terre asfaltiche in polvere o in pezzi	*H*	15	22,5	—	—
3603-8	Bitume, in carri serbatoio	*H*	15	22,5	—	—
3604-6	Bitume	*H*	15	22,5	—	—
3611-1	Asfalto, bitume, pece, di petrolio	*H*	15	22,5	—	—
3612-9	Residui della raffinazione del petrolio . . .	*H*	15	22,5	—	—
3621-0	Catrami minerali	*E*	10	15	—	—
3622-8	Olio di antracene	*C*	10	15	—	—
3623-6	Olio di creosoto	*C*	10	15	—	—
3624-4	Olio di catrame di lignite	*C*	10	15	—	—
3625-1	Oli pesanti di catrami minerali, n.n.	*C*	10	15	—	—
3631-9	Emulsioni a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	*B*	10	15	—	—
3641-8	Prodotti a base d'asfalto, di bitume, di pece o di catrame, n.n.	*B*	10	15	—	—
3651-7	Residui di oli pesanti di catrame di carbon fossile	*F*	15	22,5	—	—
3652-5	Residui di oli pesanti di catrame di lignite .	*F*	15	22,5	—	—
3661-6	Pece di catrame di lignite	*C*	10	15	—	—
3662-4	Pece di catrami minerali, n.n.	*B*	10	15	—	—
3663-2	Peci, n.n.	*B*	10	15	—	—
3664-0	Rivestimenti, materie collanti, a base di catrame	*C*	10	15	—	—
3665-7	Catrame di stearina	*C*	10	15	—	—
3666-5	Catrami, n.n.	*C*	10	15	—	—

Sezione VI

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E DELLE INDUSTRIE SIMILARI

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitoli da 37 a 42. — *Prodotti chimici e farmaceutici, prodotti per la fotografia*					
3701-0	Acido solforico, in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
3702-8	Acido solforico	*D*	10	15	—	—
3711-9	Acido cloridrico, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	—
3712-7	Acido solfonitrico	*C*	6	15	—	—
3713-5	Acido fosforico, in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—
3714-3	Acido nitrico, in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—
3715-0	Acido solforoso	*C*	10	15	—	—
3716-8	Acido cloridrico	*D*	10	15	—	—
3717-6	Acido fosforico	*E*	10	15	—	—
3718-4	Acido nitrico	*E*	10	15	—	—
3721-8	Acidi inorganici, n.n., in carri serbatoio . .	*C*	10	15	—	—
3722-6	Acido acetico, in carri serbatoio	*E*	10	15	—	—
3723-4	Acidi organici, n.n., in carri serbatoio . . .	*E*	10	15	—	—
3724-2	Acidi inorganici, n.n.	*C*	6	15	—	—
3725-9	Acido acetico	*E*	6	15	—	—
3726-7	Acidi organici, n.n.	*E*	6	15	—	—
3731-7	Idrossido di potassio, solido	*D*	10	15	—	—
3732-5	Idrossido di potassio, in soluzione, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	—
3733-3	Idrossido di potassio, in soluzione	*D*	10	15	—	—
3741-6	Idrossido di sodio, solido	*D*	10	15	—	—
3742-4	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	—
3743-2	Ipoclorito di sodio, in soluzione, in carri serbatoio	*D*	10	15	—	—
3744-0	Idrossido di sodio, in soluzione, liscivia di soda	*D*	10	15	—	—
3745-7	Ipoclorito di sodio, in soluzione	*D*	6	15	—	—
3751-5	Acqua distillata	*E*	6	15	—	—
3761-4	Ammoniaca; acqua ammoniacale greggia . .	*E*	6	15	—	—
3771-3	Anidride carbonica solida	*D*	10	15	—	—
3781-2	Allumina idrata	*D*	10	15	—	—
3791-1	Nero animale	*B*	6	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
3801-8	Creosoto minerale	*B*	10	15	—	—
3811-7	Formaldeide in soluzione acquosa	*B*	10	15	—	—
3812-5	Formaldeide, n.n.	*B*	10	15	—	—
3821-6	Carburo di silicio	B	10	15	—	—
3831-5	Carburo di calcio, n.n.	*C*	10	15	—	—
3841-4	Sali dell'acido acetico, n.n.	C	10	15	—	—
3842-2	Esteri dell'acido acetico, n.n., in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
3843-0	Esteri dell'acido acetico, n.n.	*C*	10	15	—	—
3851-3	Carbonato di magnesio artificiale	*C*	6	15	—	—
3861-2	Bicarbonato di sodio	*C*	6	15	—	—
3862-0	Carbonato di sodio	*C*	10	15	—	—
3863-8	Borato di sodio (borace)	*C*	6	15	—	—
3871-1	Carbonato di bario artificiale	*C*	6	15	—	—
3872-9	Carbonato di calcio artificiale	*B*	10	15	—	—
3873-7	Carbonato e bicarbonato di potassio, anche raffinati, n.n.	*B*	10	15	—	—
3874-5	Carbonati, n.n.	*B*	10	15	—	—
3881-0	Clorati, perclorati, n.n.	*B*	6	15	—	—
3901-6	Nitrato di fosfato ammoniacale, n.n.	*B*	6	15	—	—
3902-4	Nitrato di ammonio, n.n.	*B*	6	15	—	—
3903-2	Nitrato di calcio, nitrito di calcio	*B*	10	15	—	—
3911-5	Nitrato di sodio, naturale, greggio, n.n.	*B*	10	15	—	—
3912-3	Nitrato di potassio, nitrito di potassio, n.n.	*B*	10	15	—	—
3913-1	Cianamide calcica, n.n.	*B*	10	15	—	—
3914-9	Nitrato di potassio ammoniacale, nitrato di magnesio, nitrato di calcio ammoniacale, n.n.	*B*	6	15	—	—
3915-6	Nitrati, nitriti, n.n.	*B*	10	15	—	—
3921-4	Fosfato di calcio, n.n.	*B*	10	15	—	—
3931-3	Fosfati naturali minerali	*B*	10	15	—	—
3932-1	Fosfati, n.n.	*B*	10	15	—	—
3941-2	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela, in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
3942-0	Silicati, n.n.	*B*	10	15	—	—
3943-8	Silicati di sodio o di potassio, anche in miscela	*B*	10	15	—	—
3951-1	Solfato di sodio	*B*	10	15	—	—
3952-9	Bisolfato di sodio	*B*	10	15	—	—
3961-0	Solfato di magnesio	*B*	10	15	—	—
3962-8	Bisolfato di potassio, solfato di potassio	*B*	10	15	—	—
3963-6	Solfato e bisolfato di calcio, n.n.	*B*	10	15	—	—
3964-4	Solfati di magnesio e di potassio, in miscela	*B*	10	15	—	—
3971-9	Solfato di alluminio	*B*	10	15	—	—
3972-7	Solfato di ammonio	*B*	10	15	—	—
3973-5	Solfato ferroso, n.n.	*B*	10	15	—	—
3974-3	Nitrosolfato ammonico	*B*	10	15	—	—
3981-8	Fango della camera di piombo	*E*	10	15	—	—
3982-6	Allumi, n.n.	*B*	10	15	—	—
3983-4	Solfati, n.n.	*B*	10	15	—	—
3991-7	Solfito di sodio, n.n.	*B*	10	15	—	—
3992-5	Solfiti, bisolfiti, ditioniti, iposolfiti, n.n.	*B*	10	15	—	—
4001-4	Ossidi di ferro, n.n.	*B*	10	15	—	—
4011-3	Ossido di alluminio, naturale, preparato	*E*	15	22,5	—	—
4012-1	Corindoni artificiali	*D*	10	15	—	—
4021-2	Magnesia (ossido di magnesio)	*B*	10	15	—	—
4023-8	Perossido d'idrogeno	*B*	10	15	—	—
4024-6	Ossidi, biossidi, idrossidi, perossidi, n.n.	*B*	10	15	—	—
4031-1	Cloruro di potassio, n.n.	*D*	10	15	—	—
4032-9	Liscivia d'ipoclorito di potassio	*B*	10	15	—	—
4033-7	Cloruro di calcio	*B*	10	15	—	—
4034-5	Ipoclorito di calcio	*B*	10	15	—	—
4035-2	Cloruro di magnesio	*B*	10	15	—	—
4036-0	Liscivie di cloruro di calcio o di magnesio	*B*	6	15	—	—
4037-8	Cloruro di magnesio o di calcio, in sale o in soluzione	*B*	10	15	—	—
4038-6	Sale greggio di potassio, kiéserite, n.n.	*B*	10	15	—	—
4041-0	Cloruri inorganici, n.n.	*B*	10	15	—	—
4042-8	Cloruri organici, n.n.	*B*	10	15	—	—
4051-9	Solfuro di zinco	*B*	10	15	—	—
4052-7	Solfuri di ferro e di sodio	B	10	15	—	—
4053-5	Solfuro di carbonio	B	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri:			
			a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
4054-3	Solfuri, n.n.	*B*	10	15	—	—
4061-8	Gas ammoniacale liquefatto	*C*	10	15	—	—
4062-6	Cloro liquefatto, in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
4063-4	Acido carbonico compresso o liquefatto	*B*	10	15	—	—
4064-2	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi, in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4065-9	Ossido di etilene, liquefatto	*B*	10	15	—	—
4066-7	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4067-5	Cloro liquefatto	*B*	10	15	—	—
4068-3	Azoto, idrogeno, ossigeno, liquefatti o compressi	*C*	10	15	—	—
4069-1	Gas liquefatti, compressi o disciolti, n.n.	*D*	10	15	—	—
4071-7	Butano, isobutano, propano, anche miscelati tra loro, liquefatti o compressi, in carri serbatoio (1)	*G*	10	15	—	—
4072-5	Etilene compresso o liquefatto	*C*	10	15	—	—
4073-3	Butilene compresso o liquefatto	*C*	10	15	—	—
4074-1	Propilene compresso o liquefatto	*B*	10	15	—	—
4075-8	Butadiene compresso o liquefatto	*C*	10	15	—	—
4076-6	Etilene, butilene, propilene, butadiene miscelati fra loro, compressi o liquefatti	*C*	10	15	—	—
4077-4	Miscele di idrocarburi, compressi o liquefatti, n.n.	*G*	10	15	—	—
4078-2	Metano compresso o liquefatto; idrocarburi compressi o liquefatti, n.n.	*G*	10	15	—	—
4079-0	Butano, isobutano, propano, anche miscelati fra loro, liquefatti o compressi	*G*	10	15	—	—
4081-6	Alcol metilico (metanolo)	*C*	10	15	—	—
4082-4	Aldeidi, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4083-2	Glicoli, n.n.	*B*	10	15	—	—
4084-0	Alcoli o flemme, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4085-7	Aldeidi, n.n.	*B*	10	15	—	—
4086-5	Alcoli o flemme, n.n.	*B*	10	15	—	—
4101-2	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, solide	*B*	10	15	—	—
4102-0	Liscivie solfitiche o bisolfitiche, liquide	*B*	10	15	—	—
4103-8	Liscivie, n.n.	*B*	10	15	—	—
4111-1	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n., in carri serbatoio	*F*	10	15	—	216
4112-9	Prodotti e preparazioni destinati al trattamento dei vegetali, erbicidi, pesticidi, insetticidi, n.n.	*F*	10	15	—	216
4121-0	Acque residue acidule provenienti dal decapaggio dei metalli	*F*	10	15	—	—
4131-9	Prodotti per la depurazione del gas, n.n.	*F*	10	15	—	—
4132-7	Prodotti che sono serviti alla depurazione del gas	*F*	10	15	—	—
4141-8	Elementi per la tempera del ferro e dell'acciaio	*C*	6	15	—	—
4142-6	Elementi di cementazione, n.n.	*C*	6	15	—	—
4143-4	Materie addizionali per l'affinazione della ghisa, n.n.	*D*	6	15	—	—
4201-0	Prodotti per la fotografia, n.n.	*B*	6	15	—	—
4211-9	Medicamenti, prodotti farmaceutici, n.n.	*B*	6	15	—	—
4221-8	Borati, n.n.	*B*	10	15	—	—
4222-6	Floruri, n.n.	*B*	10	15	—	—
4223-4	Sali, n.n.	*B*	10	15	—	—
4224-2	Eteri, esteri, n.n.	*B*	10	15	—	—
4225-9	Fosforo	*B*	10	15	—	—
4226-7	Mordenti, n.n.	*C*	6	15	—	—
4227-5	Composti di metalli, n.n.	*B*	6	15	—	—
4228-3	Prodotti chimici, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4229-1	Prodotti chimici, n.n.	*B*	10	15	—	—

(1) Sulle tasse di porto delle spedizioni di tali prodotti effettuate in carri serbatoio di proprietà privata, immatricolati nel parco FS o in parchi di ferrovie estere (esclusi pertanto i carri serbatoio FS, anche se noleggiati a privati), si applica la riduzione del 10%. Tale riduzione non è cumulabile con le facilitazioni accordate alle spedizioni degli stessi prodotti in virtù di concessioni speciali di tariffa (decreto ministeriale n. 4690 dell'8 giugno 1956, decreto ministeriale n. 845 del 28 luglio 1958).

Per il trasporto a vuoto dei carri serbatoio di proprietà privata immatricolati in parchi di ferrovie estere, utilizzati per il trasporto dei medesimi prodotti, valgono le disposizioni in vigore per il trasporto a vuoto dei carri di proprietà privata immatricolati nel parco FS; pertanto il trasporto a vuoto, a resa ordinaria, dei carri in parola avrà luogo gratuitamente. Per fruire della gratuità, nella lettera di vettura e precisamente nello spazio riservato all'indicazione della merce, dovrà essere annotato, a seconda dei casi, « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, diretto a prendere carico » oppure « carro serbatoio vuoto per prodotti petroliferi, di ritorno ».

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 43. — *Resine sintetiche, materie plastiche*					
4301-8	Caprolattame	*C*	6	15	—	—
4302-6	Stirene	*C*	10	15	—	—
4303-4	Melamina	*C*	10	15	—	—
4304-2	Cloruro di vinile	*C*	6	15	—	—
4305-9	Poli-iso-cianati	*D*	10	15	—	—
4306-7	Urea artificiale, n.n.	*C*	6	15	—	—
4307-5	Acrilonitrile	*D*	6	15	—	—
4308-3	Prodotti intermedi per la fabbricazione delle materie plastiche, n.n.	*C*	6	15	—	—
4311-7	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste, in carri serbatoio	*C*	10	15	—	—
4312-5	Materie plastiche greggie, n.n.	*C*	6	15	—	—
4313-3	Materie plastiche greggie, in soluzione, in dispersione o in paste	*C*	6	15	—	—
4321-6	Prodotti in schiuma plastica	*B*	6	15	—	—
4322-4	Prodotti in materie plastiche, n.n	*B*	6	15	—	—
4331-5	Cascami di schiuma plastica	*C*	10	15	—	—
4332-3	Cascami di materie plastiche, n.n.	*C*	10	15	—	—
	Capitolo 44. — *Estratti concianti e tintoriali, trementina, colori e mastici, inchiostri da stampa*					
4401-6	Estratti concianti, n.n.	*C*	6	15	—	—
4402-4	Estratti tintoriali, n.n.	*C*	6	15	—	—
4411-5	Essenza di trementina greggia	*C*	10	15	—	—
4412-3	Essenza di trementina rettificata	*B*	10	15	—	—
4421-4	Nero minerale	*C*	10	15	—	—
4422-2	Terre coloranti, greggie, n.n.	*C*	10	15	—	—
4423-0	Pigmenti minerali, preparati, n.n.	*C*	10	15	—	—
4431-3	Prodotti minerali per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	*C*	10	15	—	—
4432-1	Prodotti per la fabbricazione dei colori e delle tinture, n.n.	*C*	10	15	—	—
4441-2	Vernici	*C*	10	15	—	—
4442-0	Colori, smalti o lacche, preparati, n.n.	*B*	6	15	—	—
4451-1	Mastici	*B*	6	15	—	—
4461-0	Inchiostri da stampa	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 45. — *Articoli di profumeria, saponi, candele, creme per calzature, colle e materie albuminoidi.*					
4501-3	Articoli di profumeria	*A*	6	15	—	—
4511-2	Sapone molle, sapone liquido	*A*	6	15	—	—
4512-0	Saponi, n.n.	*A*	6	15	—	—
4521-1	Polveri per lucidare, polveri per lisciviare	*A*	6	15	—	—
4522-9	Detergenti per bucato e per stoviglie, n.n.	*A*	6	15	—	—
4531-0	Candele	*B*	6	15	—	—
4541-9	Creme per calzature, cere per mobili e pavimenti	*A*	6	15	—	—
4542-7	Cere, n.n.	*A*	6	15	—	—
4551-8	Destrina	*B*	6	15	—	—
4561-7	Colle, in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4562-5	Appretti, mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n., in carri serbatoio	*B*	10	15	—	—
4563-3	Colle	*B*	6	15	—	—
4564-1	Appretti, mordenti per tessili e altri prodotti ausiliari per tessili, n.n.	*B*	10	15	—	—
4571-6	Albumina	*B*	6	15	—	—
4572-4	Gelatina	*A*	6	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6

Sezione VII

CONCIMI (1)

S	1	2	3	4	5	6
	Capitoli 46 e 47. — *Concimi*					
4601-1	Salnitro (nitrato) del Cile, per concime . . .	*G*	10	15	—	216
4611-0	Acqua ammoniacale, per concime	*E*	10	15	—	—
4612-8	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime, in carri serbatoio	*F*	10	15	—	216
4613-6	Nitriti, per concime, in carri serbatoio. . . .	*F*	10	15	—	216
4614-4	Concimi azotati, n.n., in carri serbatoio . .	*F*	10	15	—	216
4615-1	Nitrati, nitrati di ammonio, per concime . .	*F*	10	15	—	216
4616-9	Nitriti, per concime	*F*	10	15	—	216
4617-7	Concimi azotati, n.n.	*F*	10	15	—	216
4621-9	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, non macinati, per concime	*F*	10	15	—	216
4622-7	Fosfati di calcio naturali, non disgregati, macinati, per concime	*F*	10	15	—	216
4631-8	Fosfati di calcio naturali, disgregati, per concime	*F*	10	15	—	216
4641-7	Scorie di defosforazione macinate, per concime	*F*	10	15	—	216
4651-6	Superfosfato di calcio contenente fino al 30 per cento di acido fosforico, per concime	*F*	10	15	—	216
4652-4	Superfosfato di calcio contenente oltre il 30 per cento di acido fosforico, per concime	*F*	10	15	—	216
4653-2	Nitrofosfato d'ammoniaca, fosfato di ammonio, fosfato biammoniacale, per concime	*F*	10	15	—	216
4654-0	Concimi fosfatici, n.n.	*F*	10	15	—	216
4661-5	Sali potassici greggi, per concime	*F*	10	15	—	216
4671-4	Cloruro di potassio, per concime	*D*	15	22,5	—	216
4681-3	Ceneri potassiche e miscugli di ceneri potassiche, per concime	*F*	10	15	—	216
4682-1	Solfato di magnesia potassica, per concime. .	*F*	10	15	—	216
4683-9	Concimi potassici, n.n.	*F*	10	15	—	216
4691-2	Calce, per correttivo dei terreni o per concime	*H*	15	22,5	—	—
4692-0	Schiume calcaree, per concime	*H*	15	22,5	—	—
4693-8	Marna, per correttivo dei terreni o per concime	*M*	15	22,5	—	—
4694-6	Concimi calcarei, correttivi calcarei, n.n. . .	*F*	10	15	—	216
4701-9	Letame, liquame.	*F*	10	15	—	216
4711-8	Concimi composti, n.n., in carri serbatoio . .	*F*	10	15	—	216
4712-6	Concimi composti, n.n.	*F*	10	15	—	216
4721-7	Spazzatura di strade, immondizie, rifiuti domestici	*F*	10	15	—	—
4722-5	Fanghi, terricci, per concime	*F*	10	15	—	216
4731-6	Concimi di origine animale, n.n.	*F*	10	15	—	216
4732-4	Concimi di origine minerale, n.n.	*F*	10	15	—	216
4733-2	Concimi di origine vegetale, n.n.	*F*	10	15	—	216
4734-0	Guano, per concime	*F*	10	15	—	216
4735-7	Torba, per concime	*F*	10	15	—	216
4736-5	Farina d'ossa, per concime	*E*	6	15	—	—
4737-3	Concimi, n.n.	*F*	10	15	—	216

Sezione VIII

PELLI, CUOI E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA ELASTICA E LAVORI DI GOMMA ELASTICA

S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 48. — *Pelli, cuoi, lavori di tali materie, calzature*					
4801-7	Pelli greggie fresche, non salate	*D*	6	15	—	—
4802-5	Pelli greggie secche, salate	*D*	6	15	—	—
4803-3	Carniccio	*E*	10	15	—	—

(1) Nelle voci di nomenclatura nelle quali figura la dizione « per concime » vi rientrano soltanto le merci effettivamente utilizzate come concime o destinate alla produzione industriale dei concimi.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
4811-6	Pelli conciate al tannino o all'allume; cuoi naturali	*C*	6	15	—	—
4812-4	Cuoi artificiali	*C*	6	15	—	—
4821-5	Articoli di selleria	*C*	6	15	—	—
4822-3	Lavori di cuoio naturale, di cuoio artificiale o di pellicceria, n.n.	*C*	6	15	—	—
4823-1	Pelli da pelliccia greggie	*C*	6	15	—	—
4831-4	Cascami di pelle o di cuoio, non destinati alla fabbricazione di concimi	*E*	10	15	—	—
4841-3	Calzature, zoccoli	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 49. — *Gomma elastica, lavori di gomma elastica*					
4901-5	Latice	*C*	10	15	—	—
4902-3	Gomma elastica naturale	*C*	10	15	—	—
4903-1	Gomma elastica rigenerata	*C*	10	15	—	—
4904-9	Gomma elastica sintetica	*C*	10	15	—	—
4911-4	Pneumatici, camere d'aria	*B*	6	15	—	—
4912-2	Tubi di gomma elastica	*B*	6	15	—	—
4913-0	Materassi di gomma elastica	*B*	6	15	—	—
4914-8	Lavori di gomma elastica, n.n.	*B*	6	15	—	—
4921-3	Cascami di gomma elastica	*C*	6	15	—	—
4922-1	Lavori di gomma elastica, fuori uso	*B*	6	15	—	—

Sezione IX

LEGNO E LAVORI DI LEGNO, SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitoli 50 e 51. — *Legno e lavori di legno*					
	Tutto il legno e i lavori di legno possono essere trattati con mezzi di conservazione allo scopo di proteggerli contro la putredine, il muschio, gli insetti e il fuoco. Il legno esotico è quello la cui essenza non esiste in Europa.					
5001-3	Legno destinato allo sfibramento o alla triturazione	*G*	10	15	—	209 *A*
5002-1	Legno destinato alla distillazione	*G*	10	15	—	209 *A*
5011-2	Legno da miniera	*G*	10	15	—	209 *A*
5021-1	Legna da ardere (*)	*I*	15	22,5	—	—
5022-9	Cascami di legno, trucioli di legno	*F*	10	15	—	—
5031-0	Legno esotico greggio o semplicemente sgrossato	*G*	10	15	—	209 *A*
5032-8	Legno greggio o semplicemente sgrossato, n.n.	*G*	10	15	—	209 *A*
5033-6	Fascine	*I*	15	22,5	—	—
5041-9	Traverse di legno per strade ferrate	*E*	15	22,5	—	—
5051-8	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno esotico	*F*	10	15	—	209 *B*
5052-6	Pertiche, pioli, paletti, aste, pali, di legno, n.n.	*F*	10	15	—	209 *B*
5061-7	Legno segato (squadrato) esotico	*F*	10	15	—	209 *B*
5062-5	Legno segato (squadrato), n.n.	*F*	10	15	—	209 *B*
5071-6	Legno in fogli per impiallacciatura, legno sfogliato	*B*	10	15	—	—

(*) E' da intendersi tale la legna le cui caratteristiche corrispondono a quelle indicate nella nota alla stessa voce riportata nel Repertorio delle merci e che sia destinata esclusivamente alla combustione.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
5072-4	Pannelli isolanti in pasta di legno meccanica, in pasta di paglia meccanica, greggi	*B*	10	15	—	—
5073-2	Pannelli di materie vegetali, greggi, n.n. . .	*B*	10	15	—	—
5074-0	Pannelli di materie vegetali, impiallacciati, verniciati o ricoperti con altre materie	*B*	10	15	—	—
5081-5	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, greggi	*B*	10	15	—	—
5082-3	Lavori comuni di falegnameria, per l'edilizia, impiallacciati, verniciati o ricoperti di altre materie	*B*	10	15	—	—
5083-1	Lavori per pavimenti di legno, pavimenti di legno a mosaico	*B*	10	15	—	—
5084-9	Baracche di legno, costruzioni prefabbricate di legno	*B*	10	15	—	—
5085-6	Carpenterie e costruzioni similari, di legno, n.n.	*C*	10	15	—	—
5091-4	Imballaggi di legno, montati, nuovi, n.n. . .	*D*	6	15	—	—
5092-2	Imballaggi di legno, smontati, nuovi, n.n. . .	*C*	6	15	—	—
5101-1	Farina di legno greggia	*E*	6	15	—	—
5102-9	Farina di legno agglomerata	*E*	6	15	—	—
5111-0	Lana di legno, fibre di legno	*E*	6	15	—	—
5121-9	Carbone di legna, anche granulato o agglomerato	*I*	6	15	—	—
5131-8	Legno, pezzi di legno, semplicemente sagomati, n.n.	*B*	10	15	—	—
5141-7	Mobili, parti di mobili, in legno, greggi . . .	*B*	6	15	—	—
5142-5	Mobili, parti di mobili, in legno, anche combinati con altre materie, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati	*A*	6	15	—	—
5143-3	Mobili di vimini, mobili di giunco.	*A*	6	15	—	—
5151-6	Legno, lavori di legno, scolpiti o torniti . . .	*A*	6	15	—	—
5152-4	Lavori di legno, greggi, n.n.	*B*	6	15	—	—
5153-2	Lavori di legno, passati al mordente, verniciati, laccati o lucidati, n.n.	*A*	6	15	—	—
	Capitolo 52. — *Sughero, lavori di sughero*					
5201-9	Sughero greggio	*C*	6	15	—	—
5211-8	Sughero in granelli o in polvere	*C*	6	15	—	—
5221-7	Materiali da costruzione di sughero	*C*	6	15	—	—
5231-6	Lavori di sughero, n.n..	*C*	6	15	—	—
5241-5	Cascami di sughero, sugherone	*C*	6	15	—	—

Sezione X

MATERIE PRIME PER LA FABBRICAZIONE DEL CARTONE O DELLA CARTA; CARTONI E CARTE

	Capitoli 53 e 54. — *Materie prime per la fabbricazione del cartone o della carta; cartoni, carte*					
5301-7	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, umide (contenenti più del 40 per cento di acqua)	*E*	10	15	—	—
5302-5	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, non perforate	*E*	10	15	—	—
5303-3	Paste di legno, di paglia, compresa la cellulosa, secche, perforate	*E*	10	15	—	—
5304-1	Paste di stracci	*E*	10	15	—	—
5311-6	Carte vecchie, cartoni vecchi, cascami di carta o di cartone	*F*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2 — Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
5312-4	Giornali, periodici, invenduti	*E*	10	15	—	—
5313-2	Libri invenduti	*B*	6	15	—	—
5321-5	Cartoni, carte, asfaltati, bitumati o catramati	*C*	6	15	—	—
5331-4	Cartoni, carte, goffrati, ondulati o pieghettati	*C*	6	15	—	—
5341-3	Fibre vulcanizzate	*B*	6	15	—	—
5351-2	Cartone greggio	*C*	6	15	—	—
5352-0	Cartoni preparati, n.n.	*C*	6	15	—	—
5361-1	Carte da imballaggio	*C*	10	15	—	—
5371-0	Carta da giornali	*E*	10	15	—	—
5372-8	Carte da scrivere, carte da stampa, n.n.	*C*	6	15	—	—
5381-9	Carte, n.n.	*C*	6	15	—	—
5391-8	Giornali, periodici, n.n.	—	—	—	107	—
5392-6	Libri, stampe, n.n.	*B*	6	15	—	—
5401-5	Imballaggi di carta, di cartone, montati	*C*	6	15	—	—
5402-3	Imballaggi di carta, di cartone, smontati	*C*	6	15	—	—
5403-1	Articoli di cartone, di carta, n.n.	*B*	6	15	—	—

Sezione XI

MATERIE TESSILI E LAVORI DI QUESTE MATERIE

Posizione statistica	MERCE	Classi di prezzi	a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
	Capitoli dal 55 al 57. — *Materie tessili e lavori di queste materie*					
5501-2	Bozzoli di bachi da seta, seta greggia	*E*	6	15	—	—
5511-1	Lana greggia	*E*	6	15	—	—
5521-0	Cotone greggio, fibra di cotone	*E*	6	15	—	—
5531-9	Vegetali filamentosi in steli, n.n.	*E*	6	15	—	—
5541-8	Fibre, filamenti, di vegetali filamentosi, greggi o stigliati, n.n.	*E*	6	15	—	—
5551-7	Lana cardata o pettinata	*D*	6	15	—	—
5561-6	Cotone cardato o pettinato	*D*	6	15	—	—
5571-5	Fibre, filamenti, di vegetali, cardati o pettinati, n.n.	*D*	6	15	—	—
5581-4	Filati, fibre, filamenti, di seta	*D*	6	15	—	—
5582-2	Filati, fibre, filamenti, di materie tessili sintetiche	*D*	6	15	—	—
5591-3	Filati di lana, di peli di animali o di materie tessili vegetali	*D*	6	15	—	—
5601-0	Tessuti, tele, n.n.	*C*	6	15	—	—
5611-9	Rivestimenti per pavimenti, n.n.	*B*	6	15	—	—
5621-8	Tele per copertoni o per vele	*B*	6	15	—	—
5631-7	Tappeti	*B*	6	15	—	—
5641-6	Biancheria, indumenti, copricapi, merceria, maglieria	*A*	6	15	—	—
5651-5	Feltri impregnati	*D*	6	15	—	—
5661-4	Ovatte da medicazione	*A*	6	15	—	—
5662-2	Ovatte, n.n.	*C*	6	15	—	—
5663-0	Feltri, n.n	*A*	6	15	—	—
5671-3	Tele cerate, sacchi di juta, nuovi	*B*	6	15	—	—
5672-1	Cinghie di trasmissione, tubi in materie tessili	*B*	6	15	—	—
5673-9	Tessili speciali, funi, articoli in materie tessili, n.n.	*B*	6	15	—	—
5681-2	Borra di seta	*F*	10	15	—	—
5682-0	Cascami di seta	*F*	10	15	—	—
5691-1	Borre, stracci, cascami tessili o filamentosi, inadatti per la filatura, n.n.	*F*	10	15	—	—
5701-8	Cascami tessili o filamentosi destinati alla filatura, n.n.	*F*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri:			
			a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
	Sezione XII LAVORI DI PIETRA, CALCESTRUZZO O CEMENTO ARMATO ED ALTRE MATERIE MINERALI					
	Capitoli 58 e 59. — *Lavori di pietra, calcestruzzo o cemento armato ed altre materie minerali*					
5801-6	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti di cemento, di calcestruzzo o di cemento armato	*F*	15	22,5	—	—
5802-4	Materiali da costruzione, di cemento, di calcestruzzo, di cemento armato o di pietra artificiale, n.n.	*F*	15	22,5	—	—
5811-5	Materiali da costruzione di asfalto o di gesso	*D*	10	15	—	—
5812-3	Materiali da costruzione di pietra, di ardesia, di lava o di basalto	*F*	15	22,5	—	—
5821-4	Materiali da costruzione di cemento amianto	*F*	15	22,5	—	—
5822-2	Materiali da costruzione di materie vegetali impastate con leganti minerali	*E*	15	22,5	—	—
5823-0	Materiali da costruzione di materie minerali, n.n.	*E*	15	22,5	—	—
5831-3	Lastre di pietra naturale	*F*	15	22,5	—	—
5832-1	Bordi di pietra naturale	*F*	15	22,5	—	—
5841-2	Paletti, pali, picchetti, traverse per strade ferrate, di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	*E*	15	22,5	—	—
5851-1	Coperture per cavi, canaletti di calcestruzzo, di cemento armato o di scorie	*E*	10	15	—	—
5861-0	Tubi, condotti, recipienti di cemento amianto	*D*	10	15	—	—
5871-9	Tubi, condotti, di materie minerali o di materie vegetali impastate con leganti minerali, n.n.	*D*	10	15	—	—
5881-8	Lastre, bordi, di pietra artificiale	*E*	15	22,5	—	—
5901-4	Materie isolanti, n.n.	*D*	6	15	—	—
5902-2	Pezzi, bande, lastre, di materie isolanti, n.n. .	*D*	6	15	—	—
5903-0	Lavori di asbesto, di amianto, n.n.	*B*	6	15	—	—
5911-3	Pietre, mole, per arrotare	*B*	6	15	—	—
5912-1	Pietre sagomate, lavori di pietra, n.n.; pietre per mosaici	*F*	10	15	—	—
5921-2	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, muniti di installazioni	*D*	10	15	—	—
5922-0	Costruzioni, elementi di costruzione prefabbricati, di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	*D*	10	15	—	—
5923-8	Lavori di calcestruzzo, di cemento armato o di altre materie minerali, n.n.	*D*	10	15	—	—
	Sezione XIII PRODOTTI CERAMICI; VETRI E LAVORI DI VETRO					
	Capitolo 60. — *Prodotti ceramici*					
6001-2	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di terracotta, non smaltate né verniciate	*D*	15	22,5	—	—
6002-0	Materiali da costruzione di terracotta, non smaltati né verniciati, n.n.	*H*	15	22,5	—	—
6003-8	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, non smaltate nè verniciate	*D*	15	22,5	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
6004-6	Materiali da costruzione di grès, non smaltati nè verniciati, n.n.	*D*	15	22,5	—	—
6011-1	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di terracotta, smaltate o verniciate	*D*	15	22,5	—	—
6012-9	Materiali da costruzione di terracotta, smaltati o verniciati, n.n.	*D*	15	22,5	—	—
6013-7	Ambrogette, piastrelle, per pavimenti o per rivestimenti, di grès, smaltate o verniciate	*D*	15	22,5	—	—
6014-5	Materiali da costruzione di grès, smaltati o verniciati, n.n.	*D*	15	22,5	—	—
6021-0	Materiali da costruzione di materie ceramiche, n.n.	*D*	15	22,5	—	—
6031-9	Mattoni, piastrelle, elementi, di materie refrattarie, n.n.	*D*	15	22,5	—	—
6032-7	Pezzi cavi di materie refrattarie	*D*	10	15	—	—
6041-8	Tubi di terracotta	*D*	10	15	—	—
6042-6	Tubi di grès	*D*	10	15	—	—
6043-4	Canaletti, copricavi, di terracotta	*H*	15	22,5	—	—
6044-2	Canaletti, copricavi, di grès	*D*	15	22,5	—	—
6051-7	Stoviglie comuni greggie di terracotta	*C*	6	15	—	—
6052-5	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici, in casse, in gabbie o legacci	*C*	6	15	—	—
6053-3	Apparecchi sanitari di maiolica, di porcellana o di grès, anche muniti di accessori metallici	*C*	6	15	—	—
6054-1	Oggetti di terracotta, di maiolica, di porcellana o di grès, n.n.	*C*	6	15	—	—
6061-6	Rottami, avanzi, di prodotti refrattari, anche macinati	*F*	10	15	—	—
6062-4	Rottami, avanzi, di prodotti ceramici, anche macinati	*F*	10	15	—	—
	Capitolo 61. — *Vetro e lavori di vetro*					
6101-0	Vetro in lastre piane, n.n.	*C*	10	15	—	—
6111-9	Cristalli greggi o levigati	*C*	10	15	—	—
6121-8	Vetro in verghe	*C*	10	15	—	—
6122-6	Vetro in tubi	*B*	6	15	—	—
6131-7	Materiali da costruzione di vetro, n.n. . . .	*B*	6	15	—	—
6141-6	Bottiglie, recipienti, di vetro, n.n., in gabbie, in casse o in legacci	*B*	6	15	—	—
6142-4	Bottiglie, recipienti, di vetro, n.n.	*B*	6	15	—	—
6151-5	Bulbi vuoti per lampade, oggetti di vetro per illuminazione	*A*	6	15	—	—
6152-3	Tubi vuoti per apparecchi televisivi	*A*	6	15	—	—
6161-4	Lana, ovatta, seta, di vetro	*A*	6	15	—	—
6162-2	Bande, pezzi, piastre, di lana, di ovatta, di seta, di vetro	*A*	6	15	—	—
6171-3	Lavori di cristallo, n.n.	*A*	6	15	—	—
6172-1	Bicchieri di vetro, n.n.	*A*	6	15	—	—
6173-9	Lavori di vetro, n.n.	*A*	6	15	—	—
6174-7	Vetro per ottica	*A*	6	15	—	—
6181-2	Vetro macinato	*C*	6	15	—	—
6182-0	Rottami di vetro	*E*	10	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				
		Classe vincolata al peso minimo di:	Coefficienti per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario (*) di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate (1):			
		per i carri a 2 assi				
		25 tonn.	20	15	10	5
		per i carri a più di 2 assi od a carrelli				
		37,5 tonn.	30	22,5	15	—
S	1	2	3	4	5	6

Sezione XIV

METALLI, MACCHINE, MATERIALE DA TRASPORTO

Posizione statistica	MERCE	2	3	4	5	6
	Capitoli dal 62 al 66. — *Ferro, ghisa, acciaio*					
	Nelle tariffe i termini « Ferro e acciaio » comprendono i prodotti di ferro, di acciaio, di acciaio fine al carbonio e di acciai legati. La stessa posizione di nomenclatura si attribuisce ad una stessa merce dichiarata costituita o di ferro o di acciaio fine al carbonio o di acciai legati.					
6201-3	Rottami di ferro (**)	656	1,05	1,15	—	—
6202-6	Residui di latta stagnata destinati alla distagnatura (**)	656	1,05	1,15	—	—
6211-7	Ferro e acciaio spugnoso (spugna) (**) . . .	704	1,05	1,15	—	—
6212-5	Ghise (compresa la ghisa speculare) greggie in lingotti, pani, salmoni o masse (**)	704	1,05	1,15	—	—
6213-3	Ghisa fusa	704	1,05	1,15	—	—
6221-6	Acciaio greggio in lingotti, in masselli o in masse (**)	704	1,05	1,15	—	—
6231-5	Ferro-manganese carburato, in pani o in pezzi, contenente in peso più del 2 per cento di carbonio (**)	704	1,05	1,15	—	—
6241-4	Semiprodotti siderurgici laminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6251-3	Bidoni di acciaio, laminati, destinati ad usi diversi da la forgiatura a caldo o dalla rilaminazione (**)	754	1,05	1,15	—	—
6261-2	Larghi piatti non lavorati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6271-1	Nastri larghi di acciaio, laminati a caldo e arrotolati, destinati ad essere rilaminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6291-9	Tondi di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6292-7	Quadri di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	804	1,05	1,15	—	—
6301-6	Acciai laminati o profilati a caldo, non lavorati (**)	804	1,05	1,15	—	—
6302-4	Acciai laminati a caldo, non lavorati, destinati alla trafilatura (**)	804	1,05	1,15	—	—
6311-5	Nastri di acciaio, laminati a caldo, non lavorati (anche placcati) (**)	804	1,05	1,15	—	—
6312-3	Nastri e nastri larghi di acciaio, laminati a caldo, destinati alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6313-1	Lamiere di acciaio, laminate a caldo, destinate alla fabbricazione dei tubi (**)	754	1,05	1,15	—	—
6314-9	Nastri di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere rilaminati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6315-6	Nastri e nastri larghi di acciaio, laminati a caldo, destinati ad essere profilati (**)	754	1,05	1,15	—	—
6316-4	Nastri larghi e lamiere di acciaio, laminati a caldo (**)	804	1,05	1,15	—	—
6321-4	Nastri d'acciaio, laminati a freddo, in rotoli, destinati alla fabbricazione della latta (**)	804	1,05	1,15	—	—

(*) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata cioè sulla somma della tassa corrispondente alla classe vincolata al peso minimo di 25 tonnellate o 37,5 tonnellate e della tassa terminale di cui al testo del N.B. riportato alle pagg. da 92 a 101.

(**) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 al trattato della Comunità economica europea per il carbone e per l'acciaio (C.E.C.A.).

(1) Il più basso vincolo di peso — distintamente per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli — per il quale è previsto un coefficiente rappresenta il peso minimo tassabile per spedizione (art. 64, par. 3).

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2				
		Classe vincolata al peso minimo di:	Coefficienti per il quale deve essere moltiplicato il prezzo unitario (*) di trasporto per 25 tonn. o 37,5 tonn. per le spedizioni vincolate al peso minimo di tonnellate (1):			
		per i carri a 2 assi				
		25 tonn.	20	15	10	5
		per i carri a più di 2 assi od a carrelli				
		37,5 tonn.	30	22,5	15	—
S	1	2	3	4	5	6
6331-3	Lamiere d'acciaio, laminate a freddo, in fogli o in bobine, non lavorate (**)	804	1,05	1,15	—	—
6341-2	Lamiere d'acciaio ondulate anche zincate (**)	804	1,05	1,15	—	—
6351-1	Latta (**)	804	1,05	1,15	—	—
6361-0	Vergella d'acciaio (**)	804	1,05	1,15	—	—
6371-9	Barre cave d'acciaio, semplicemente laminate, per fori da mina (**)	804	1,05	1,15	—	—
6381-8	Rotaie e controrotaie d'acciaio (**)	804	1,05	1,15	—	—
6382-6	Rotaje tagliate, non utilizzabili per l'uso primitivo, non destinate ad essere usate come rottami (**)	754	1,05	1,15	—	—
6383-4	Traverse d'acciaio, per strade ferrate (**) . .	804	1,05	1,15	—	—
6391-7	Ganasce, piastre e piastrine di compensazione, di acciaio, laminate, per strade ferrate (**)	804	1,05	1,15	—	—
6401-4	Ferro manganese contenente fino al 2 per cento di carbonio e leghe di ferro manganese	704	1,05	1,15	—	—
6402-2	Ferro-fosforo contenente almeno il 15 per cento di fosforo	704	1,05	1,15	—	—
6403-0	Ferro-leghe, n.n.	704	1,05	1,15	—	—
6411-3	Acciai in barre lavorate a freddo, destinate alla trafilatura	804	1,05	1,15	—	—
6412-1	Acciai lavorati a freddo, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6421-2	Nastri larghi, nastri e lamiere, di acciaio, laminati a freddo, destinati alla fabbricazione dei tubi	804	1,05	1,15	—	—
6422-0	Quadri e tondi, di acciaio, laminati a freddo, destinati alla fabbricazione dei tubi	804	1,05	1,15	—	—
6431-1	Nastri, nastri larghi, lamiere, d'acciaio, lavorati o sagomati, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6441-0	Accessori e pezzi, di acciaio, nuovi, per strade ferrate, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6442-8	Accessori e pezzi, di acciaio, usati, per strade ferrate, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6443-6	Rotaie di acciaio, conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso	804	1,05	1,15	—	—
6451-9	Pezzi stampati, imbutiti o fusi, di metallo fer- r so, greggi, n.n.	754	1,05	1,15	—	—
6461-8	Pezzi di ghisa colata, lavorati, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6 62-6	Lingottiere di ghisa	804	1,05	1,15	—	—
6471-7	Semiprodotti di acciaio, forgiati	754	1,05	1,15	—	—
6472-5	Pezzi di acciaio stirato, forgiati o martellati, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6501-1	Filo di ferro spinato	804	1,05	1,15	—	—
6511-0	Cavi di acciaio	804	1,05	1,15	—	—
6521-9	Filo d'acciaio o di ferro, n.n.	804	1,05	1,15	—	—
6531-8	Pali, picchetti, di acciaio	804	1,05	1,15	—	—
6541-7	Acciaio stirato; griglie, tra'icci di acciaio . .	804	1,05	1,15	—	—
6542-5	Carpenterie costruzioni, di acciaio	804	1,05	1,15	—	—
6551-6	Tubi, canne e loro raccordi, di acciaio. . . .	803	1,05	1,15	1,45	2
6552-4	Tubi, canne e loro raccordi, di ghisa	803	1,05	1,15	1,45	2
6553-2	Serpentine di acciaio; tubi, di acciaio o di hisa, ad alette	804	1,05	1,15	—	—

(*) L'applicazione del coefficiente di maggiorazione si pratica sul prezzo di trasporto per tonnellata cioè sulla somma della tassa corrispondente alla classe vincolata al peso minimo di 25 tonnellate o 37,5 tonnellate e della tassa terminale di cui al testo del N.B. riportato alle pagg. da 92 a 101.
(**) Prodotti compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 al trattato della Comunità economica europea per il carbone e per l'acciaio (C.E.C.A.).
(1) Il più basso vincolo di peso — distintamente per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli — per il quale è previsto un coefficiente rappresenta il peso minimo tassabile per spedizione (art. 64, par. 3).

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
6561-5	Recipienti nuovi di acciaio per il trasporto di gas compressi o liquefatti	*F*	6	15	—	—
6571-4	Piccoli contenitori e contenitori medi, nuovi .	*C*	6	15	—	—
6572-2	Grandi containers, nuovi	—	—	—	110 *B*	—
6581-3	Bidoni, scatole, fusti, nuovi, di lamiera di acciaio	*B*	6	15	—	—
6582-1	Imballaggi, recipienti, nuovi, di lamiera di acciaio, n.n.	*B*	6	15	—	—
6583-9	Lavori da calderaio di acciaio, n.n. . . .	*B*	6	15	—	—
6591-2	Radiatori per riscaldamento centrale, in casse, in gabbie o in legacci	*B*	6	15	—	—
6592-0	Radiatori per riscaldamento centrale . .	*C*	6	15	—	—
6601-9	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa, in casse, in gabbie o in legacci	*B*	6	15	—	—
6602-7	Apparecchi da riscaldamento, da cottura, economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa	*B*	6	15	—	—
6603-5	Parti per apparecchi da riscaldamento, da cottura, di acciaio o di ghisa; pezzi per economizzatori di calore, di acciaio o di ghisa	*B*	6	15	—	—
6611-8	Ancore di acciaio o di ghisa	801 (1)	15	22,5	—	—
6612-6	Catene di acciaio o di ghisa	751 (2)	15	22,5	—	—
6621-7	Bulloni, chiodi, dadi, punte, ribattini, viti, di ghisa o di acciaio	*B*	6	15	—	—
6631-6	Ruote di acciaio	751 (2)	15	22,5	—	—
6641-5	Mobili di acciaio, parti di mobili di acciaio, n.n.	*A*	6	15	—	—
6651-4	Stoviglie, articoli casalinghi, di acciaio, di ghisa o di lamiera d'acciaio	*A*	6	15	—	—
6661-3	Acciaio in grani o in polvere	751 (2)	15	22,5	—	—
6662-1	Apparecchi sanitari di acciaio o di ghisa. . .	*B*	6	15	—	—
6663-9	Lana di acciaio, paglia d'acciaio	*A*	6	15	—	—
6664-7	Utensili di acciaio	*A*	6	15	—	—
6665-4	Molle di acciaio, n.n.	801 (1)	15	22,5	—	—
6666-2	Forme per fonderia, di acciaio o di ferro, n.n. .	801 (1)	15	22,5	—	—
6667-0	Cilindri per laminatoi, di acciaio o di ghisa .	*B*	6	15	—	—
6668-8	Acciaio, oggetti di acciaio o di ghisa, n.n. . .	801 (1)	15	22,5	—	—
	Capitolo 67. — *Metalli non ferrosi greggi*					
6701-7	Alluminio greggio, leghe di alluminio greggie	*E*	10	15	—	—
6711-6	Rame greggio, leghe di rame greggie	*E*	10	15	—	—
6721-5	Piombo greggio, leghe di piombo greggie . .	*E*	10	15	—	—
6731-4	Zinco greggio, leghe di zinco greggie	*E*	10	15	—	—
6741-3	Metalli non ferrosi greggi, leghe di metalli non ferrosi greggi, n.n.	*E*	10	15	—	—
6751-2	Oro, platino; lavori di oro o di platino, cascami di oro o di platino, n.n.	—	—	—	106	—
6752-0	Argento; lavori di argento, cascami di argento, metalli preziosi; n.n.	—	—	—	106	—
	Capitolo 68. — *Metalli non ferrosi trattati, lavori in metalli non ferrosi*					
	Nelle posizioni da 6801-5 a 6805-6, il termine « lavorato (e/i) » riguarda le merci ottenute dai metalli grezzi o dalle loro leghe mediante laminazione, trafilatura, pressatura, colatura o altri procedimenti similari.					
6801-5	Alluminio lavorato; leghe di alluminio lavorate, n.n.	*D*	10	15	—	—
6802-3	Rame lavorato; leghe di rame lavorate, n.n. .	*D*	10	15	—	—
6803-1	Piombo lavorato; leghe di piombo lavorate, n.n.	*D*	10	15	—	—
6804-9	Zinco lavorato; leghe di zinco lavorate, n.n. .	*D*	10	15	—	—
6805-6	Metalli non ferrosi, leghe di metalli non ferrosi, lavorati, n.n.	*D*	10	15	—	—
6811-4	Fili di alluminio, fili di leghe di alluminio, n.n. .	*D*	10	15	—	—
6812-2	Fili di rame, fili di leghe di rame, n.n. . . .	*D*	10	15	—	—
6813-0	Fili di piombo, fili di leghe di piombo, n.n. . .	*D*	10	15	—	—

(1) E' applicabile la classe 803 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.
(2) E' applicabile la classe 753 per i vincoli di peso di tonn. 20 o 30, rispettivamente, per i carri a 2 assi o per quelli a più di 2 assi od a carrelli.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2 — Classi di prezzi	Tariffa ordinaria n. 2 — Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	Tariffa ordinaria n. 2 — Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)	Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
S	1	2	3	4	5	6
6814-8	Fili di zinco, fili di leghe di zinco, n.n. . . .	*D*	10	15	—	—
6815-5	Fili di metalli non ferrosi, fili di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	*D*	10	15	—	—
6821-3	Cavi di alluminio, cavi di leghe di alluminio, n.n.	*D*	10	15	—	—
6822-1	Cavi di rame, di leghe di rame, n.n.	*D*	10	15	—	—
6823-9	Cavi di metallo non ferrosi, cavi di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	*D*	10	15	—	—
6831-2	Tubi, canne, di alluminio; tubi canne, in leghe di alluminio, n.n.	*D*	6	15	—	—
6832-0	Tubi, canne, di rame, tubi, canne, in leghe di rame, n.n.	*D*	6	15	—	—
6833-8	Tubi, canne di piombo, tubi, canne, in leghe di piombo, n.n.	*D*	10	15	—	—
6834-6	Tubi, canne, di zinco, tubi, canne, in leghe di zinco, n.n.	*D*	6	15	—	—
6835-3	Tubi, canne, di metalli non ferrosi, tubi, canne, in leghe di metalli non ferrosi, n.n.	*D*	6	15	—	—
6841-1	Lavori di alluminio, lavori in leghe di alluminio, n.n.	*C*	6	15	—	—
6842-9	Lavori di rame, lavori in leghe di rame, n.n. .	*C*	6	15	—	—
6843-7	Lavori di piombo, lavori in leghe di piombo, n.n.	*C*	6	15	—	—
6844-5	Lavori di zinco, lavori in leghe di zinco, n.n. .	*C*	6	15	—	—
6845-2	Lavori di metalli non ferrosi, lavori di leghe di metalli non ferrosi, n.n.	*C*	6	15	—	—
6851-0	Pezzi e scarti di alluminio, n.n., pezzi e scarti in leghe di alluminio, n.n.	*D*	10	15	—	—
6852-8	Pezzi e scarti di rame, n.n., pezzi e scarti di leghe di rame, n.n.	*D*	10	15	—	—
6853-6	Pezzi e scarti di piombo, n.n., pezzi e scarti di leghe di piombo, n.n.	*D*	10	15	—	—
6854-4	Pezzi e scarti di zinco, n.n., pezzi e scarti in leghe di zinco, n.n.	*D*	10	15	—	—
6855-1	Pezzi e scarti di metalli non ferrosi, n.n., pezzi e scarti in leghe di metalli non ferrosi, n.n.	*D*	10	15	—	—
6861-9	Monete metalliche	—	—	—	106	—
	Capitolo 69. — *Caldaie, macchine, apparecchi e loro parti staccate*					
6901-3	Macchine, congegni per l'agricoltura o l'orticoltura, n.n.	*B*	6	15	—	—
6911-2	Apparecchi da sollevamento, n.n.	*B*	6	15	—	—
6921-1	Macchine, congegni per lavori di sterro o di costruzione, n.n.	*B*	6	15	—	—
6931-0	Motori termici, n.n.	*B*	6	15	—	—
6941-9	Caldaie per macchine a vapore	*B*	6	15	—	—
6951-8	Macchine per filatura, per tessitura, telai per tessitura	*B*	6	15	—	—
6961-7	Apparecchi frigoriferi, armadi frigoriferi . . .	*B*	6	15	—	—
6971-6	Ascensori, montacarichi	*B*	6	15	—	—
6972-4	Bilance a ponte	*B*	6	15	—	—
6973-2	Macchine, apparecchi, n.n.	*B*	6	15	—	—
6981-5	Cuscinetti, pezzi di cuscinetti	*B*	6	15	—	—
6982-3	Parti staccate di macchine, di congegni per l'agricoltura e l'orticoltura	*C*	6	15	—	—
6983-1	Parti staccate di macchine, attrezzi o strumenti, n.n.	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 70. — *Macchine e apparecchi elettrici e loro parti staccate*					
7001-1	Accumulatori, pile elettriche	*C*	6	15	—	—
7011-0	Macchine generatrici, motori elettrici, trasformatori	*B*	6	15	—	—
7021-9	Apparecchi radiofonici, apparecchi televisivi, loro accessori e parti staccate	*B*	6	15	—	—
7031-8	Cavi, fili elettrici, isolati	*C*	6	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
7041-7	Lampadine, lampade, tubi, elettrici ed elettronici e loro parti staccate	*A*	6	15	—	—
7051-6	Elettrodi per apparecchi elettrici	*B*	10	15	—	—
7052-4	Elettrodi per forni elettrici	*B*	10	15	—	—
7061-9	Isolatori	*B*	6	15	—	—
7071-4	Apparecchi da cottura, apparecchi da riscaldamento, elettrici	*B*	6	15	—	—
7072-2	Macchine, apparecchi, apparecchiature, elettrici, loro accessori e parti staccate, n.n.	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 71. — *Veicoli per strade ferrate, parti e pezzi di questi veicoli*					
7101-9	Vetture, bagagliai, carri ferroviari, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7111-8	Locomotive, automotrici, tenders, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7121-7	Vagonetti	*B*	6	15	—	—
7131-6	Carrelli circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7132-4	Veicoli per strade ferrate, circolanti sulle proprie ruote, n.n.	—	—	—	105	—
7141-5	Locomotive, automotrici, tenders, non circolanti sulle proprie ruote	*B*	6	15	—	—
7151-4	Veicoli per strade ferrate non circolanti sulle proprie ruote, n.n.	*B*	6	15	—	—
7161-3	Telai e casse di veicoli per strade ferrate . .	*B*	6	15	—	—
7171-2	Cerchioni in acciaio di veicoli per strade ferrate	*B*	6	15	—	—
7172-0	Assi con o senza ruote di veicoli per strade ferrate	*B*	6	15	—	—
7181-1	Parti di veicoli per strade ferrate, n.n. . . .	*B*	6	15	—	—
7182-9	Parti di ricambio necessarie per la manutenzione e la riparazione di carri privati immobilizzati in corso di trasporto	*B*	6	15	—	—
7191-0	Veicoli ferroviari destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, circolanti sulle proprie ruote	—	—	—	105	—
7192-8	Veicoli per strade ferrate, destinati alla demolizione o alla riduzione in rottami, non circolanti sulle proprie ruote	*B*	6	15	—	—
	Capitolo 72. — *Automobili, biciclette ed altri veicoli stradali, aeronavi, imbarcazioni*					
7201-7	Trattori agricoli e forestali	—	—	—	105	—
7202-5	Trattori n.n.	—	—	—	105	—
7211-6	Autovetture, autoambulanze, telai di autovetture o di autoambulanze	—	—	—	105	—
7221-5	Carovane	—	—	—	105	—
7222-3	Veicoli stradali per il trasporto di persone, loro telai n.n.	—	—	—	105	—
7231-4	Vetture da trasloco	—	—	—	105	—
7232-2	Veicoli stradali per il trasporto di merci, loro telai, n.n.	—	—	—	105	—
7241-3	Carri armati, autoblindo, e loro parti staccate	*A*	10	15	—	—
7251-2	Biciclette con o senza motore, motociclette senza sidecar, carrozzine per bambini o per malati, e loro parti staccate	*A*	6	15	—	—
7261-1	Veicoli, apparecchi, macchine stradali, n.n. .	*A*	6	15	—	—
7271-0	Carrozzerie, parti di veicoli stradali, n.n. . .	*B*	6	15	—	—
7281-9	Aeronavi	*B*	6	15	—	—
7282-7	Parti staccate di aeronavi	*B*	6	15	—	—
7291-8	Veicoli anfibi; imbarcazioni	*A*	6	15	—	—
7292-6	Parti staccate di veicoli anfibi, di imbarcazioni	*A*	6	15	—	—

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi (Tonnellate)	a più di 2 assi od a carrelli (Tonnellate)		
S	1	2	3	4	5	6

Sezione XV

ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI, FIAMMIFERI, MATERIE RADIOATTIVE

S	1	2	3	4	5	6
	Capitolo 73. — *Armi, munizioni, esplosivi, fiammiferi, materie radioattive*					
7301-5	Cannoni, armi da fuoco montate su ruote, e loro parti staccate	*A*	6	15	—	—
7302-3	Armi, parti di armi, n.n.	*A*	6	15	—	—
7310-6	Materie esplosive (*)	—	—	—	108	—
7321-3	Munizioni per armi portatili; inneschi incendivi; oggetti fumogeni non contenenti clorati (*)	—	—	—	108	—
7322-1	Oggetti carichi di materie esplosive (*) . . .	—	—	—	108	—
7331-2	Giocattoli pirici (*)	—	—	—	108	—
7332-0	Articoli e giochi pirotecnici (*)	—	—	—	108	—
7341-1	Bossoli vuoti nuovi, corpi di granate nuove senza cariche esplosive	*C*	6	15	—	—
7351-0	Fiammiferi	*A*	6	15	—	—
7360-1	Materie radioattive (**)	—	—	—	108	—

Sezione XVI

ALTRE MERCI NON NOMINATE

S	1	2	3	4	5	6
	Capitoli dal 74 al 78. — *Merci, n.n.*					
7401-3	Strumenti ed apparecchi di chimica, di medicina, di ottica e di fisica, strumenti ed apparecchi di misura, orologeria, loro pezzi staccati e loro accessori, n.n.	*A*	6	15	—	—
7411-2	Strumenti musicali, fonografi, juke-boxes, e loro parti staccate, n.n.	*A*	6	15	—	—
7412-0	Dischi per fonografi, bande e nastri registrati .	*A*	6	15	—	—
7421-1	Articoli per divertimento o per sport, giocattoli, n.n.	*A*	6	15	—	—
7431-0	Inchiostri, inchiostri di china	*A*	6	15	—	—
7432-8	Forniture per ufficio, per scuola, n.n.	*A*	6	15	—	—
7441-9	Scope, articoli da spazzolificio, setacci, n.n. .	*B*	6	15	—	—
7501-0	Materiale usato da cantiere (1)	*D*	10	15	—	—
7511-9	Masserizie	*A*	6	15	—	—
7521-8	Vetture e materiale usati, da circo, da luna park, da teatro	*A*	6	15	—	—
7531-7	Merci, anche diverse, in più partite raggruppate (groupage) (2)	*A*	6	15	—	—
7535-8	Spedizioni composte di merci appartenenti a 2 o 3 posizioni diverse della presente nomenclatura e i cui pesi non sono dichiarati separatamente (3)	—	—	—	—	—
7536-6	Spedizioni composte di merci appartenenti a più di 3 posizioni diverse della presente nomenclatura (3)	—	—	—	—	—
7541-6	Recipienti usati di acciaio per il trasporto dei gas compressi o liquefatti	*F*	6	15	—	—

(*) Sono esclusi dal trasporto gli esplosivi, gli oggetti carichi di esplosivi, gli articoli ed i giocattoli pirotecnici, che non risultano specificatamente menzionati nel repertorio. Quelli ammessi devono essere dichiarati sui documenti di trasporto con la voce di repertorio.

(**) Le materie radioattive ammesse al trasporto sono quelle di cui all'art. 138, categoria 15ª dell'allegato 7. Sono escluse dalla applicazione della T.S. n. 108 e tassate, quindi, secondo la voce merceologica nella quale rientrano per le loro caratteristiche, le materie radioattive che non sono sottoposte alle prescrizioni della categoria 15ª del citato allegato 7, e cioè quelle esenti da dette prescrizioni a norma dell'art. 138, nota 2, dell'Allegato 7 stesso.

(1) Sono da considerare come tali: Macchine ed apparecchiature usate, per l'esecuzione di lavori da sterro, da costruzione, da demolizione e da sondaggio di ogni natura. Sono escluse dalla posizione tariffaria 7501-0 le macchine ed apparecchiature usate: *a*) destinate ad essere incorporate stabilmente nella costruzione; *b*) spedite in occasione d'una vendita, locazione (leasing), di una esposizione o di una dimostrazione.

(2) Rientrano in questa « voce » le spedizioni effettuate da uno spedizioniere in destinazione di una propria filiale o di altro spedizioniere. Il carico deve essere costituito da partite:
di più mittenti effettivi dirette ad un solo destinatario effettivo;
di un solo mittente effettivo dirette a più destinatari effettivi;
di più mittenti effettivi dirette a più destinatari effettivi.
Il rispetto di una di tali condizioni deve risultare dalla distinta di carico da allegare alla lettera di vettura.

(3) Vedasi al riguardo, l'art. 66 delle presenti condizioni e tariffe.

Posizione statistica	MERCE	TARIFFA ORDINARIA N. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
7542-4	Imballaggi usati montati, n.n.	*C*	6	15	—	—
7543-2	Imballaggi usati smontati, n.n. . . .	*B*	6	15	—	—
7544-0	Arnesi da stivaggio, mezzi di protezione delle merci (*)	*B*	6	15	—	—
7545-7	Cesti vuoti utilizzati per il trasporto di piccioni viaggiatori	*B*	6	15	—	—
7581-2	Carri privati vuoti, a 2 assi (**)	—	—	—	—	—
7582-0	Carri privati vuoti, n.n. (**)	—	—	—	—	—
7591-1	Antichità, oggetti d'arte, oggetti da collezione	*A*	6	15	—	—
7592-9	Perle fini, pietre preziose, non montate . . .	—	—	—	106	—
7593-7	Articoli di gioielleria, oggetti di valore, carta valore, n.n.	—	—	—	106	—
7611-7	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici, di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7612-5	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7613-3	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7615-8	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7616-6	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7617-4	Grandi containers frigoriferi, refrigeranti o isotermici di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7621-6	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7622-4	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7623-2	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7625-7	Grandi containers cisterna di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7626-5	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7627-3	Grandi containers cisterna di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7635-6	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7636-4	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7637-2	Grandi containers di mezza altezza e grandi containers « flats » di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7641-4	Grandi containers, n.n., lunghezza pari a 20 piedi, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7642-2	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7643-0	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, carichi	—	—	—	110 *A*	—
7645-5	Grandi containers, n.n., di lunghezza pari a 20 piedi, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7646-3	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 20 piedi e non superiore a 30, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7647-1	Grandi containers, n.n., di lunghezza oltre 30 piedi e non superiore a 40, usati, vuoti	—	—	—	110 *B*	—
7711-5	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m 6,25, cariche	—	—	—	110 *A*	—

(*) Vedasi al riguardo anche l'allegato 2 *quater* alle presenti condizioni e tariffe.

(**) I carri immatricolati nel parco delle FS vengono trasportati gratuitamente alle condizioni e nei limiti stabiliti nell'apposito Capitolato. I carri immatricolati in parchi di ferrovie estere vengono trasportati alle condizioni e nei limiti stabiliti dal punto 12° in appendice alle presenti condizioni e tariffe.

Posizione statistica	MERCE	Tariffa ordinaria n. 2			Tariffe speciali	Tariffe eccezionali
		Classi di prezzi	Pesi minimi tassabili per spedizioni con carri: a 2 assi	a più di 2 assi od a carrelli		
			Tonnellate			
S	1	2	3	4	5	6
7712-3	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 6,25 e non superiore a m 7,15, cariche	—	—	—	110 *A*	—
7713-1	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 7,15 e non superiore a m 12,19, cariche	—	—	—	110 *A*	—
7715-6	Casse amovibili di lunghezza non superiore a m 6,25, usate, vuote	—	—	—	110 *B*	—
7716-4	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 6,25 e non superiore a m 7,15, usate, vuote	—	—	—	110 *B*	—
7717-2	Casse amovibili di lunghezza superiore a m 7,15 e non superiore a m 12,19, usate, vuote	—	—	—	110 *B*	—
7751-1	Veicoli stradali nel traffico « strada-rotaia », carichi	—	—	—	111 *A*	—
7755-2	Veicoli stradali nel traffico « strada-rotaia », usati, vuoti	—	—	—	{ 105 111 *B*	—
7801-4	Spoglie mortali	—	—	—	109	—
7811-3	Merci, n.n.	*A*	6	15	—	—

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 34

TASSE ACCESSORIE

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
1	*a*) Colli in deposito	16	Per i ciclomotori: L. 600 per ogni unità e per ogni 24 ore indivisibili Per tutte le altre cose indicate al § 1 dell'art. 16: L. 400 per ogni collo e per ogni 24 ore indivisibili Le tasse suddette sono ridotte alla metà, con gli arrotondamenti previsti dall'art. 61, § 3, per i depositi in abbonamento, nonché per le biciclette e i ciclomotori depositati occasionalmente da parte di viaggiatori muniti di biglietti di abbonamento di qualsiasi specie, purché il deposito abbia luogo in una delle stazioni comprese nell'itinerario medesimo Per la custodia dei colli nelle apposite cassette automatiche: L. 120 per ogni 12 ore indivisibili
	b) Sosta del bagaglio registrato	12	L. 400 per collo e per ogni 24 ore indivisibili
	c) Dichiarazione dell'interesse alla riconsegna per il bagaglio registrato (per ciascuna spedizione e per ogni 10.000 lire di somma dichiarata o frazione di 10.000 lire)	51	L. 70 per spedizioni con percorso da 1 a 400 km L. 140 per spedizioni con percorso da 401 a 800 km L. 210 per spedizioni con percorso da 801 a 1200 km L. 280 per spedizioni con percorso oltre i 1200 km
	d) Ritiro della spedizione a bagaglio prima della partenza o modificazione al contratto di trasporto	13	L. 1.000 per ogni spedizione
	e) Custodia delle cose ritrovate	9	L. 400 per collo e per ogni 24 ore indivisibili
2	Stampati per formalità doganali (serie Ch)	8	Prezzi previsti nell'allegato 9
3	Pesatura delle merci e del bestiame	31	L. 120 per quintale indivisibile se la pesatura si effettua per colli L. 7.000 per carro di merce pesata complessivamente L. 120 per quintale indivisibile del bestiame
4	Verifica della tara dei carri	31	L. 7.000 per carro

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
5	Verifica della quantità dei colli caricati	20	L. 120 per collo, col minimo di L. 7.000 e col massimo di L. 14.000 per ciascuna spedizione o per carro se si tratta di spedizioni di più carri con unica lettera di vettura
6	Provvigione per il servizio assegni	29	L. 10 per ogni mille lire indivisibili, col minimo di L. 1.000 per assegno
7	Provvigione sulle spese anticipate	30	L. 8 per ogni cento lire indivisibili, col minimo di L. 120 per ogni spesa anticipata
8	Diritto sulle operazioni doganali	8	Tasse stabilite nell'allegato 9
9	Sosta sui carri, nei magazzini, sui piani caricatori ed in qualunque altra località di pertinenza dell'amministrazione	24 42 43	I. — *Merci sostanti su carri.* Per ogni periodo indivisibile di 24 ore: *a*) per i carri non specificati nei successivi capoversi, contenenti merci in genere (compresi veicoli, bestiame e feretri ed esclusi gli esplosivi): L. 11.300 per carro per il primo periodo L. 18.000 per carro per i periodi successivi Per i carri a tre o quattro assi le tasse di cui sopra raddoppiate *b*) per i carri FS noleggiati e per i carri privati nazionali ed esteri: L. 4.700 per carro per il primo periodo L. 6.900 per carro per i periodi successivi Per i carri a tre o più assi le tasse di cui sopra sono raddoppiate *c*) per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonché per i carri similari di altre amministrazioni italiane ed estere: L. 27.200 per carro per il primo periodo L. 67.700 per carro per ciascuno dei due periodi successivi al primo L. 112.400 per carro per ciascun periodo successivo ai primi tre Per i carri a due assi le tasse di cui sopra sono ridotte del 50% *d*) per i carri contenenti esplosivi: vedi allegato 7 L'amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può, anche limitatamente a determinate stazioni ed a determinati tipi di carri, maggiorare le tasse suddette: fino al 200% per i carri equipaggio o tramoggia, di proprietà delle FS o di amministrazioni estere e per gli isotermici e refrigeranti di proprietà FS o di amministrazioni estere o di proprietà privata fino al 100% per gli altri carri, e modificare altresì la durata del periodo minimo indivisibile di applicazione delle tasse L'amministrazione ha inoltre facoltà, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, di ridurre dette tasse fino al 50% del loro ammontare ordinario, anche limitatamente a determinate stazioni e a determinati tipi di carro II. — *Merci non sostanti su carri.* Per ogni 24 ore indivisibili: *a*) esplosivi: vedi allegato 7 *b*) veicoli: 1) rotabili da ferrovie e tranvie circolanti sulle proprie ruote: L. 3.500 per veicolo 2) altri: di peso fino a kg. 150 per veicolo: L. 120 per quintale indivisibile, col minimo di L. 480 di peso oltre kg. 150 per veicolo: L. 2.300 per veicolo

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 9			*c*) ceneri mortuarie: L. 3.500 per spedizione *d*) pellicole cinematografiche di celluloide: L. 840 per collo *e*) altre merci: L. 150 per quintale indivisibile col minimo di L. 400
		T.S. 111	*f*) rimorchi e semirimorchi tassabili con la tariffa speciale n. 111 di lunghezza: fino a 9 m . . . . L. 3.500 oltre 9 m . . . . » 4.700 per ogni unità L'amministrazione, per particolari esigenze di traffico, può maggiorare le suddette tasse fino al 100%, anche limitatamente a determinate stazioni
		T.S. 104	Per lo scarico e l'accompagnamento al luogo di ricovero del bestiame non ritirato, oltre alla tassa di sosta, sono dovute: per ogni capo della serie A . . . . L. 480 per ogni capo della serie B . . . . » 240 per ogni capo della serie C . . . . » 120
10	Operazioni di carico e di scarico	20 e 24 T.S. 111	L. 480 per quintale indivisibile e per operazione Per ogni rimorchio o semirimorchio tassabile con la tariffa speciale n. 111, sono dovute per ogni operazione, se eseguita a mezzo gru: *a*) vuoti . . . . L. 6.900 *b*) carichi . . . . » 13.600 Per i rimorchi e semirimorchi, l'amministrazione ha la facoltà di aumentare tali tasse fino al 100%, in relazione alla particolare onerosità di esercizio e alle esigenze del traffico, in determinati scali. L'amministrazione ha anche la facoltà di ridurre le dette tasse fino al 50%, in relazione a particolari situazioni del mercato dei trasporti, in determinati scali
11	Operazioni di carico e scarico in punto determinato	24	*a*) Tassa di manovra: L. 480 a carro *b*) Tassa per uso area: L. 27 al giorno per ogni mq di terreno dato in uso, per un periodo massimo di 90 giorni, rinnovabile una sola volta per un uguale periodo. L'amministrazione ha facoltà di ridurre fino al limite di L. 5 la tassa per uso area a seconda dei valori medi di mercato ed in relazione alle particolarità di esercizio nei diversi impianti
12	Operazioni di trasbordo	68	L. 480 per quintale indivisibile e per operazione
13	Corrispondenze postali, telegrafiche e telefoniche (avvisi arrivo merci, raccomandazione lettere o pieghi, ecc.)	42	Importo spese relative
14	Deposito per la richiesta dei carri vuoti	21	1) Per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 3.500 per carro 2) Per qualsiasi altro trasporto su carro ordinario: L. 7.000 per carro 3) Per i carri di tipo speciale di cui all'art. 21, § 1: L. 10.500 per carro 4) Per i carri atti a carichi eccezionali di cui all'art. 21, § 1, nonché per i carri similari di altre amministrazioni italiane ed estere: L. 26.000 per carro. Per i carri a due assi detta tassa è ridotta del 50% 5) L'amministrazione, nei periodi da essa di volta in volta stabiliti in relazione a particolari esigenze del traffico, ha facoltà di elevare del 100% la misura degli importi previsti nei precedenti punti 1), 2), 3), 4)

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 14			6) Nei periodi che verranno stabiliti dall'amministrazione ferroviaria, in relazione alle esigenze del traffico, oltre il deposito di L. 10.500 di cui al punto 3), dovrà essere corrisposto il deposito suppletivo di L. 75.000 per i carri refrigeranti e per i carri a sagoma inglese 7) Nei periodi, per i tipi di merce e nelle località che verranno stabiliti di volta in volta in relazione a particolari esigenze del traffico, oltre al deposito di cui ai punti precedenti, l'amministrazione ferroviaria potrà richiedere il deposito suppletivo di L. 50.000
15	Deposito per la richiesta di acceleramento di trasporti a carro (art. 64, § 2)	40 e 69	L. 7.000 per carro
16	*a*) Pulitura o disinfezione carri	23	I. — *Trasporti a carro.* L. 20.000 per carro comune (di superficie inferiore a mq 33), L. 30.000 per carro di grande superficie (da mq 33 ed oltre) o a gabbie, per spedizioni costituite da: animali vivi sciolti o in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso pesci morti freschi o congelati carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche merci infettanti (categ. I^a^, all. 7) Pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro
		11 e 18 *ter*	II. — *Trasporti in piccole partite ed a bagaglio.* L. 500 per collo con il massimo di L. 2.500 per spedizione, quando il trasporto è costituito da: animali vivi, riposti in ceste, gabbie e simili, esclusi i pulcini appena nati, purché spediti negli appositi contenitori a fondo chiuso pesci morti freschi o congelati carne: fresca, congelata o refrigerata; selvaggina o pollame morto formaggi freschi, esclusi quelli spediti in confezioni ermetiche merci infettanti (categ. I^a^, all. 7) pelli e membrane animali secche e non conciate, lana, pelo, crino e stracci sudici, quando in presenza di una imperfetta condizionatura dell'imballaggio lascino insudiciato il carro Ogni altra merce che renda necessaria la pulitura o la disinfezione del carro
	b) Pulitura o disinfezione ponte binari navi-traghetto		I. — L. 10.000 a carro traghettato tra Villa San Giovanni o Reggio Calabria e Messina o viceversa contenente animali vivi sciolti tassati in base alla tariffa speciale n. 104 II. — L. 20.000 per carro traghettato tra Civitavecchia e Golfo Aranci o viceversa, contenente animali vivi sciolti tassati in base alla tariffa speciale n. 104
17	Uso della gru	34	Per ogni periodo di 30 minuti indivisibili: *A*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento a mano . L. 580 *B*) per l'impiego di gru fisse da piazzale a volata con funzionamento elettrico . » 960

Numero d'ordine	MOTIVO DELLA RISCOSSIONE	Articolo delle condizioni e tariffe	IMPORTO
segue n. 17			*C*) per l'impiego di gru elettriche di grande portata (10-15-20-25 tonn.) a volata o a cavalletto fisso o mobile . . L. 1.600 *D*) per l'impiego di autogru gestite direttamente dall'azienda . . . . » 2.640
18	Uso del carro gru	34	L. 38.200 per ogni giornata di otto ore lavorative indivisibile
19	*a*) Nolo copertoni	22	L. 15 per copertone e per chilometro, con un minimo di 500 km
	b) Nolo di corde di canapa per l'assicurazione di carichi voluminosi		L. 870 per terna, oltre L. 240 per ogni corda trasversale in più
	c) Nolo paratoie		L. 1.200 per paratoia
	d) Nolo reti di corda per assicurazione doganale .		L. 16 per ogni rete e per chilometro, col minimo di L. 1.500 per rete
	e) Nolo corde per l'applicazione dei piombi doganali ai copertoni o alle reti		L. 1.080 per corda
	f) Nolo catene di ferro lunghe m. 8		L. 400 per catena
	g) Nolo stanti di ferro con catene		L. 150 per stante
	h) Nolo traverse di legno ferrate per carico massi		L. 500 per traversa
	i) Nolo reggicopertoni		L. 13 per reggicopertone e per km con un minimo di 500 km
20	Trasporti a domicilio	7	Tasse stabilite nel relativo regolamento
21	Ricevuta di ritorno	41	L. 240 per ricevuta
22	Ritiro della spedizione prima della partenza o modificazione del contratto di trasporto	36 e 37	Tassa per ogni spedizione ritirata o per ogni disposizione del mittente: spedizioni in piccole partite . . . . . L. 1.000 spedizioni a carro . . . . » 4.700
23	Tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna	51	*Traffico in servizio interno.* L'importo della tassa si ottiene applicando la percentuale dello 0,70% sul valore dichiarato della spedizione, col minimo di: L. 2.500 per le spedizioni di peso uguale o inferiore a 1.000 kg; L. 5.000 per le spedizioni di peso superiore a 1.000 kg
		art. 20 CIM	*Traffico in servizio internazionale.* Applicazione di una percentuale differenziata in relazione al paese di destinazione, come dalla tabella che segue

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 35

PERCORRENZA DEI TRASPORTI km	CONTENITORI piccoli ordinari della capacità di mc: da 1 a 1,2	piccoli ordinari: oltre 1,2 e fino a 2	piccoli ordinari: oltre 2 e fino a 3	medi ordinari della capacità di mc: fino a 5	medi ordinari: oltre 5 e fino a 10	medi ordinari: oltre 10	di tipo speciale: isotermici e refrigeranti	di tipo speciale: altri
	Tassa di utilizzazione (in lire) per ogni contenitore							
Fino a 100	810	930	1.040	2.310	3.470	5.210	5.210	La tassa sarà stabilita dall'Amministrazione caso per caso
da 101 a 200	980	1.160	1.330	2.890	4.340	6.080	6.080	
da 201 a 400	1.150	1.390	1.620	3.470	5.210	6.950	6.950	
da 401 a 600	1.320	1.620	1.910	4.050	6.080	7.820	7.820	
da 601 a 800	1.490	1.850	2.200	4.630	6.950	8.690	8.690	
da 801 a 1.000	1.660	2.080	2.490	5.210	7.820	9.560	9.560	
da 1.001 a 1.200	1.830	2.310	2.780	5.790	8.690	10.430	10.430	
da 1.201 a 1.400	2.000	2.540	3.070	6.370	9.560	11.300	11.300	
da 1.401 a 1.600	2.170	2.770	3.360	6.950	10.430	12.170	12.170	
da 1.601 a 1.800	2.340	3.000	3.650	7.530	11.300	13.040	13.040	
oltre 1.800	2.510	3.230	3.940	8.110	12.170	13.910	13.910	

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 36

Allegato n. 2quater

TRASPORTO DEI COPERTONI, DEGLI ATTREZZI DI CARICO E DEI MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLE MERCI, DI PROPRIETÀ PRIVATA

(Art. 22, § 4)

Il trasporto dei copertoni, degli attrezzi di carico e dei mezzi necessari per la conservazione delle cose, di proprietà privata – contrassegnati (anche i mezzi di protezione, in quanto possibile) con marche di proprietà (nome e residenza del proprietario) e numero d'ordine – viene eseguito alle condizioni e nei limiti appresso indicati:

a) *Trasporto con la merce.*

Il trasporto dei copertoni adoperati a protezione delle merci è gratuito.

Gli attrezzi di carico e, in quanto non siano contenuti nei colli, i mezzi di protezione delle merci dal caldo e dal freddo sono trasportati gratuitamente alla condizione che il loro peso complessivo non superi il 10% di quello delle merci con le quali sono spediti; il ghiaccio e l'anidride carbonica solida sono ammessi al trasporto gratuito anche oltre questo limite, sino alla quantità strettamente necessaria per la conservazione della merce purchè sulla lettera di vettura venga dichiarato separatamente sia il loro peso che quello della merce.

Le eccedenze di peso rispetto ai limiti di cui sopra sono tassate come la merce.

I copertoni e le singole specie degli attrezzi di carico e dei mezzi di protezione dal caldo e dal freddo devono essere indicati sulla lettera di vettura con le loro denominazioni e con i rispettivi pesi; in difetto dell'indicazione del peso si tassano come la merce.

Si tassano ugualmente come la merce, con l'aggiunta delle soprattasse previste dall'art. 54. quando il peso dichiarato dallo speditore risulti errato a danno dell'Amministrazione.

Il peso da sottoporre a tassazione, a norma dei precedenti alinea, viene aggiunto, nel caso di spedizione di merci diverse, a quello della merce meno tassata.

I copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo sono consegnati al destinatario insieme con la merce.

b) *Trasporto senza la merce.*

I copertoni, gli attrezzi di carico e i mezzi di protezione dal caldo e dal freddo, ad eccezione di quelli di lunghezza superiore a 7 metri, nonché del ghiaccio, della paglia, del fieno, dei tritumi di torba, della segatura di legno, dei ritagli di carta e, in generale, di tutte le materie di tenue valore, spediti:

1) dal destinatario al mittente nella stessa stazione di partenza del precedente trasporto con la merce;

2) ad una stazione per essere utilizzati per il trasporto con la merce,

vengono trasportati a resa ordinaria, se trattasi di trasporti a carro e come messaggerie se inoltrati in piccole partite. Le tasse di porto delle relative spedizioni vengono ridotte del 50%.

Tale beneficio, accordato in via di carteggio nei casi di cui al punto 1 e in via di rimborso in quelli di cui al punto 2, viene limitato ai soli quantitativi che, nel trasporto con la merce, hanno fruito della gratuità. Le eventuali eccedenze di peso non fruiscono della riduzione.

Per le spedizioni di cui al precedente punto 2, la riduzione del 50% delle tasse di porto è accordata nel solo caso in cui il destinatario li utilizzi per una spedizione con la merce entro 30 giorni dalla data della loro riconsegna. Per ottenere la riduzione l'avente diritto deve presentare, unitamente al duplicato o al bollettino di consegna del trasporto senza la merce, anche il duplicato della spedizione con la merce.

Il Ministro dei trasporti
FRETI

ALLEGATO 37

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO 6. (CONDIZIONI E PREZZI SPECIALI VALEVOLI PER I TRASPORTI DA E PER LE STAZIONI MARITTIME, LACUALI E FLUVIALI E PER I SERVIZI DI TRAGHETTO)

Art. 6. — *Manovre supplementari.*

I alinea: la tassa di L. 17 per ogni quintale indivisibile di merce è elevata a L. 25. Il minimo di L. 1.700 per carro è elevato a L. 2500;
II alinea: la tassa di L. 17 è elevata a L. 25.

Art. 25. — *Trasporti a bagaglio ed in piccole partite da e per Brindisi Marittima.*

Il rimborso di L. 480 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del I alinea di questo articolo è elevato a L. 600 per collo.

Art. 41. — *Scarico delle merci a Genova S. Benigno Magazzini ferroviari.*

La tassa di L. 17.300 per tonnellata di merce scaricata divisibile di 10 in 10 kg e per il peso minimo di kg. 50 per spedizione, di cui al richiamo (6) apposto nel terzo rigo di questo articolo, è elevata a L. 21.000.

Art. 44. — *Trasporti a bagaglio e a collo espresso da e per Genova S. Limbania Ponte dei Mille a Ponte Andrea Doria.*

Il rimborso di L. 1.800 a collo è elevato a L. 2.200.

Art. 47. — *Giacenza dei trasporti.*

I alinea: la tassa di L. 20 per quintale e per giorno è elevata a L. 25;
II alinea: la tassa di L. 20 è elevata a L. 25.
Gli importi di L. 20 e di L. 40 di cui alla nota (1) posta in calce a questo articolo sono elevati rispettivamente a L. 25 e a L. 50.

Art. 48. — *Agevolazioni varie per i casi di ritardo o di cambiamento di accosto di piroscafi.*

I alinea:
punto 1° – la tassa di L. 1.050 per carro è elevata a L. 1.300.

Art. 60. — *Trasporti a bagaglio, colli espressi internazionali e merci in piccole partite da e per Napoli Marittima.*

Il rimborso di L. 3.000 per collo di cui al richiamo (5) posto alla fine di questo articolo è elevato a L. 3.600.

Art. 61. — *Carico e scarico.*

La tassa di L. 220 per quintale di merce divisibile di 10 in 10 kg, di cui al richiamo (6) apposto nel secondo rigo di questo articolo, è elevato a L. 270 ed il minimo di L. 110 per spedizione è elevato a L. 135.

Art. 73. — *Stazioni marittime della Sardegna.*

III alinea: la tassa di L. 15 per quintale indivisibile è elevata a L. 18 ed il minimo di L. 1.500 per carro è elevato a L. 1.800.

Art. 80. — *Tassazione dei trasporti da e per il Pontile.*

I alinea: la soprattassa di L. 50 per ogni quintale indivisibile di ostriche o frutti di mare, spediti in piccole partite è elevata a L. 60. Quella di L. 1.000 per carro è elevata a L. 1.200.

Art. 84. — *Trasporti da e per Trieste Campo Marzio rive Molo Bersaglieri.*

Il rimborso di L. 570 per collo di cui al richiamo (1) posto alla fine del primo alinea di questo articolo è elevato a L. 700 per collo.

Art. 87. — *Tassa di manovra per i carri carichi in arrivo e in partenza degli scali di Trieste Punto Franco Vecchio, Trieste Punto Franco Nuovo, Trieste Punto Franco Scalo Legnami e Trieste Campo Marzio rive.*

La tassa di L. 2.880 e di L. 3.840 per carro è elevata rispettivamente a L. 3.500 e L. 4.600.

Art. 88. — *Spedizioni e rispedizioni fra gli scali dello stesso porto.*

I alinea: il compenso fisso di L. 18.720 e di L. 9.360 per carro è elevato rispettivamente a L. 22.500 e L. 11.300.

Art. 96. — *Riconsegna delle merci.*

III alinea: il compenso di L. 2.700 per carro è elevato a L. 3.300.

Art. 100. — *Soprattassa.*

La soprattassa di L. 800 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 kg superiori è elevata a L. 1.000. Il minimo di L. 80 per spedizione è elevato a L. 100.

Art. 101. — *Carico e scarico a cura delle parti.*

III alinea: il compenso di L. 220 per tonnellata di peso reale arrotondato ai 10 kg superiori è elevato a L. 300.

Art. 102. — *Operazioni per l'imposta sui consumi.*

La provvigione di L. 21 per ogni quintale di peso netto è elevata a L. 30 e quella di L. 12 per ogni quintale di peso lordo è elevata a L. 15.

Quadro indicante le abilitazioni di servizio degli scali marittimi di Trieste.

La tassa fissa di L. 9.360 di cui al secondo alinea della nota (3) posta in calce al suddetto «quadro» è elevata a L. 11.300.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 38

TARIFFA N. 1

TRASPORTI A CARRO

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE:		
a) *merci in genere*	per bolletta	L. 10 per mille sul valore dichiarato in dogana con il minimo di L. 7.900 ed il massimo di L. 34.600
In caso di unica bolletta per più carri si applica un supplemento di L. 2.400 per ogni carro successivo al primo. In caso di più bollette per uno stesso carro il corrispettivo va calcolato sul valore complessivo delle bollette rispettando, nel totale, il minimo e massimo previsti. Per ogni bolletta emessa oltre la prima si applica un supplemento di L. 2.400 per bolletta.		
b) *bestiame*	per carro	L. 18.100
Nel caso di più carri compresi nella stessa bolletta:		
— dal 1° al 4° carro	per carro	L. 18.100
— per i carri successivi	per carro	L. 13.800
2° ESPORTAZIONE SEMPLICE (1)	per carro	L. 7.900
3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE (1)	per carro	L. 16.900
4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:		
a) spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine con lettera di vettura internazionale, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. - Regime doganale ferroviario)	nessun corrispettivo	
b) cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione da visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione in deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - T/3) bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate (1)	per carro	L. 5.800
5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (AUTOMOBILI, FURGONI, ROULOTTES IMMATRICOLATI; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; FERETRI E CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA	per carro	L. 4.400

(1) Per l'emissione:
— di una unica bolletta per gruppi di almeno:
-- 5 carri: riduzione del 10%;
-- 10 carri: riduzione del 20%;
— di più bollette per uno stesso carro, L. 1200 per ogni bolletta oltre la prima con il massimo di L. 34.600 per ogni carro.

6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE, IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI .... per carro L. 4.400

7° TASSA DI SPINTA .... per carro L. 11.300

8° TASSA DI ARRESTO .... per carro L. 11.300

9° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO A CURA DELLE F.S. .... per carro L. 2.400

TARIFFA N. 2

TRASPORTI A COLLETTAME

1° IMPORTAZIONE DEFINITIVA - IMPORTAZIONE TEMPORANEA - REIMPORTAZIONE - REINTRODUZIONE .... per spedizione L. 5.800

2° ESPORTAZIONE SEMPLICE .... per spedizione L. 2.400

3° ESPORTAZIONE CON RESTITUZIONE DIRITTI E/O ABBUONO TASSE - ESPORTAZIONE TEMPORANEA - RIESPORTAZIONE .... per spedizione L. 5.800

4° SPEDIZIONE IN CAUZIONE:

a) Spedizione da o per stazioni estere poste oltre le stazioni di confine: con lettera di vettura internazionale o con Bollettino internazionale Colli Espressi internazionali, valevole quale documento doganale di transito comunitario o di spedizione in cauzione (R.D.F. Regime doganale ferroviario) .... nessun corrispettivo

b) Bagagli .... nessun corrispettivo

c) Cauzione dichiarata per merci estere - cauzione in esenzione di visita per merci estere - lasciapassare per merci estere - introduzione a deposito - transito comunitario (mod. T/1 - T/2 - T/3 - bolletta di cauzione o legittimazione per merci nazionali o nazionalizzate) per spedizione L. 2.400

5° MERCI PER LE QUALI IL VALORE IN DOGANA NON VA DICHIARATO (MOTOCICLETTE, MOTO-SCOUTERS, MOTOCICLI, IMMATRICOLATI); BICICLETTE USATE; MASSERIZIE E OGGETTI DI USO DOMESTICO USATI; EFFETTI PERSONALI USATI A SEGUITO VIAGGIATORE; CENERI MORTUARIE; ECC.) QUALUNQUE SIA IL TIPO DI OPERAZIONE DOGANALE ESEGUITA .... per spedizione L. 2.400

6° PER L'USO DELLE AREE, IMPIANTI O MAGAZZINI FERROVIARI, PER L'ESEGUIMENTO DELLE OPERAZIONI DOGANALI CHE, IN QUANTO CONSENTITO, VENGONO ESPLETATE DALLE PARTI per spedizione L. 1.200

7° TASSA DI ARRESTO .... per spedizione L. 2.400

8° TASSA DI PRESENTAZIONE IN DOGANA PER MERCI CON DOCUMENTO DOGANALE NON EMESSO DALLE FERROVIE DELLO STATO .... per spedizione L. 2.400

TARIFFA N. 3

CORRISPETTIVI A FORFAIT

1) SPEDIZIONI CON LE POSTE SVIZZERE.

Per tutte le operazioni e formalità doganali italiane (non sono compresi i diritti doganali all'importazione) per spedizione L. 2.400.

2) MERCI TASSATE IN BASE A TARIFFE CECA (—).

CARRO	IMPORTAZIONE				ESPORTAZIONE			
	Operazione a cura di:				Operazione a cura di:			
	Ferrovia		Destinatario		Ferrovia		Mittente	
	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni destinatarie L.	Nelle stazioni di confine L.	Nelle stazioni interne L.	Nelle stazioni di Luino e Domodossola L.	Nelle stazioni mittenti L.
A) Combustibili minerali solidi (carbone, coke e altri); Minerali metallurgici	6.700	6.700	(*)	(*)	2.400	2.400	(*)	(*)
B) Prodotti siderurgici; Rottami di ferro . .	13.700	13.700	(*)	(*)	4.400	4.400	(*)	(*)

(—) Non sono compresi nel forfait i diritti doganali.
(*) Si applica, se dovuto, il corrispettivo previsto al Punto 6, Tariffa 1.

3) BOLLETTE DI CAUZIONE PER TRASPORTI A CARRO DA GENOVA MARITTIMA PER STAZIONI INTERNE: PER CONTAINER O PER CARRO L. 10.300.

(Sono compresi nel forfait: la tassa portuale, i diritti di bollo e di polizza ed i contrassegni doganali).

4) Bollette esportazione per derrate ortofrutticole a carro (*).

PESO	Ortaggi L.	Agrumi L.	Frutta fresca L.	Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate L.	Frutta secca sgusciata escluse castagne secche L.
Fino a kg 3.000	4.800	5.300	5.600	7.400	9.500
» » 4.000	5.200	5.800	6.500	9.100	11.500
» » 5.000	5.900	6.600	7.300	10.600	13.700
» » 6.000	6.400	7.000	8.200	12.000	15.700
» » 7.000	6.900	7.700	9.000	13.400	17.800
» » 8.000	7.500	8.200	10.200	14.900	19.800
» » 9.000	8.000	8.800	10.800	16.300	21.800
» » 10.000	8.400	9.800	11.800	17.800	24.000
» » 11.000	9.300	10.300	12.400	19.100	26.000
» » 12.000	9.600	11.000	13.400	20.600	28.200
» » 13.000	10.300	11.600	14.100	22.200	30.100
» » 14.000	10.700	12.200	15.100	23.600	32.000
» » 15.000	11.400	12.700	15.800	25.000	34.100
» » 16.000	11.800	13.400	16.700	26.500	36.200
» » 17.000	12.300	14.000	17.500	28.000	38.300
» » 18.000	13.000	14.600	18.500	29.300	40.300
» » 19.000	13.400	15.300	19.100	30.800	42.400
» » 20.000 e oltre	14.100	15.900	20.100	32.300	44.400

(Sono compresi i diritti I.C.E., bolli, contrassegni e stampati doganali).

(*) Per le derrate in esportazione non soggette al marchio ICE va applicato il corrispettivo di cui alla tariffa n. 1, punto 2°.

N.B. — Alle categorie di merci indicate nella tabella corrispondono, rispettivamente, le sottoindicate posizioni di statistica della nomenclatura ferroviaria:

Ortaggi: 0701-3, 0702-1, 0711-2, 0712-0, 0713-8, 0741-9, 1861-4, 2211-1.
Agrumi: 0801-1, 0802-9, 0861-5, 0862-3 solo per gli agrumi.
Frutta fresca: 0811-0, 0821-9, 0822-7, 0831-8, 0841-7, 0853-2, 0854-0, 0871-4, solo per le castagne fresche.
Frutta secca in guscio, essiccata e castagne secche sgusciate: 0853-2, 0871-4 solo per le castagne secche, 0881-3, 0883-9.
Frutta secca sgusciata escluse le castagne secche: 0882-1.

5) Assistenza e controllo carico carri groupages in regime doganale agevolato (carri T.I.F.):

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino delle F.S. . . . . per carro L. 13.700

Per le prestazioni ferroviarie di assistenza e controllo al carico presso un magazzino privato o in concessione a privati . . . . per carro L. 9.000

(I suddetti corrispettivi non comprendono le eventuali indennità applicabili per l'intervento del personale ferroviario fuori dall'ambito della stazione).

Il Ministro dei trasporti
Preti

Allegato 39

Lunghezza del percorso fra la stazione e il domicilio dell'utente	Corrispettivo dovuto per il trasporto di un carro avente non più di 15 tonnellate di carico
Fino a m. 2.000	L. 32.500
Oltre m. 2.000	Supplemento di L. 2.800 per ogni 1.000 m indivisibili.

Per i servizi effettuati nelle città di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Catania è dovuto un supplemento di L. 8.400 per ogni carro trasportato.

L'amministrazione è autorizzata a stabilire analogo supplemento, nella misura di L. 4.400 per ogni carro trasportato, in località che abbiano una popolazione di almeno 100.000 abitanti e che presentino particolari difficoltà di circolazione (1).

Per i carri aventi passo lungo (oltre 7 metri) è dovuto un compenso supplementare di L. 5.700.

Per i carri con oltre 15 tonnellate di merce è dovuto un compenso supplementare in ragione di L. 1.100 per ogni tonnellata indivisibile di maggiore carico.

(1) Detto supplemento è dovuto per i servizi effettuati nelle città di Alessandria, Novara, Brescia, Bergamo, Monza, Sesto S. Giovanni, Verona, Vicenza, Bolzano, Padova, Venezia, Mestre, Udine, Trieste, Parma, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, Forlì, Piacenza, Cesena, La Spezia, Livorno, Pisa, Prato, Ancona, Terni, Pescara, Perugia, Salerno, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Cagliari, Sassari e Ravenna.

Il Ministro dei trasporti
Preti

ALLEGATO 40
Appendice punto 9°

9° - SOPRATTASSE
per l'uso di determinati binari di raccordo o per carico e scarico in punti determinati, da contabilizzare sui documenti di trasporto

(Nella prima colonna sono indicate le disposizioni con le quali le soprattasse sono state inizialmente stabilite).

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	Stazione	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti da e per gli scali bestiame. (Note alle singole stazioni nella parte I del prontuario generale delle distanze chilometriche).	Firenze Rifredi Genova P. Brignole Milano P. Vittoria Roma Ostiense	1.000 760 1.260 510	
Trasporti di derrate a carro con richiesta d'inoltro con treni accelerati o diretti da o per il mercato ortofrutticolo del comune di Torino. (Nota nella parte I del prontuario generale delle distanze chilometriche)	Torino smistamento	1.260	
Trasporti da e per lo scalo Palestro. (Boll. comm. n. 10-1952, punto 318)	Acqui	400	
Trasporti di bestiame da e per il piano caricatore comunale della stazione di Cremona. (O. S. n. 67-1939)	Cremona	510	
Trasporti a carro completo di merci non destinate all'imbarco, dirette a ditte aventi depositi o magazzini nelle calate Boccardo, Gadda e Grazie. (Boll. comm. n. 6-1917, punto 59)	Genova P. Caricamento Calate	1.260	Per i trasporti da e per lo stabilimento della società «Cantieri navali riuniti S.p.a.», raccordato alla calata Grazie; della «Società magazzini frigoriferi genovesi» raccordato alla calata Gadda, sono dovute le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nelle contabilità dei raccordi
Trasporti a carro da e per i raccordi e punti determinati di via Pietro Chiesa. (Boll. comm. n. 15-1965, punto 298)	Genova San Benigno	1.950	Per carro di qualsiasi portata. Per i trasporti da e per i raccordi e punti determinati di via Pietro Chiesa sono dovute inoltre le tasse di esercizio stabilite dai relativi contratti da comprendere nella contabilità dei raccordi
Trasporti da e per la banchina di Anzio Porto. (Boll. comm. n. 20-1923, punto 304)	Anzio Porto	2.520	
Trasporti a carro di: pesce, ghiaccio, uve, vino e recipienti vuoti tra Mazara del Vallo e la banchina orientale dell'avamporto fluviale del torrente Mazara. (Boll. comm. n. 18-1933, punto 681)	Mazara del Vallo	1.260	
Magazzini generali raccordati	Milano Centrale	2.520	
Trasporti da e per il Porto Rosega. (Boll. comm. n. 11-1934, punto 367)	Monfalcone	1.500	
Trasporti da e per la darsena di Pisa (Canale Navicelli). (Boll. comm. n. 12-1951, punto 349)	Pisa	1.730	
Trasporti da e per il porto di Nogaro. (Boll. comm. n. 7-1923, punto 94)	S. Giorgio di Nogaro	1.500	
Trasporti a carro da e per il Porto di Trapani. (Boll. comm. n. 42-1942, punto 525)	Trapani	640 1.730	*a*) trasporti militari; *b*) altri trasporti.

SPECIE DEI TRASPORTI E RELATIVE NORME	**Stazione**	Soprattasse lire	*Annotazioni*
Trasporti in carri serbatoi di liquidi infiammabili da travasare in stazione	**Quelle autorizzate dalle divisioni movimento a norma della vigente « Istruzione per l'applicazione del gegolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive »**	690	
Trasporti per conto di privati del carbone prelevato dai depositi di combustibili e locomotive, dei materiali fuori uso prelevati dai magazzini approvvigionamenti e del ceneraccio e dei detriti prelevati dai depositi locomotive. (Boll. comm. n. 22-1924, punto 400)	Quelle sedi di depositi combustibili e locomotive e di magazzini approvvigionamenti		Per i trasporti controindicati è dovuta la tassa di manovra di L. 750 per carro: *a*) in tutti i casi di spedizione oltre la stazione in sede *b*) quando, pur essendo possibile la consegna presso il deposito o il magazzino per l'esistenza di strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali, l'acquirente richieda la spedizione alla stazione in sede. In tali casi è dovuta, oltre la tassa di manovra suddetta, quella di L. 250 per tonn. di merce caricata col minimo di L. 1.250 per carro *N.B.* — Nessuna tassa è dovuta quando il deposito o il magazzino non siano serviti da strade carrozzabili di accesso ai relativi piazzali e la consegna delle merci debba farsi nella stazione in sede
Trasporti di cui al punto precedente, da inoltrare in stabilimenti raccordati alla stazione in sede o da scaricare in punto determinato della stazione pure in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468)	Quelle sedi di depositi combustibili e locomotive e di magazzini approvvigionamenti	—	Tassa di manovra di L. 750 per carro; tassa fissa di L. 250 per tonn. col minimo di lire 1.250 per spedizione; tassa di esercizio del raccordo o della concessione di carico e scarico in punto determinato (da contabilizzare a parte nei modi d'uso)
Trasporti come sopra, da mettere a disposizione su binari di presa e consegna di ferrovie e tranvie in servizio di corrispondenza, allacciate alla stazione in sede. (Boll. comm. n. 21-1937, punto 468)	Id.	—	Tassa di manovra di L. 750 per carro e tasse di porto per la distanza minima di km 15, indipendentemente dalla tassa di manovra per carro dovuta dalla ferrovia o tranvia corrispondente
Trasporti a carro da e per il Porto Canale. (Boll. comm. n. 5-1964, punto 88)	Pescara P.N.	4.500	
Trasporti a carro da e per il Porto. (Boll. comm. n. 10-1968, punto 194)	Ortona	4.500	Per carro di qualsiasi portata
Trasporti a carro da e per i mercati generali del comune di Roma. (Boll. comm. n. 4-1971, punto 91)	Roma Ostiense	1.130	Per carro di qualsiasi portata
Trasporti a carro diretti o provenienti dal posto di movimento vat. (Boll. comm. n. 10-1972, punto 205)	Udine	4.500	Per ogni carro carico
Trasporti a carro da e per raccordo dogana . .	Lecco c.le	2.260 1.130	Per carro di qualsiasi portata Per container di qualunque dimensione

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO 41

Classi	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII
	ZONE DI PERCORRENZA												
	da 1 a 10 km	da 11 a 50 km	da 51 a 100 km	da 101 a 200 km	da 201 a 300 km	da 301 a 400 km	da 401 a 500 km	da 501 a 600 km	da 601 a 700 km	da 701 a 800 km	da 801 a 900 km	da 901 a 1000 km	oltre 1000 km
	Lire per carro												
	A) Trasporto a vuoto - Art. 1 - *a*)												
1 a	—	25,00	23,00	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	19,80	15,84	7,92
	980	1.980	3.130	5.210	7.290	9.370	11.450	13.530	15.610	17.690	19.670	21.254	—
1 b	—	37,65	34,44	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30	29,70	23,68	11,84
	1.465	2.971	4.693	7.823	10.953	14.083	17.213	20.343	23.473	26.603	29.573	31.941	—
	B) Trasporto a carico - Rimborso - Art. 5 - *b*)												
2 a	—	31,25	28,68	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	25,96	24,60	19,76	9,88
	1.220	2.470	3.904	6.500	9.096	11.692	14.288	16.884	19.480	22.076	24.536	26.512	—
2 b	—	43,85	40,10	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	34,50	27,68	13,84
	1.708	3.462	5.467	9.103	12.739	16.375	20.011	23.647	27.283	30.919	34.369	37.137	—

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651157/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200793190)

L. 1.250